



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Ref. Marinella Colucci

DELIBERAZIONE N. 69/2021/RQ



CORTE DEI CONTI

**VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE PREVISTE
NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA
REGIONE LAZIO
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

RELATORE: Ref. Marinella COLUCCI

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO:

Carlotta IACUZIO

Marco LOZZI



Deliberazione n. 69/2021/RQ
Regione Lazio – Tipologie delle coperture
finanziarie adottate nell’anno 2020

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D’AMBROSIO	Consigliere;
Mauro NORI	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatrice);

nella Camera di consiglio del 25 giugno 2021, svolta in modalità da remoto

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 2013 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i., ed in particolare l’art. 1, cc. 2 e 8;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l’art. 19;

VISTO l’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva legge statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1;

VISTA la legge regionale Lazio 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., contenente le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale, ed in particolare gli artt. 15 e 16, concernenti le leggi regionali di spesa e le modalità di copertura finanziaria;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 *“Legge di contabilità regionale”*.

VISTO il Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 *“Prime linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 1° giugno 2021 avente ad oggetto *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall’art. 33, co 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116)”*;

VISTA la nota istruttoria, prot. Cdc n. 2607 del 26/03/2021;

VISTA la risposta della Regione, acquisita al prot. Cdc n. 3636 del 23/04/2021;

TENUTO CONTO della nota acquisita al prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021 con cui l’Amministrazione regionale, a seguito dell’inoltro dello schema preliminare di relazione ((prot. Cdc n. 4581 del 9 giugno 2021), approvato nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2021, ha fornito il proprio riscontro in merito allo schema di relazione in parola;

VISTA l’ordinanza n. 23/2021, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità *“da remoto”* in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020 e 287/2020;

UDITA la relatrice, dott.ssa Marinella Colucci;

DELIBERA

di approvare l’unità relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti nelle leggi adottate nell’anno 2020 dalla Regione Lazio;

DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente delibera e dell'allegata relazione vengano inviate, tramite posta elettronica certificata:

- al Presidente del Consiglio della Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- al Presidente della Regione Lazio;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, dell'art. 1 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio da “remoto” del 25 giugno 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2021

Il Funzionario Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Aurelio CRISTALLO

INDICE

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2020

Premessa	pag. 1
Sezione I	
1. La quantificazione degli oneri delle leggi di spesa	pag. 4
1.1 Considerazioni preliminari	pag. 4
1.2 I rilievi della Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri	pag. 4
1.3 Le principali sentenze della Corte costituzionale del 2020 in materia di spesa e bilancio pubblico	pag. 8
1.3.1 Le pronunce della Corte costituzionale del 2020 sulla Legislazione della Regione Lazio	pag. 17
1.4 Il quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali	pag. 20
1.4.1 Attività istruttoria	pag. 20
1.4.2 La nuova legge di contabilità regionale – legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020	pag. 23
1.4.2.1 Attuazione della legge regionale n. 11/2020 (nuova legge di contabilità regionale)	pag. 27
1.4.3 Attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	pag. 29
Sezione II	
Le leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2020	pag. 40
1. I mezzi di copertura	pag. 40
1.1 Accantonamenti iscritti nei fondi speciali	pag. 40
1.2 Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	pag. 43
1.3 Ricorso a stanziamenti di bilancio	pag. 44
1.4 Utilizzo di risorse di natura europea (FSE e FESR)	pag. 44
1.5 Tabella delle variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020	pag. 45
1.6 Clausole di invarianza finanziaria ed oneri non quantificati	pag. 45
2. Le singole leggi regionali approvate nel 2020	pag. 47
2.1 Gli oneri delle leggi di spesa sulle missioni di bilancio	pag. 51
2.2 Esame delle singole leggi regionali del 2020	pag. 58
Sezione III	
Considerazioni conclusive	pag. 137

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2020

Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulla scorta delle indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (vd. deliberazione SEZAUT/10/2013/INPR), riguarda la legislazione regionale del 2020 ed è finalizzata ad arricchire il patrimonio conoscitivo del Consiglio regionale in tema di copertura finanziaria delle leggi e di tecniche di quantificazione degli oneri. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, la presente relazione viene trasmessa anche *“alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”*.

Le relazioni sulla legislazione di spesa erano già previste per la legislazione statale dalla legge n. 196 del 2009 (art. 17, comma 9) e sono state estese alla legislazione regionale nel 2012. Per quanto riguarda la legislazione statale, la periodicità delle relazioni è quadrimestrale, mentre, per la legislazione regionale, la periodicità è annuale.

Per il 2021, l'attività in parola, relativamente alle relazioni dedicate alla legislazione regionale, è stata oggetto di specifica attenzione nell'ambito della programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti, atteso che, nella deliberazione n. 20/SSRRCO/INPR/20 adottata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo il 16 dicembre 2020, si legge che *“a partire dal 2021 l'analisi sarà estesa anche agli esiti dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo in merito alla copertura delle leggi di spesa approvate a livello regionale”*.

Nella medesima deliberazione n. 20/SSRRCO/INPR/20, inoltre, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno previsto che la Sezione delle Autonomie, in raccordo con le relazioni predisposte a livello centrale per la legislazione statale, *“potrebbe raccogliere gli esiti delle verifiche svolte in sede regionale sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa e farne l'oggetto di uno specifico referto al Parlamento nel quale verranno esposte anche le risultanze della ampia giurisprudenza costituzionale che si è andata formando sulla tematica”*.

A tale proposito, nel programma annuale per il 2021 della Sezione delle Autonomie, approvato con la deliberazione 20/SEZAUT/2020/INPR, si prevede che *“Sempre in tema di*

finanza regionale, la Sezione intende raccogliere in modo sistematico gli esiti delle verifiche svolte in sede regionale sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, per farne oggetto di uno specifico referto al Parlamento nel quale verranno esposte, in linea con le relazioni delle sezioni Riunite sulla copertura delle leggi di spesa, le particolarità proprie della legislazione regionale, gli eventuali aspetti critici e anche gli approdi della ampia giurisprudenza costituzionale che si è andata formando sulla tematica”.

Di recente, inoltre, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR, ha approvato le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali.

Premesso quanto sopra, la presente relazione si compone di tre Sezioni, i cui contenuti, in sintesi, sono di seguito riportati:

1) La prima Sezione, di carattere preliminare, riguarda le principali conclusioni a cui la Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo) è giunta, nel corso del 2020, in occasione della redazione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazioni degli oneri, in attuazione dell’articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (deliberazioni n. 9/SSRRCO/RQ/20; n. 16/SSRRCO/RQ/20; n. 3/SSRRCO/RQ/21). L’intento è di evidenziare alcune criticità che, rilevate dalla Corte sulla legislazione statale nel corso del 2020, si ripropongono o possono riproporsi anche in sede regionale, al fine, dunque, di dare un contributo concreto al miglioramento qualitativo della quantificazione degli oneri e delle relative modalità di copertura. Successivamente, la prima Sezione contiene una rassegna delle principali pronunce della Corte costituzionale del 2020, in materia di copertura della spesa e, più in generale, di bilancio pubblico, quale utile informazione per una corretta impostazione della legislazione regionale in tali ambiti. Si darà evidenza, inoltre, della giurisprudenza costituzionale che, nel 2020, ha interessato la legislazione della Regione Lazio.

La prima Sezione si conclude con un’analisi del quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria svolta in contraddittorio con la Regione Lazio, anche sulla base delle criticità riscontrate nella deliberazione della Sezione n. 51/2020/QR (relativa alla legislazione regionale del 2019) e

in considerazione della definitiva approvazione, nel corso del 2020, della nuova legge di contabilità regionale, n. 11 del 12 agosto 2020.

2) La seconda Sezione ha ad oggetto l'analisi delle leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2020, rispetto alle quali non può non essere evidenziato l'impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sulla legislazione regionale.

3) Sulla base dell'analisi svolta, vengono riportate, nell'ultima Sezione, alcune considerazioni metodologiche conclusive da parte del Collegio.

Sezione I

1 La quantificazione degli oneri delle leggi di spesa

1.1 Considerazioni preliminari

Il ciclo della quantificazione degli oneri delle leggi di spesa è stato esteso alle leggi regionali con il d.l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha previsto, tra le molte disposizioni riguardanti il controllo contabile sulle regioni, la redazione, da parte della Corte dei conti, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, in analogia con quanto già previsto per quelle statali.

La periodicità del referto, inizialmente semestrale, è divenuta annuale con una novella legislativa del 2014 (art. 33, comma 2, lett. a), n. 1) del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. La relazione è redatta dalla Sezione regionale di controllo, territorialmente competente. Destinatario della relazione è il Consiglio regionale.

Il legislatore nazionale ha, in tal modo, attivato un importante strumento normativo che rende possibile una valutazione quasi contestuale, da parte della Sezione regionale di controllo, del rendiconto regionale dell'anno precedente e delle leggi approvate nel corso dello stesso periodo. Le due letture, seppur distinte, presentano rilevanti elementi di convergenza, misurando la capacità del decisore di evidenziare il "programmato" e il "realizzato" ed esaltando la funzione di bene pubblico del bilancio (come ricordato, in più occasioni, dalla Corte costituzionale, vd., *ex multis*, sentenza n. 184/2016 e sentenza n. 247/2017).

1.2 I rilievi della Corte dei conti nelle relazioni trimestrali sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

Nel corso del 2020, in occasione della redazione delle relazioni trimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazioni degli oneri, in attuazione dell'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (deliberazioni n. 9/SSRRCO/RQ/20; n. 16/SSRRCO/RQ/20; n. 3/SSRRCO/RQ/21), le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato alcune criticità ricorrenti relative alla legislazione statale, che si ritiene

utile di seguito riepilogare. Tali criticità, difatti, si ripropongono o possono riproporsi anche nella legislazione regionale e, pertanto, mettendole a fuoco, si dà un contributo concreto al miglioramento qualitativo delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle relative modalità di copertura, anche a livello regionale.

- Coperture su stanziamenti di bilancio: continuano a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, rispetto a cui, raramente, la relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se, in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crea il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Le Sezioni Riunite evidenziano come, in siffatte ipotesi, *“si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l’ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l’art. 81, terzo comma, Cost. Non appare inutile ricordare, infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012)”*.

- Accuratezza delle relazioni tecniche: si continua a verificare il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, le stesse, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell’onere, così come stimato. Le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui spesso matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all’approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

Il margine di incertezza collegato a tale criticità vale anche, pur se in tono minore, nelle ipotesi di ricorso alla tecnica del tetto di spesa: in tali ipotesi, *“è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l’onere,*

soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili". Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, potrebbero, pertanto, rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, nel caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio.

- Clausole di copertura generiche: continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli. Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche, appare anche dissonante rispetto alla legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere.

- Mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma: si verifica l'ipotesi per cui singole norme non riportano il proprio impatto finanziario, ma si limitano a rinviare alle apposite disposizioni relative alla copertura finanziaria. Ne consegue che l'informazione riferita all'onere della singola disposizione è ricavabile solo dalla relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo. Tale criticità mina il principio di trasparenza, in quanto non consente di conoscere, se non in alcuni casi specificati dalla relazione tecnica, se si sia in presenza di un limite di spesa o di una valutazione degli oneri.

- Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa: la legge di contabilità prevede, essenzialmente, due modalità di copertura della spesa, da un lato l'opzione di fissare un tetto di spesa, dall'altro l'opzione volta a prevedere solo oneri valutativi. Il punto di fondo della problematica è che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di

automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata, per altro verso, nel caso di rigido rispetto del tetto).

- Modificabilità ex post in via amministrativa degli interventi della legge.

- La questione delle garanzie: permane talvolta la tendenza a non registrare effetti di cassa in occasione di assunzione di garanzie da parte dello Stato, in base per lo più al presupposto del carattere remoto della relativa escussione. Il problema viene risolto iscrivendo la singola partita nell'apposito elenco dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- Considerazioni sulle coperture a debito: la fase che si è aperta con la pandemia ha registrato l'adozione di numerosi provvedimenti d'urgenza (decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020) caratterizzati dalla copertura a debito mediante utilizzo della procedura di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, avendo la Commissione europea attivato la clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente temporanee deviazioni dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Ciò consente di rilevare, dal punto di vista costituzionale, che il tema della copertura a debito degli effetti degli eventi eccezionali, che trova radice nel novellato comma secondo dell'art. 81 Cost., induce a considerare tale secondo comma come sostanzialmente un'eccezione (naturalmente, al verificarsi del presupposto dell'evento eccezionale) rispetto al successivo terzo comma della stessa norma costituzionale, dal punto di vista non solo della tipologia di copertura ammissibile (indebitamento), ma anche della deroga al principio del non peggioramento della qualità del bilancio, in base al quale non si possono utilizzare mezzi di copertura di parte capitale per compensare oneri correnti (senza considerare la coerenza con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita). Si tratta di un principio – quest'ultimo – che, se a livello di enti territoriali, trova suggello nell'art. 119 Cost., a livello di Stato trova enunciazione in varie norme della legge di contabilità concernenti le compensazioni orizzontali nella costruzione del bilancio e, dunque, la flessibilità nella relativa gestione in corso di esercizio, nonché, per le leggi ordinarie, le modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Articolo,

quest'ultimo, che, al comma 1, si pone come norma attuativa dell'art. 81 Cost., facendo appunto esplicitamente salvo l'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012.

- Clausole di neutralità: la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie.

1.3 Le principali sentenze della Corte costituzionale del 2020 in materia di spesa e bilancio pubblico

Nel corso del 2020, la Corte costituzionale si è pronunciata in diverse occasioni in materia di spesa regionale e di armonizzazione contabile, con riflessi rilevanti sulla legislazione regionale in materia di spesa pubblica e di bilancio. La rassegna completa della giurisprudenza costituzionale è inserita nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, a cura delle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge n. 196/2009 (deliberazioni n. 9/SSRRCO/RQ/20; n. 16/SSRRCO/RQ/20; n. 3/SSRRCO/RQ/21), a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

Ai fini della presente relazione, si ritiene utile evidenziare:

- Sentenza n. 4/2020: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost., operanti, tra loro, in stretta interdipendenza. La Consulta, in particolare, ha ritenuto non consentita l'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di «*utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini*

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»; secondo la Corte, l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità autorizzata dalle disposizioni impugnate lede l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la "regola aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

Sul punto, giova segnalare l'intervento legislativo di cui all'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, recante "*Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali*", secondo cui: in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31.12.2019 (comma 1); si introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità disposto al comma 1 (comma 2); si prevede una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità (comma 3); si precisa che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).

La previsione di cui all'art. 39-ter in parola è stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, ad opera della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte di conti che, con ordinanza n. 39/2020/PRSP, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 39-ter, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 81 e 97, primo Cost., che – insieme all'art. 119, comma sesto, Cost. – operano «*in modo strettamente integrato nel contesto di fondamentali principi del diritto del bilancio*» e che «*pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, risultano coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria*» (sentenza n. 18 del 2019), oltre che all'art. 136 Cost.

Sul punto, di recente si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2021 (depositata il 29/04/2021), con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162/2019, in quanto, in estrema sintesi, il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che

non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.

- Sentenza n. 62/2020: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale commi 4 e 5 dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. siciliana n. 8 del 2018 - tra l'altro - in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. La Corte ha ritenuto, sotto il profilo della sana gestione finanziaria presidiato dall'art. 81 Cost., che non è possibile demandare ex lege al dirigente della Ragioneria della Regione Siciliana l'iscrizione e l'accertamento di somme, sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento.

- Sentenza n. 112/2020: la Corte, dopo avere preliminarmente ribadito la legittimazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l'art. 81 e con l'art. 97, primo comma, Cost. (vd. sul punto, sentenze n. 146/2019 e n. 196/2018), ha ritenuto costituzionalmente illegittimi l'art. 2, commi 2 e 6, e l'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), che dettano una disciplina ad hoc per gli addetti agli uffici stampa regionali con ciò invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in relazione ai suddetti parametri costituzionali, avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa.

- Sentenza n. 115/2020: la Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disposizione secondo cui la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi». Con tale pronuncia, la Consulta ha stigmatizzato l'adozione, per via legislativa, di meccanismi manipolativi dei disavanzi degli enti territoriali, tali da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, in grado di peggiorare, anziché migliorare,

nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. Tale “meccanismo manipolativo” consente, secondo la Corte, “una dilatazione della spesa corrente – pari alla differenza tra la giusta rata e quella sottostimata – che finisce per incrementare progressivamente l’entità del disavanzo effettivo”.

- Sentenza n. 143/2020: la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., che, secondo la prospettazione del ricorrente, in violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., sarebbe stata foriera di un aggravio della complessiva spesa a carico del bilancio regionale consolidato. Sul punto, si evidenzia che il progetto di legge regionale risultava accompagnato da una relazione finanziaria ove si attestava che le disposizioni in esame non comportavano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e, conseguentemente, ne discende l’impossibilità per i singoli enti, agenzie e aziende sub-regionali, di superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale.

- Sentenza n. 152/2020: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nel termine di cui alla motivazione, dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 siano concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». La Corte, sulla base della comparazione con gli importi riconosciuti per altre provvidenze, ha ritenuto l’assegno riconosciuto agli inabili manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, non rispettando il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall’art. 38, primo comma, Cost. La Corte, inoltre, evidenzia, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 81 Cost., che “il vincolo di bilancio non può avere prevalenza assoluta sugli altri principi costituzionali”, da cui l’auspicio di un contemperamento dei valori costituzionali, sottesi alla norma denunciata, con il principio di bilancio costituente anch’esso un valore costituzionale.

- Sentenza n. 157/2020: sulla legittimità della contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel patrimonio netto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Corte

costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La doglianza del rimettente – secondo cui la contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel patrimonio netto prevista dal censurato art. 29 del d.lgs. n. 118/2011, in contrasto con l'art. 2424 c.c. avrebbe l'effetto, asseritamente contrario agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., di far crescere in modo improprio detto patrimonio nel periodo di ammortamento, rendendo opachi e sviando dalla loro funzione entrambi i saldi della contabilità economico-patrimoniale, e cioè il patrimonio netto e il risultato di esercizio – non è stata, dunque, ritenuta fondata, alla luce del sistema complessivo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

- Sentenza n. 163/2020: la Corte costituzionale, con riferimento all'art. 18 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16, per aver sottratto retroattivamente le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dalla legge reg. Calabria n. 11 del 2015. Tale sottrazione, difatti, non può che costituire un onere finanziario per la Regione, rispetto a cui la Consulta ha rammentato che le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste. Peraltro, l'esplicita previsione di neutralità finanziaria non esclude la violazione del parametro evocato, tanto che, in varie occasioni, *“sono state censurate leggi che prevedevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell'amministrazione”*.

- Sentenza n. 167/2020: la Corte costituzionale, nel dichiarare la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha evidenziato, *inter alia*, che *“il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non, risponde a un'esigenza di contenimento della spesa complessiva per tale personale in modo da assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.)”*.

- Sentenza n. 177/2020: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, le cui disposizioni determinano l'estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale. Le disposizioni impugnate violano il parametro costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma Cost. e le conseguenti norme interposte per il mancato rispetto di detti limiti, in quanto prevedono spese ulteriori rispetto a quelle destinate al finanziamento delle prestazioni essenziali, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili. In materia, la Corte ha da tempo ritenuto che le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei LEA producano un «effetto interdittivo» della previsione di spese che possano di fatto compromettere tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo (tra le altre, sentenze n. 85/2014 e n. 51/2013). La Corte costituzionale ha ribadito, con riferimento a una Regione che esegue misure di consolidamento degli obiettivi fissati nel Piano di rientro, il valore prioritario dell'effettiva garanzia delle prestazioni essenziali, a cui vanno destinate le risorse finanziarie a disposizione (sentenze n. 130 e n. 62/2020).

- Sentenza n. 189/2020: la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in materia di rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, nonché nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile. Tale intervento normativo, difatti, ad avviso della Consulta, non attiene alla materia dell'ordinamento civile, ma a quella dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, dunque alla competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost.

- Sentenza n. 235/2020: la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, istitutivo dell'Ufficio del Garante, alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante per l'infanzia e

l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità, circoscrivendo al solo esercizio finanziario 2019 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento del neo-istituito Ufficio del Garante "e per ogni altra iniziativa promossa dal Garante nell'ambito delle proprie funzioni", pur dotando detto Ufficio di personale. Si tratta, in buona sostanza, secondo la Corte, di "spese continuative obbligatorie", che richiedono una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

La sentenza si segnala anche con riferimento all'importanza di una relazione tecnica ricca e dettagliata (nel caso di specie, carente con riguardo alle previsioni dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019 in tema di spesa previdenziale), soprattutto nel caso di una legge "complessa" che dovrebbe *"essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili"*.

Da ultimo, con la sentenza in parola, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che sostituisce le parole «31 dicembre 2018» con le parole «31 dicembre 2020» nell'art. 7, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. La norma regionale impugnata dal Governo procrastina di due anni l'adozione, per gli organismi e per gli enti strumentali della Regione, della disciplina sui principi contabili e sugli schemi di bilancio recata dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Secondo la Corte, tale dilazione avrebbe dovuto disporsi non con legge regionale, ma, semmai, con la procedura concertativa o "pattizia" richiesta dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009. La circostanza, poi, che la decorrenza censurata segua altri analoghi interventi del legislatore regionale, non fatti oggetto di impugnativa statale, non può costituire elemento emendativo della lesione dell'evocato parametro, che intesta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, tenuto conto inoltre della natura del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta in tale materia, e del fatto che l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo è espressione di un principio generale di armonizzazione che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali.

- Sentenza n. 244/2020: la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relativamente alle leggi della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 1982, n. 2 del 2015 e n. 13 del 2016, in materia di spesa di personale, con particolare riguardo ad un'integrazione regionale per indennità di fine servizio. La Corte costituzionale ha evidenziato che *“con riguardo al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «il principio dell'equilibrio di bilancio [...] opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione» (sentenza n. 26 del 2013). Tale principio non è mutato e «si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 227 del 2019). Pertanto, il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo. Nel caso di specie, le norme regionali censurate delineano una modalità “procedurale” di copertura finanziaria della spesa prevista che, come si è visto, è coerente con quanto stabilito dal legislatore statale (nella legge n. 335 del 1977) al momento della loro adozione e che questa Corte ha riconosciuto, nella sentenza n. 26 del 2013, conforme al precetto costituzionale. Tale giudizio non muta a causa della successiva adozione di norme statali di attuazione del medesimo precetto, quali sono da considerare gli artt. 30 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si sono sostituite a quelle allora vigenti. Queste ultime hanno individuato modalità procedurali più penetranti di garanzia del precetto costituzionale, il cui rispetto, tuttavia, non può costituire parametro di valutazione della legittimità della copertura finanziaria di una spesa molto risalente nel tempo e in via di estinzione”*.

La sentenza si segnala anche in relazione alla legittimazione delle Sezioni regionali di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, avverso tutte *“le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari”* e da tutti gli *“altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria”* (cfr. sentenza n. 196 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 146 e n. 138 del 2019; ordinanza n. 181 del 2020).

- Sentenza n. 250/2020: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di legge della Valle d'Aosta, con cui veniva prorogato di un mese il termine

previsto dalla normativa nazionale per l'approvazione, da parte degli enti locali, del rendiconto della gestione. Sul punto, la Corte ha rilevato come *“Una lettura costituzionalmente compatibile della predetta disposizione induce difatti a ritenere che essa non può legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti così fondamentali dettati dalla normativa statale, poiché ciò determinerebbe la sostanziale elusione di quanto disposto dal ricordato ultimo periodo dell’art. 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 126 del 2014 a tutela dell’effettività del principio costituzionale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici (in tal senso, la già richiamata sentenza n. 80 del 2017)...* Questa Corte ha già evidenziato che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della *“finanza pubblica allargata”*. In questa prospettiva, il differimento del termine di uno degli adempimenti cardine di tale ciclo, quale è l'approvazione del rendiconto della gestione, non configura uno scostamento meramente formale, atteso che *«la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale»* e alla redazione delle connesse manovre finanziarie, operazioni che richiedono la previa conoscenza da parte dello Stato di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016). Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesenziale per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle Regioni a statuto speciale. Ciò al fine di evitare una nuova frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza esclusiva assegnata allo Stato in sede di riforma della Carta costituzionale ha inteso superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Del resto, il rilievo dell'ottemperanza del termine annuale dettato dalla disciplina statale per l'approvazione del rendiconto trova implicita conferma nel principio contabile generale costituito dalla *“annualità”* dell'approvazione dei documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, contemplato all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come affermato dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo”.

- Sentenza n. 251/2020: la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 Cost., la clausola finanziaria posta dall'art. 4 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, secondo cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Difatti, secondo la Corte, la previsione dell'art. 4 della legge

regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una mera clausola di stile.

La sentenza rileva anche per quanto sancito in merito alla fondatezza della questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto. Tali disposizioni regionali si pongono in contrasto con le norme statali, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale.

1.3.1. Le pronunce della Corte costituzionale del 2020 sulla legislazione della Regione Lazio

A valle della disamina giurisprudenziale di cui sopra, si evidenzia che, nel corso del 2020, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla legislazione della Regione Lazio nei seguenti termini:

- con la sentenza n. 20/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4, in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale (con specifico riguardo ai criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo in sede concorsuale), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia "tutela della salute" e, conseguentemente, alle disposizioni statali in materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito della disciplina concorsuale per l'assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.
- con la sentenza n. 172/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 7/2018 (sulla qualifica

di guardia giurata ittica, da riconoscersi a coloro che abbiano riportato condanne per “reati puniti con la sola pena pecuniaria”, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza), mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere la questione relativa all’art. 32, comma 1, lett. e) (in merito a limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, per gravi e urgenti motivi relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza; norma poi abrogata) e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 79 (intervento per contrasto all’estorsione e all’usura), sempre della legge regionale n. 7/2018.

- con la sentenza n. 217/2020, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diversi articoli della legge regionale n. 13/2018, riguardanti sia l’interferenza con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario (art. 120 Cost.) sia il cd. piano casa e le relative deroghe ai limiti di densità edilizia di cui al D.M. 1444 del 1968 (materia di governo del territorio, art. 117, terzo comma, Cost.). Si evidenzia che la sentenza in parola riguarda solo parte dell’oggetto del ricorso (n. 40/2019) sulle previsioni della legge regionale n. 13/2018. Le restanti questioni sono state trattate con la più recente sentenza n. 90 del 2021, con cui: è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13; è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018; è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018; è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13/2018.

- con la sentenza n. 240/2020, la Corte costituzionale, nell’ambito di un giudizio per conflitto di attribuzione, si è pronunciata sull’annullamento del Piano paesistico della Regione Lazio del 2 agosto 2019 e tutti gli atti conseguenziali. In particolare, la Corte, con riferimento al Piano paesistico adottato unilateralmente dal Consiglio regionale senza il coinvolgimento del MiBACT, ha dichiarato tale condotta contraria al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

- con la sentenza n. 276/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato infondati i dubbi del Tar Lazio sull'articolo 7 della legge regionale n. 7/2018, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., in tema di ampliamento del parco dell'Appia antica, con il blocco della realizzazione di un programma edilizio già approvato dal comune di Marino e dalla Regione stessa. La Corte ha respinto la tesi del Tar – secondo cui un'area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un progetto edificatorio previsto in uno strumento urbanistico attuativo già approvato – osservando che in questo modo si finisce per attribuire alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale mentre ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli preordinati a questa finalità. La sentenza, dopo aver richiamato i precedenti costituzionali in tema di limiti al diritto di proprietà, ribadisce che i vincoli finalizzati alla tutela ambientale (in senso lato) non hanno carattere espropriativo e non ricadono perciò nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione, trattandosi di limitazioni che ineriscono intrinsecamente al bene, da ricondursi alle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione.

Da ultimo, si fa presente che:

- nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020, è stata deliberata la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 25/2019, in quanto la Regione Lazio, con la successiva legge n. 1 del 27 febbraio 2020, ha modificato le disposizioni impugnate, adeguandole alla normativa statale di riferimento.

- con ordinanza n. 1574 del 23/02/2021, il Consiglio di Stato, sez. III, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3 della Cost. - dell'art. 9 della l. regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13, nella parte in cui prevede che *"1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario"*.

1.4. Il quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali

1.4.1. Attività istruttoria

Ai fini della redazione della presente relazione, il Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc n. 2607 del 09/03/2021, ha richiesto alla Regione, oltre alla documentazione a supporto dell'approvazione delle leggi regionali del 2020 (relazioni tecniche e relazioni illustrative), quanto segue:

1) Informazioni in merito allo stato dell'arte dell'attuazione della nuova legge di contabilità regionale (L.R. 12 agosto 2020, n. 11). In particolare, si chiede di conoscere se sia stata data attuazione all'art. 35, comma 3 (regolamento di organizzazione che definisce le modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni), all'art. 45 (adozione da parte del Consiglio di un regolamento interno per la disciplina dell'ordinamento contabile dello stesso Consiglio) e all'art. 55 (adozione del regolamento di contabilità da parte della Giunta regionale).

2) Chiarimenti in merito all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 109, comma 2 bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, si chiede di fornire maggiori informazioni circa le ragioni di "urgenza opportunamente motivata" sottese alle D.G.R. di cui alla tabella sotto riportata.

Legge	DGR
15/2020	392/2020
	448/2020
	509/2020
17/2020	567/2020
	658/2020
23/2020	686/2020

Secondo tale disposizione, *"Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo

consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.

3) Tenuto conto di quanto evidenziato nella deliberazione della Sezione n. 15/2021/VSG, si chiede di conoscere se e quali misure, di carattere normativo e gestionale, la Regione intende adottare in merito alle previsioni di cui all'art. 22, commi 110 e ss. della L.R. n. 1/2020, relativamente alla Lazio Ambiente S.p.A.

A riscontro di quanto sopra indicato, la Regione, con nota prot. 3636 del 23/04/2021 e relativi allegati, ha provveduto a trasmettere la documentazione e le informazioni richieste, nei termini che saranno di seguito evidenziati.

Con riguardo alla nuova legge di contabilità regionale e all'attuazione dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia, rispettivamente, ai par. 1.4.2, 1.4.2.1 e 1.4.3.

Per quanto attiene, inoltre, alle misure di carattere normativo e gestionale che si intende adottare in merito alle previsioni di cui all'art. 22, commi 110 e ss. della l.r. n. 1/2020, sulla questione Lazio Ambiente S.p.A., anche alla luce delle criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione n. 15/2021/VSG, la Regione, in sede istruttoria, ha reso edotto il Collegio di una proposta, da parte del Direttore regionale del personale, di abrogazione dei commi 114 e 116 dell'art. 22 sopra menzionato, in sede di proposta di legge collegata alla manovra di bilancio. In tal modo, si sanerebbero le criticità relative all'assegnazione temporanea di personale “privato” presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché quelle relative ad un contributo economico regionale (per la fuoriuscita volontaria del personale che abbia compiuto i 64 anni di età) non in linea con le previsioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016.

Con nota prot. Cdc 4791 del 18/06/2021, la Regione, nel dare riscontro allo schema di relazione approvato nella Camera di consiglio dell'8 giugno 2021, ha fatto presente che “*al fine di risolvere la questione Lazio Ambiente S.p.A., la Giunta regionale ha provveduto ad approvare con deliberazione del 14 maggio 2021, n. 254, la proposta di legge regionale concernente*

“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali”, recante all’articolo 41, comma 4, l’abrogazione, tra l’altro, dei commi 114 e 116 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1”.

Posto quanto sopra, il Collegio auspica la pronta finalizzazione della proposta di legge in parola nel corso del presente anno, con riserva di ogni successiva valutazione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale e di analisi della legislazione di spesa regionale relativa all’annualità 2021.

Sul punto, si fa presente, altresì, che le somme stanziare ai sensi del comma 116 dell’art. 22 della l.r. n. 1/2020 non sono state utilizzate e che le stesse sono andate in economia al 31/12/2020.

Da ultimo, la Regione ha fatto presente che *“in esito alla citata deliberazione 15/2021/VSG, in attuazione dell’art. 22, c. 113, della l.r. 1/2020 e in linea con le pertinenti previsioni del TUSP, si sta procedendo alle necessarie verifiche presso le società a controllo pubblico regionale per la ricollocazione in via definitiva, entro l’anno in corso, del suddetto personale eccedentario, con riferimento sia al primo contingente di 15 unità di personale assegnato in Regione Lazio dal 1 marzo 2020 ai sensi della DGR 71/2020 (ridotto a 14 unità per via del decesso di un dipendente avvenuto il 28 aprile 2020) sia al nuovo contingente di 15 unità di personale assegnato con decorrenza dal 1 gennaio 2021, ai sensi delle DGR 1026/2020 e 1047/2020. Si comunica, infine, che ulteriori informazioni saranno fornite nell’ambito del riscontro alla nota istruttoria della Sezione regionale di controllo prot. n. 2834 del 23/3/2021, per la parifica del rendiconto regionale 2020, relativa alla spesa del personale”.*

Sul punto, giova evidenziare che, ai sensi del comma 113, dell’art. 22 della l.r. n. 1/2020, le società regionali a controllo pubblico attingono il personale da assumere dall’elenco istituito dalla Regione *“anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, secondo modalità e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale”.*

A tale ultimo proposito, il Collegio raccomanda un attento monitoraggio della gestione del personale in parola, rammentando l’obbligo, per la Regione, di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016. Tali provvedimenti di programmazione e controllo degli obiettivi delle proprie società a controllo pubblico

potranno costituire un agevole strumento per effettuare una verifica delle possibilità assunzionali e di ricollocazione presso le diverse società, oltre che delle spese complessivamente sostenute dal sistema “società controllate”, per un loro eventuale contenimento.

1.4.2 La nuova legge di contabilità regionale – legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020

Con la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020, la Regione Lazio ha approvato la nuova legge di contabilità regionale, in sostituzione della precedente legge n. 25/2001.

La Sezione accoglie con favore questo rilevante traguardo, attesa l'importanza di adeguare, mediante un provvedimento normativo formalizzato, la disciplina contabile regionale alle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto di specifico interesse ai fini della presente relazione, rilevano le previsioni del Capo V (artt. 39-43) della legge regionale n. 11/2020, recante “Copertura finanziaria delle leggi regionali”.

In particolare, la disciplina in parola (art. 39) prevede che gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano valutati preliminarmente dalle strutture proponenti le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati. La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui sopra:

- a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;
- b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta di legge, ovvero redige una disposizione recante apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità;
- c) redige la relazione tecnica;
- d) trasmette il testo della proposta di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Segreteria della Giunta regionale per l'esame da parte di quest'ultima. Si evidenzia, inoltre, l'importanza della previsione di cui all'art. 39, comma 4, secondo cui non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge sprovviste della relazione tecnica o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non

fornisca sufficienti elementi di valutazione. Ai fini della redazione della relazione tecnica, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

Da quanto sopra, emerge come sarà dirimente verificare la scrupolosa attuazione della disciplina in parola, rispetto a cui rileva particolarmente il ruolo sia delle singole strutture proponenti sia della direzione competente in materia di bilancio, in termini di redazione e adozione di atti puntuali e dettagliati per la ricostruzione e la determinazione degli oneri finanziari. Come, difatti, ribadito già nella precedente relazione (deliberazione n. 51/2020/RQ), è importante il superamento di criticità collegate alla mancanza di analicità e di ricostruzione logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri, sia per quanto riguarda le iniziative legislative di Giunta sia per quelle di iniziativa consiliare.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 11/2020, le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. La commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Sul punto, si auspica che la commissione consiliare competente faccia ricorso, quanto più possibile, alla "facoltà" di richiedere la relazione tecnica alla Giunta regionale, ciò al fine non solo di rafforzare le sinergie tra l'organo esecutivo e quello legislativo, ma anche di accompagnare le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare con documentazione tecnica precisa e idonea a comprovare la corretta determinazione e quantificazione degli oneri finanziari.

Quanto ai contenuti della relazione tecnica, gli stessi sono indicati nell'art. 40, rispetto a cui si segnala l'importanza di esplicitare le metodologie seguite e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione, unitamente all'indicazione delle fonti dei dati impiegati per il calcolo per una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie. Con

riferimento, inoltre, alla cd. clausola di neutralità finanziaria, rileva il fatto che la relazione tecnica debba indicare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l'entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili. L'intento, dunque, è di superare la genericità delle clausole di invarianza finanziaria, che spesso caratterizza le relazioni tecniche. Stesso dicasi per le proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, rispetto a cui la relazione tecnica deve indicare i dati e gli elementi idonei a comprovare che dalle medesime proposte di legge non derivano oneri a carico della finanza regionale. Infine, per garantire trasparenza dei testi legislativi, le leggi che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale o che recano esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio sono corredate di apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità (art. 41, comma 6).

L'art. 42 stabilisce che le leggi regionali prevedano apposite clausole di valutazione degli effetti finanziari, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari, agli obiettivi programmati, alle risorse finanziarie disponibili e alle variabili socioeconomiche di riferimento. Dall'esame della legislazione regionale del 2020, si rileva la previsione di tali clausole in diverse leggi regionali (ad es. legge n. 20/2020).

In merito a tali clausole, la Regione, in sede istruttoria, ha fatto presente che *“Al momento, tenuto conto che l'introduzione delle predette clausole ha riguardato alcune leggi regionali approvate nel corso dell'ultimo quadrimestre 2020 (la nuova legge di contabilità è entrata in vigore nel mese di agosto 2020), mentre è già a regime per quel che concerne le leggi approvate nel 2021, si stanno definendo le modalità operative per la redazione della relazione da trasmettere alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio, a seguito del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di bilancio”*.

A tale proposito, ad avviso del Collegio, risulta rilevante che l'informativa sulla valutazione degli effetti finanziari abbia una cadenza almeno annuale, come previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 42 della l.r. n. 11/2020, con la possibilità, tuttavia, di prevedere, nelle singole leggi che verranno approvate, una cadenza inferiore (trimestrale o semestrale),

laddove emergano dati o fattori tali da richiedere un pronto intervento di monitoraggio della spesa o laddove, per la rilevanza o la tipologia della spesa, sia necessario e/o opportuno un monitoraggio più stringente.

A monte della relazione da trasmettere al Consiglio, inoltre, si ritiene utile un'attività istruttoria delle singole direzioni interessate, da allegare alla relazione finale (di coordinamento) della Direzione competente in materia di bilancio che, successivamente, sarà veicolata al Consiglio regionale.

In merito ai contenuti (minimi), la relazione potrebbe contenere: una breve sintesi dell'oggetto dell'intervento, con riepilogo della relativa spesa (per annualità, se pluriennale; c/corrente o c/capitale) e delle sue fonti di copertura; il livello di realizzazione degli interventi previsti, sia in termini di spesa programmata-spesa realizzata, sia in termini di interventi/target programmati-interventi/target realizzati; evidenza delle risorse finanziarie disponibili/necessarie, con una valutazione circa la loro coerenza rispetto agli obiettivi/target/interventi ancora da realizzare-raggiungere/realizzati-raggiunti; evidenza delle variabili socio-economiche e/o delle cause/criticità che hanno determinato la necessità di nuove risorse (maggiori spese o minori entrate); nel caso in cui siano necessarie nuove risorse, quantificazione dell'ulteriore spesa prevista, delle fonti di copertura della stessa e delle annualità di bilancio interessate; in tale ultimo caso, prevedere una ipotesi/proposta di rimodulazione sia degli interventi sia della relativa spesa, per singole annualità interessate.

Laddove, inoltre, dalla relazione non dovessero emergere criticità attuali, ma solo potenziali e future, sugli effetti finanziari, sarà utile comunque darne atto nella relazione, magari prevedendo tempi di monitoraggio più brevi, onde scongiurare possibili e futuri impatti negativi sugli equilibri di bilancio.

La relazione, infine, dovrebbe essere caratterizzata da sinteticità e chiarezza espositiva, onde consentire una facile e pronta comprensione, da parte del Consiglio regionale, sugli eventuali interventi da apportare, in termini di possibili modifiche normative e/o di spesa.

In proposito, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha riferito che *“Si accoglie il suggerimento di codesta illustrissima Corte relativo al monitoraggio degli effetti finanziari delle leggi regionali. Pertanto, è intendimento dell'Amministrazione regionale provvedere con*

cadenza semestrale alla trasmissione al Consiglio regionale di una relazione elaborata a cura della Direzione competente in materia di bilancio, previa istruttoria delle singole Direzioni interessate...Tale procedura sarà resa nota alle Direzioni regionali con apposita comunicazione da parte della Direzione bilancio”.

Da ultimo, l’art. 43 disciplina il rapporto con la Corte dei conti, stabilendo che il Direttore regionale competente in materia di bilancio, sentito l’Assessore regionale competente in materia di bilancio, trasmette alla Corte dei conti gli atti necessari a consentire il regolare controllo sulla gestione finanziaria della Regione, ai sensi del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche.

Si accoglie, infine, con favore l’intendimento della Regione, secondo cui *“la specifica formulazione delle disposizioni del Capo V consentirebbe di assicurare il rispetto delle due fasi complementari che caratterizzano la copertura finanziaria di una proposta di legge, nello specifico:*

a) la quantificazione degli oneri finanziari, in cui sono individuati gli oneri e la relativa natura (corrente e/o in conto capitale), derivanti dall’adozione del provvedimento normativo. Tale fase segue le indicazioni e le proposte derivanti dalla struttura regionale proponente (o dall’Ufficio del Consiglio regionale appositamente preposto);

b) la copertura finanziaria, in cui sono reperite le somme necessarie a dare attuazione agli interventi previsti nella proposta di legge. Tale fase è di competenza degli uffici del bilancio, quali intervengono sulla norma finanziaria e redigono la relazione tecnica.

In tale direzione si pone l’impegno della scrivente Amministrazione a perseguire il superamento di quelle difficoltà, in alcuni casi riscontrate, nel reperimento degli elementi necessari alla quantificazione degli oneri, elementi a cura degli uffici proponenti (o della Giunta o del Consiglio regionale), essenziali per garantire una migliore copertura finanziaria e, conseguentemente, una più efficace applicabilità delle disposizioni normative”.

1.4.2.1 Attuazione della legge regionale n. 11/2020 (nuova legge di contabilità regionale)

Nel corso dell’istruttoria, sono state chieste informazioni in merito all’attuazione dell’art. 35, comma 3 (regolamento di organizzazione che definisce le modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni), dell’art. 45 (adozione da parte del Consiglio di un

regolamento interno per la disciplina dell'ordinamento contabile dello stesso Consiglio) e dell'art. 55 (adozione del regolamento di contabilità da parte della Giunta regionale) della legge regionale n. 11/2020.

Sul punto, con riferimento al regolamento di organizzazione che definisce le modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni, la Regione ha dichiarato che *“gli articoli 544 e seguenti, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i., disciplinano la materia degli inventari dei beni appartenenti al patrimonio regionale. Con il regolamento regionale 17 giugno 2020, n. 14, adottato dalla Giunta regionale poco prima dell'approvazione della legge di contabilità di regionale (legge regionale 12 agosto 2020, n. 11), sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni regolamentari sopracitate e, in particolare, è stato approvato il nuovo allegato AA al r.r. n. 1/2002, concernente il “Manuale di inventariazione dei beni mobili regionali”, che si allega alla presente (Allegato B)”*.

Ciò posto, il Collegio, nel prendere atto che il manuale di inventariazione dei beni mobili regionali è stato adottato poco prima della formale adozione della legge regionale di contabilità, invita la Regione a valutare l'importo, attualmente previsto in euro cinquecento (IVA compresa), dei beni considerati di modico valore (art. 5) e, come tali, non inventariabili. Tale soglia, difatti, potrebbe comportare che diversi beni siano sottratti alla disciplina dell'inventario, quali, a titolo esemplificativo, cellulari o tablet o pc portatili.

Sul punto, la Regione ha precisato che *“nell'introdurre tale disposizione, si è fatto riferimento al regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato approvato con D.P.R. n. 254/2002, che all'articolo 17 dispone che sono iscritti nell'inventario tutti i beni mobili “aventi un valore superiore a cinquecento euro Iva compresa”*.

Inoltre, sarebbe utile una specifica circa l'assoggettabilità, o meno, dei beni di facile consumo (art. 6), alla disciplina dell'inventario, oltre che un chiarimento sulla dicitura *“...sono destinati ad esaurirsi o deteriorarsi rapidamente”*. In particolare, potrebbero essere considerati tali quei beni che sono destinati ad esaurirsi entro il corrente anno solare.

Per quanto riguarda, inoltre, l'adozione da parte del Consiglio regionale di un regolamento interno per la disciplina dell'ordinamento contabile dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 45 della l.r. n. 11/2020, risulta versata in atti una nota della Segretaria generale

del Consiglio, con cui si dichiara che è stato costituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta del regolamento di contabilità del Consiglio regionale, che sarà consegnata per il 30 giugno 2021. Successivamente, tale proposta sarà oggetto di discussione e approvazione da parte dell'Aula, secondo le previsioni statutarie.

Infine, per quel che concerne il regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, la Regione ha dichiarato che la presentazione dello stesso in Giunta regionale è stimata per il mese di settembre 2021. Al momento, infatti, è in corso di definizione la composizione dell'apposito gruppo di lavoro preposto alla relativa redazione, con la partecipazione, in particolare, dell'Ufficio legislativo e delle Direzioni regionali competenti in materia di bilancio e di programmazione economica.

Ciò posto, fermo restando l'autonomia contabile e organizzativa del Consiglio regionale, la Sezione rimarca, per ogni conseguente valutazione da parte dell'Amministrazione, il principio di unità giuridica e finanziaria del bilancio regionale e delle regole contabili allo stesso sottostanti, in attuazione dell'art. 81 Cost. e di quanto stabilito, a livello di normativa primaria, dal d.lgs. n. 118/2011.

Sul punto, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha fatto presente che *“Al fine di garantire il principio di unità giuridica e finanziaria del bilancio regionale e delle regole sottostanti, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, è intendimento della scrivente Amministrazione regionale garantire una fattiva collaborazione tra i rispettivi gruppi di lavoro per la elaborazione dei regolamenti di contabilità di cui agli articoli 44 e 55 della l.r. n. 11/2020, con particolare riferimento a quelle che sono le tematiche condivise, nel rispetto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale. A tale proposito, si rappresenta che il gruppo di lavoro della Giunta regionale è in corso di istituzione con apposita determinazione dirigenziale”*.

1.4.3 Attuazione delle previsioni di cui all'art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La legislazione di spesa regionale del 2020 è stata fortemente condizionata dall'emergenza collegata al Covid-19 e dalla necessità di provvedere ad effettuare variazioni di bilancio per urgenza motivata, anche connessa all'emergenza epidemiologica in parola.

Sul punto, giova premettere che l'art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto (in una prima stesura) che *“Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.

La legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, n. 178 del 30 dicembre 2020, all'art. 1, comma 786, ha previsto che la predetta disciplina si estende anche all'esercizio finanziario 2021.

Ciò posto, la Regione Lazio ha approvato, nel corso del 2020, cinque (5) leggi regionali, con cui ha dato attuazione all'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, ratificando, pertanto, le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale, in deroga all'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 (le DGR in totale adottate sono state n. 28).

Le leggi regionali interessate sono le nn. 6/2020; 15/2020; 17/2020; 23/2020; 24/2020 e le variazioni di risorse sono state complessivamente pari ad euro 119.676.079,58 per l'anno 2020, ad euro 46.286.700,00 per l'anno 2021 ed euro 10.715.900,00 per l'anno 2022.

In sede istruttoria, sono stati effettuati approfondimenti in merito ad alcune delibere di Giunta regionali, ratificate con successiva legge regionale, di cui alla tabella sotto riportata, rispetto alle quali sono state richieste informazioni suppletive, volte a chiarire le ragioni di *“urgenza opportunamente motivata”* sottese all'adozione della procedura in deroga all'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dal testo della DGR e della relativa legge di ratifica non emergevano chiaramente o non erano facilmente riconducibili all'emergenza da Covid-19.

Legge	DGR
15/2020	392/2020
	448/2020
	509/2020
17/2020	567/2020
	658/2020
23/2020	686/2020

Sul punto, la Regione ha allegato, agli atti della Sezione, le note redatte dalle competenti Direzioni regionali, che hanno fornito i chiarimenti richiesti, di seguito brevemente riepilogati:

DGR n. 392/2020: variazione di bilancio (per euro 50.000,00) volta a consentire l'incremento delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di maggior impatto sociale concernenti la promozione e il sostegno della Street Art. L'Ente ha riferito che tali risorse, inizialmente destinate ad attività ed eventi culturali che, a causa della pandemia, era ormai impossibile realizzare, sono state destinate agli operatori del settore Street Art, anch'essi colpiti dalla crisi, quale mezzo di sostegno collegato ad interventi ancora attuabili, compatibilmente con le misure di contenimento vigenti. L'urgenza, inoltre, è stata rappresentata nella necessità di procedere all'immediata approvazione della DGR, al fine di avere la base giuridica per poter adottare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, tramite avvisi pubblici.

DGR n. 448/2020: variazione di bilancio (per euro 2.000.000,00) per consentire l'urgente attuazione degli interventi in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio, nel rispetto del relativo piano 2019-2021. Tale variazione, secondo quanto riportato in atti, è stata necessitata dall'esigenza di ripristinare le somme inizialmente devolute alla internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio, utilizzate per l'emergenza da Covid-19 (per euro 1.500.000,00).

Per la restante quota di euro 500.000,00, la richiesta di variazione trovava giustificazione nella necessità di garantire la copertura finanziaria degli articoli della proposta di legge regionale di disciplina del sistema fieristico, dedicati alle azioni a regia regionale.

Nel complesso, pertanto, l'intento era di dare copertura ad interventi di sostegno al settore delle fiere e delle mostre, colpito dalla crisi economica da Covid-19.

DGR n. 509/2020: variazione di bilancio (per euro 1.350.000,00 in termini di competenza e cassa per il 2020; euro 100.000,00 in termini di competenza per il 2021) al fine di dare attuazione, ai sensi della D.G.R. n. 211/2020 (di approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020, di cui alla l.r. n. 24/2019), ad interventi per procedere al finanziamento del nuovo avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio (in via prioritaria, l'avvio di bandi destinati a finanziare i lavori di ristrutturazione degli spazi culturali, quali investimenti idonei a sostenere professionisti e aziende del settore, nonché a tutelare i livelli occupazionali e la ripresa dell'attività economica. Per tali interventi, particolare attenzione è dedicata ai lavori volti a migliorare la qualità dell'aria e la sanificazione degli ambienti).

La variazione è stata richiesta per consentire, in considerazione della sussistenza di 3 diversi capitoli di spesa relativi ai 2 diversi programmi di spesa coinvolti nell'intervento, di riunificare tutte le risorse all'interno di un unico capitolo di spesa per l'esercizio finanziario 2020 (G24565 programma 01 della missione 05) e per l'esercizio finanziario 2021 (G14509 programma 02 missione 05), al fine di semplificare e accelerare tutti gli adempimenti contabili connessi alla concessione dei contributi e al successivo avvio degli interventi ammessi a contributo, così da garantire un avvio quanto più possibile immediato degli investimenti previsti, ivi inclusi quelli inerenti alla sanificazione degli ambienti, anche sfruttando la temporanea chiusura delle sedi derivata dall'applicazione delle misure di contenimento per la diffusione del virus Covid-19.

DGR n. 567/2020: variazione di bilancio (per euro 260.000,00), al fine di dare urgente riscontro alle necessità dell'Università Agraria di Palestrina. L'Ente ha dichiarato che i motivi di urgenza sono rinvenibili nella situazione di pandemia che, dopo la prima fase della stessa, ha comportato, anche per i cani e i gatti randagi, uno stato di mancato controllo e la necessità di cattura degli esemplari aumentati e senza controllo. Ciò ha causato un problema sociosanitario nelle aree intercomunali dell'Università di Palestrina e, pertanto, con le risorse in parola, è stata programmata la realizzazione di un canile e un gattile consortile, con valenza igienico sanitaria, quale risposta al problema locale, fortemente accresciuto nel periodo del primo semestre di pandemia Covid-19.

DGR n. 658/2020: variazione di bilancio (per euro 2.000.000,00) al fine di consentire un'adeguata gestione degli interventi a carattere legislativo di parte corrente aventi impatto sul bilancio regionale, da adottarsi fino al termine dell'esercizio finanziario 2020, implementando lo stanziamento dell'apposito fondo speciale di parte corrente. L'Ente ha dichiarato che, all'atto della proposta, il fondo speciale di parte corrente presentava una disponibilità residua di circa euro 565.576,13. Alla luce delle nuove proposte di legge che nel corso dell'ultimo trimestre si sarebbero potute esaminare, anche in considerazione delle oggettive difficoltà di gestione dell'Amministrazione causate dalla pandemia da Covid-19, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno ricorrere ad uno strumento di carattere straordinario per integrare in maniera urgente e tempestiva il predetto fondo. Tale incremento avrebbe consentito la corretta prosecuzione dell'iter di approvazione delle nuove proposte di leggi regionali con effetti sul bilancio regionale, garantendone la tempestiva copertura finanziaria per l'anno 2020, mediante appositi accantonamenti a valere sul fondo speciale.

DGR n. 686/2020: variazione di bilancio (per euro 1.716.000,00) per consentire l'attuazione delle numerose iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio. In proposito, l'Ente ha dichiarato che la variazione di bilancio richiesta è stata necessitata per contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali connessi alla pandemia da Covid-19, nonché per il rilancio economico e sociale del Paese. La Regione ha ritenuto, difatti, di supportare il settore dell'associazionismo culturale, turistico, sportivo, sociale e delle amministrazioni locali, mediante l'introduzione di misure finalizzate ad assicurare un concreto supporto per iniziative, interventi e attività riguardanti lo sviluppo e il sostegno di attività culturali, turistiche e sociali nei territori del Lazio.

Ciò posto, il Collegio osserva che i chiarimenti forniti hanno consentito una maggiore comprensione delle ragioni che hanno condotto all'applicazione della procedura di cui all'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, rendendo più trasparente le esigenze di celerità e di urgenza, connesse alla grave crisi economica e sociale da Covid-19.

Per il futuro, atteso che tale procedura "in deroga", è prevista, a legislazione vigente, anche per il 2021, si invita la Regione ad una maggiore cura nella redazione, sia dei testi delle DGR sia delle leggi regionali di ratifica, in modo da garantire una maggiore chiarezza alle

esigenze sottese al ricorso alla procedura in parola, esplicitando meglio le ragioni di urgenza opportunamente motivate, così come espressamente richiesto dall'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

In tal modo, peraltro, sia il Consiglio regionale sia l'intera comunità amministrata avranno migliore contezza delle azioni e delle misure che la Regione ha adottato/sta adottando, per fronteggiare le ripercussioni negative, sul fronte economico e sociale, derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Con riferimento, inoltre, al procedimento adottato dalla Regione, in sede istruttoria è emerso che a partire dalla variazione di bilancio adottata con D.G.R. n. 768/2020 (parte integrante della l.r. n. 23/2020), il parere del Collegio dei revisori dei conti è stato reso anche in riferimento alla singola variazione e prima della sua adozione in Giunta, in modo da garantire una verifica sin dal principio dell'iter di approvazione di tali variazioni, poi confluite nelle rispettive leggi di ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020. Tale procedura, secondo quanto riportato in atti, resta confermata per l'esercizio 2021.

Il Collegio, in proposito, ritiene condivisibile l'approccio sposato dalla Regione a partire dalla variazione di bilancio adottata con DGR n. 768/2020, atteso che tale *modus operandi* risulta in linea non solo con quanto viene già effettuato negli enti locali, per le similari ipotesi di cui all'art. 42, comma 4 e all'art. 175, comma 4, del TUEL, ma anche con la *ratio* sottesa al ruolo dell'Organo di revisione, il cui parere costituisce un importante strumento, per una pronuncia quanto più consapevole e fondata da parte sia della Giunta sia del Consiglio, con riguardo sia al *quantum* oggetto di variazione, sia alle ragioni di urgenza sottese all'avvio della procedura "in deroga".

Il Consiglio, in particolare, non deve limitare la propria indagine al solo accertamento delle condizioni previste dalla legge, ma può verificare anche il contenuto del provvedimento, con conseguente possibilità di modificarlo, nonché di escludere la ratifica anche per ragioni diverse da quelle relative al presupposto dell'urgenza (vd. Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5834).

Da ultimo, in sede istruttoria è stato approfondito con la Regione il rispetto della previsione dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, secondo cui la ratifica con legge avviene "a

pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare, entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".

A tale proposito, si è fatto presente che le DGR 9 giugno 2020, n. 344, DGR 16 giugno 2020, n. 359, DGR 19 giugno 2020, n. 375, DGR 19 giugno 2020, n. 381, DGR 23 giugno 2020, n. 392, DGR 30 giugno 2020, n. 409 e la DGR 14 luglio 2020, n. 448 risultano tutte ratificate dalla legge regionale n. 15 del 19 ottobre 2020 (BURL n. 127 del 20/10/2020). Parimenti, la DGR n. 567 del 6 agosto 2020 risulta ratificata dalla legge regionale n. 17 del 2 dicembre 2020 (BURL n. 147 del 03/12/2020).

Sul punto, la Regione ha chiarito che *"il termine predetto risulta essere stato rispettato sia che si faccia decorrere il dies a quo dalla data di assegnazione delle relative proposte di legge al Consiglio (vedi data e numerazione della proposta di legge nello schema di seguito riportato), sia che lo si faccia decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale con cui la stessa ha esercitato il diritto di iniziativa legislativa (vedi data di adozione della proposta di legge nello schema di seguito riportato). Qualora, invece, il dies a quo fosse individuato in un termine anteriore, ciò risulterebbe non in linea con le fonti statutaria e regolamentare che individuano, invece, nell'esercizio dell'iniziativa legislativa il momento di attivazione del procedimento legislativo. Del resto, le regole relative all'iter legis non sono certo estranee ai provvedimenti di ratifica in questione atteso che si tratta di leggi a tutti gli effetti.*

Inoltre, il rischio che ne deriverebbe sarebbe quello di una grave lesione delle prerogative del Consiglio regionale, il quale si troverebbe in balia dell'organo esecutivo che, ritardando la presentazione della proposta di legge, potrebbe comprimere quel lasso di tempo (novanta giorni) che il legislatore statale ha invece riconosciuto al Consiglio, al fine di assumere le proprie determinazioni.

Inoltre, va anche considerato che la data della legge non è quella della sua approvazione in Consiglio, ma quella della sua promulgazione da parte del Presidente della Regione che, di norma avviene entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale (art. 39, comma 1, Statuto regionale)".

n. variaz.	DGR n.	data adozione variazione	Iter legge
1	231/2020	5 maggio 2020	· Adozione PL da parte della Giunta regionale con DGR n. 316 del 29/05/2020 · Proposta di legge 6 giugno 2020, n. 220 · Approvata il 17/06/2020 seduta del C.R. N 56 · Legge regionale 2 luglio 2020, n. 6
2	241/2020	8 maggio 2020	
3	267/2020	15 maggio 2020	
4	280/2020	19 maggio 2020	
5	304/2020	26 maggio 2020	
6	344/2020	9 giugno 2020	· Adozione PL da parte della Giunta Regionale con DGR n.546 del 06/08/2020 · Proposta di legge del 12 agosto 2020, n. 235 · Approvata il 28/09/2020 seduta del C.R. n 68 · Legge regionale 19 ottobre 2020, n. 15
7	359/2020	16 giugno 2020	
8	375/2020	19 giugno 2020	
9	381/2020	19 giugno 2020	
10	392/2020	23 giugno 2020	
11	409/2020	30 giugno 2020	
12	448/2020	14 luglio 2020	
13	455/2020	21 luglio 2020	
14	456/2020	21 luglio 2020	
15	479/2020	28 luglio 2020	
16	509/2020	30 luglio 2020	
17	567/2020	6 agosto 2020	· Adozione PL da parte della Giunta Regionale con DGR n. 687 del 06/10/2020
18	657/2020	29 settembre 2020	

In buona sostanza, secondo quanto riportato dalla Regione, il termine di novanta giorni per la ratifica, a pena di decadenza, delle DGR decorrerebbe o dalla data della proposta di legge presentata dalla Giunta regionale o dalla data dell'assegnazione della proposta di legge al Consiglio e mai dalla data di adozione della DGR di variazione di bilancio. Diversamente opinando, secondo la Regione, si comprimerebbero le prerogative del Consiglio, che *"si troverebbe in balia dell'organo esecutivo che, ritardando la presentazione della proposta di legge, potrebbe comprimere quel lasso di tempo (novanta giorni) che il legislatore statale ha invece riconosciuto al Consiglio, al fine di assumere le proprie determinazioni"*.

Prendendo, a titolo esemplificativo, la DGR n. 392 del 23 giugno 2020, la Regione ritiene rispettato il termine di novanta giorni, giacché la legge regionale n. 15 del 19 ottobre 2020 è stata adottata, nel termine in parola, sia dall'adozione della proposta di legge della Giunta (06/08/2020), sia dalla proposta di legge (12/08/2020), entrambe comprendenti una pluralità di DGR da ratificare.

Il Collegio, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla Regione, che offrono comunque una interpretazione ragionevole della previsione normativa, osserva come la lettera dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020 non sia del tutto chiara sui termini della procedura, atteso che la dicitura letterale della disposizione sembra collegare il termine di novanta giorni, per la ratifica con legge, all'adozione delle variazioni di bilancio da parte dell'organo esecutivo, senza alcun riferimento espresso ad altri atti che, *medio termine*, intervengono nell'ambito della procedura in parola.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene utile evidenziare che la previsione di cui trattasi mira ad attribuire alle regioni una flessibilità, seppur limitata alle annualità 2020 e 2021, in

ordine alla gestione di variazioni di bilancio, in via del tutto analoga a quella che è riconosciuta, in via ordinaria, agli organi esecutivi degli enti locali, nei casi di urgenza e previa motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, e dall'art. 175, comma 4, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Uno sguardo, pertanto, alla normativa del TUEL può essere di ausilio nell'interpretazione dell'art. 109 in esame.

L'art. 175, comma 4, del TUEL prevede che "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, inoltre, "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".

Sul punto, secondo giurisprudenza della Corte dei conti *"La Giunta, perciò, è tenuta a presentare al Consiglio la proposta di deliberazione di ratifica della deliberazione giuntale di variazione di bilancio, che dovrà avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del TUEL. Se il Consiglio, entro il predetto termine, ratifica totalmente o parzialmente l'atto deliberativo di Giunta, questo può continuare a produrre i propri effetti oltre il periodo, per la parte ratificata, in quanto l'istituto della ratifica esprime il favor dell'ordinamento verso la conservazione dell'atto amministrativo..."* (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 25/2017/PAR).

In definitiva, per le ipotesi previste per gli enti locali nel TUEL, l'intera procedura dovrà esaurirsi nel termine perentorio di sessanta giorni, dalla proposta di deliberazione di ratifica della deliberazione giuntale di variazione di bilancio alla effettiva ratifica da parte del Consiglio.

Tale approccio ermeneutico può riprodursi, in chiave analogica, anche per la previsione dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, sebbene, come anticipato, il dato letterale della disposizione sembra prevedere che la ratifica, con legge regionale, deve intervenire, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'adozione della variazione di bilancio adottata dall'organo esecutivo. La locuzione *"entro i successivi novanta giorni"*, difatti, risulta logicamente collegata alle variazioni al bilancio di previsione *"adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza"* e tale adozione potrebbe essere riconducibile al momento in cui la DGR è approvata dalla Giunta o comunque pubblicata sul BURL.

Ciò posto, tuttavia, nelle more di un auspicabile chiarimento da parte del Legislatore, accogliendo una interpretazione analogica delle disposizioni previste dal TUEL, la procedura dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, ad avviso del Collegio, va interpretata nel senso che il termine perentorio di novanta giorni, per la ratifica da parte del Consiglio, decorre dall'adozione della proposta di legge, adottata dalla Giunta regionale con proprio atto, di ratifica della DGR di variazione di bilancio.

Tornando all'esempio della DGR n. 392 del 23/06/2020, si ritiene, pertanto, che il termine di novanta giorni decorre dall'adozione della DGR n. 546 del 06/08/2020, con cui è stata approvata la proposta di legge di ratifica da parte della Giunta.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto della novità normativa, di quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria e delle possibili interpretazioni che dalla norma in esame possono trarsi, la Sezione ritiene che, per le leggi approvate nel 2020, non si vi siano criticità tali da impattare sulla regolare applicazione della procedura di cui all'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Per il futuro, tuttavia, si raccomanda:

- una maggiore chiarezza ed esplicitazione delle ragioni di urgenza opportunamente motivata, sia nel testo della DGR sia in quello della legge di ratifica;
- la previsione del parere del Collegio dei revisori, a monte e a valle dell'intera procedura;
- la verifica del rispetto del termine perentorio di novanta giorni, per la ratifica da parte del Consiglio, delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, secondo quanto sopra riportato, fatto salvo ogni successivo ed eventuale chiarimento legislativo sul punto.

Tenuto conto, inoltre, del termine perentorio di novanta giorni previsto dalla norma e dell'eccezionalità della procedura, consentita alle Regioni solo per il 2020 e il 2021, si raccomanda di monitorare attentamente che i termini decorrenti dall'adozione della DGR di variazione di bilancio all'adozione della relativa proposta di legge giuntale siano, in ogni caso, congrui e tempestivi, onde scongiurare il pericolo che, ai novanta giorni, si aggiunga un lasso di tempo eccessivamente lungo, tale da far venire meno, di fatto, il presupposto dell'urgenza della procedura.

Con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, la Regione ha dichiarato che darà seguito alle raccomandazioni sopra riportate.

Sezione II

Le leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2020

1. I mezzi di copertura

Dall'analisi delle leggi approvate nel corso del 2020, emerge, in linea di continuità con le annualità precedenti, il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale), alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, nonché a disponibilità di bilancio.

Come per il 2019, anche nel 2020 si registra, in talune leggi, il ricorso a forme di copertura derivanti dal finanziamento con risorse europee, come sarà meglio evidenziato nell'ambito dell'analisi delle singole leggi.

Il 2020, inoltre, come già anticipato, si caratterizza per le diverse variazioni di bilancio "d'urgenza", adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

1.1 Accantonamenti iscritti nei fondi speciali

Nelle disposizioni delle leggi regionali, che si riportano nella tabella che segue, si fa ricorso agli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per la copertura dei nuovi o maggiori oneri relativi alle spese correnti o alle spese in conto capitale, come consentito dall'art. 36 del regolamento regionale di contabilità (disposizione ora trasfusa nell'articolo 41, comma 2, lett. a) della legge di contabilità n. 11/2020).

Leggi		Capitolo T27501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)		
n	art	2020	2021	2022
1	3	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	7	200.000,00		
1	8, co 29			200.000,00
1	9, co 10	50.000,00	50.000,00	
1	9, co 15	50.000,00	50.000,00	
1	10, co 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	12	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	14, co 3	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	14, co 6	100.000,00	100.000,00	
1	18, co 6	2.500.000,00	3.500.000,00	2.700.000,00
1	20, co 9	105.000,00	100.000,00	100.000,00
1	22, co 49	465.300,00		
1	22, co 72	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	22, co 83	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1	22, co 86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	22, co 98	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1	22, co 116	420.000,00	315.000,00	210.000,00
1	22, co 123	150.000,00		
1	22, co 128	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	5, co 1	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4	31, co 1		30.000,00	30.000,00
4	31, co 2	30.000,00	50.000,00	50.000,00
5	18, co 2, lett. a)		1.300.000,00	1.300.000,00
5	18, co 2, lett. b)		800.000,00	800.000,00
7	58, co 2, lett. a)		2.000.000,00	4.000.000,00
7	58, co 3, lett. a)		50.000,00	50.000,00
8	4, co 1		100.000,00	150.000,00
8	4, co 3		300.000,00	300.000,00
9	15, co 1, lett. a)		500.000,00	500.000,00
10	4	20.000,00	50.000,00	50.000,00
12	5	50.000,00	150.000,00	150.000,00
18	2	706.216,00		
20	10		150.000,00	150.000,00
21	16		300.000,00	300.000,00
22	8, co 1		100.000,00	200.000,00
22	8, co 2			30.000,00
Totale		6.141.516,00	11.285.000,00	12.560.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020

Leggi		Capitolo T28501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)		
n	art	2020	2021	2022
1	8, co 29		200.000,00	
1	20, co 9	100.000,00		
1	22, co 59	1.100.000,00		
1	22, co 60	500.000,00	500.000,00	
1	22, co 98	200.000,00		
1	22, co 156	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	31, co 1	70.000,00		
7	58, co 2, lett. b)		2.000.000,00	3.000.000,00
7	58, co 3, lett. b)	70.000,00		
8	4, co 1		1.500.000,00	2.000.000,00
9	15, co 1, lett. b)		1.150.000,00	1.400.000,00
20	10		250.000,00	250.000,00
21	16		500.000,00	500.000,00
22	8, co 2	70.000,00		
Totale		2.310.000,00	6.100.000,00	7.350.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020

Il raffronto tra l'importo dei fondi stanziati nel bilancio di previsione e quello delle nuove spese coperte con il ricorso alle risorse dei fondi stessi, ricostruito in via istruttoria, ha consentito di accertare che i relativi stanziamenti si sono dimostrati sufficienti allo scopo.

A tale proposito, si evidenzia che, con la legge n. 1/2020 (articolo 29, comma 61), che si illustrerà in seguito nel dettaglio, lo stanziamento del fondo speciale per la copertura delle spese di parte corrente, approvato con il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, è incrementato per euro 3.000.000,00 per l'anno 2020 mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie.

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI (missione 20, programma 03) T27501			
<i>Provvedimenti già in corso</i>	2020	2021	2022
<i>accantonamento per PPLRR relative ad interventi vari, comprensivo dei provvedimenti in corso</i>	6.825.000,00	12.015.000,00	15.195.000,00
FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (missione 20, programma 03) T28501			
<i>Provvedimenti già in corso</i>	2020	2021	2022
<i>accantonamento per PPLRR relative ad interventi vari, comprensivo dei provvedimenti in corso</i>	7.740.000,00	10.610.000,00	20.170.000,00
Fonte: bilancio di previsione 2020-2022 approvato con legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2019 - BURL 105, SO n. 1 del 31 dicembre 2019			

1.2. Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Copertura con riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa				
L	art.	2020	2021	2022
1	14, co 10	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1	19, co 12	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	18, co 1, lett. a)	1.641.000,00		
5	18, co 1, lett. b)	459.000,00		
5	18, co 1, lett. c)	793.000,00		
5	18, co 1, lett. d)	9.000.000,00		
5	18, co 2, lett. c)		793.000,00	793.000,00
5	18, co 2, lett. d)		9.000.000,00	9.000.000,00
7	58, co 1	10.500.000,00		
7	58, co 2, lett. a)		13.000.000,00	14.000.000,00
9	15, co 1, lett. b)		350.000,00	100.000,00
9	15, co 2		200.000,00	200.000,00
16	9		250.000,00	250.000,00
21	16		200.000,00	200.000,00
22	8, co 1		100.000,00	
Totale		25.993.000,00	26.893.000,00	27.543.000,00
Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020				

1.3. Ricorso a stanziamenti di bilancio

Copertura con stanziamenti di bilancio				
L	art.	2020	2021	2022
1	13	100.000,00		
1	19, co 12	150.000,00	150.000,00	200.000,00
1	19, co 12	150.000,00	150.000,00	200.000,00
1	19, co 12	200.000,00		
Totale		600.000,00	300.000,00	400.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020

1.4. Utilizzo di risorse di natura europea (FSE e FESR)

Anche nel 2020 il legislatore regionale ha fatto ricorso alle risorse europee dei fondi strutturali di investimento europeo SIE - nello specifico il FSE 2021-2027 ed il FESR 2014-2020 e 2021-2027, quali misure che concorrono con le altre tipologie (i fondi speciali, le riduzioni delle precedenti autorizzazioni di spesa o le disponibilità di bilancio) alla copertura degli oneri finanziari.

Si segnala la previsione contenuta nell'articolo 18, comma 4, della legge 5/2020 che per gli interventi in conto capitale destinati all'attuazione degli interventi per il sostegno alle coproduzioni internazionali (pari a complessivi euro 26.879.535,27) ricorre al POR FESR Lazio 2014-2020.

concorso Fondi strutturali di investimento europeo (SIE)		
legge	articolo	Fondo
5	18, co 4	FESR 2014-2020
20	10	FESR/FSE 2021-2027
21	16	FESR 2021-2027

1.5. Tabella delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020

leggi di ratifica DGR variazioni di bilancio ex art. 109, co 2-bis d.l. n.18/2020				
LR	DGR	Importo variazione 2020	Importo variazione 2021	Importo variazione 2022
6 del 2 luglio 2020	231 del 5 maggio 2020	341.000,00		
	241 dell' 8 maggio 2020	400.000,00		
	267 del 15 maggio 2020	6.000.000,00	4.000.000,00	
	280 del 19 maggio 2020	10.156.000,00	22.500.000,00	
	304 del 26 maggio 2020	4.176.561,13		
	totale	21.073.561,13	26.500.000,00	
15 del 19 ottobre 2020	344 del 9 giugno 2020	20.000.000,00		
	359 del 16 giugno 2020	400.000,00		
	375 del 19 giugno 2020	2.000.000,00	2.000.000,00	
	381 del 19 giugno 2020	7.855.717,90	1.400.000,00	
	392 del 23 giugno 2020	50.000,00		
	409 del 30 giugno 2020	2.000.000,00		
	448 del 14 luglio 2020	2.000.000,00		
	455 del 21 luglio 2020	450.000,00		
	456 del 21 luglio 2020	16.600.000,00		
	479 del 28 luglio 2020	3.595.000,00		
	509 del 30 luglio 2020	1.350.000,00	100.000,00	
	totale	56.300.717,90	3.500.000,00	
17 del 2 dicembre 2020	567 del 6 agosto 2020	260.000,00		
	657 del 29 settembre 2020	1.741.300,00	886.700,00	315.900,00
	658 del 29 settembre 2020	2.000.000,00		
	totale	4.001.300,00	886.700,00	315.900,00
23 del 28 dicembre 2020	686 del 6 ottobre 2020	1.716.000,00		
	718 del 13 ottobre 2020		5.000.000,00	
	768 del 3 novembre 2020	2.800.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
	795 del 5 novembre 2020	200.000,00		
	817 del 10 novembre 2020	200.000,00		
	826 del 10 novembre	150.000,00		
	totale	5.066.000,00	15.400.000,00	10.400.000,00
24 del 28 dicembre 2020	898 del 24 novembre 2020	28.000.000,00		
	917 del 27 novembre 2020	3.234.500,55		
	919 del 27 novembre 2020	2.000.000,00		
	totale	33.234.500,55		

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio

1.6. Clausole di invarianza finanziaria ed oneri non quantificati

Anche nel 2020 numerose norme contengono clausole di invarianza finanziaria ed il seguente prospetto ne riassume l'elenco. Pochissime le disposizioni che contengono oneri non quantificati, tutte riguardanti la legge 1/2020, cui si rinvia.

Sul punto, uno specifico approfondimento è stato effettuato per la legge di stabilità (n. 25/2020), per la quale sono state ricostruite tabelle *ad hoc*, in merito a tutte le coperture.

Clausole di invarianza finanziaria	
legge	articolo
1	5
1	14, co 5
1	17
1	22, co 9
1	22, co 89
1	22, co 105
1	22, co 120
2	2
5	4
5	5
5	6
6	3
8	4, co2
15	2
17	2
23	2
24	2

Oneri non quantificati	
legge	articolo
1	13
1	22, co 102

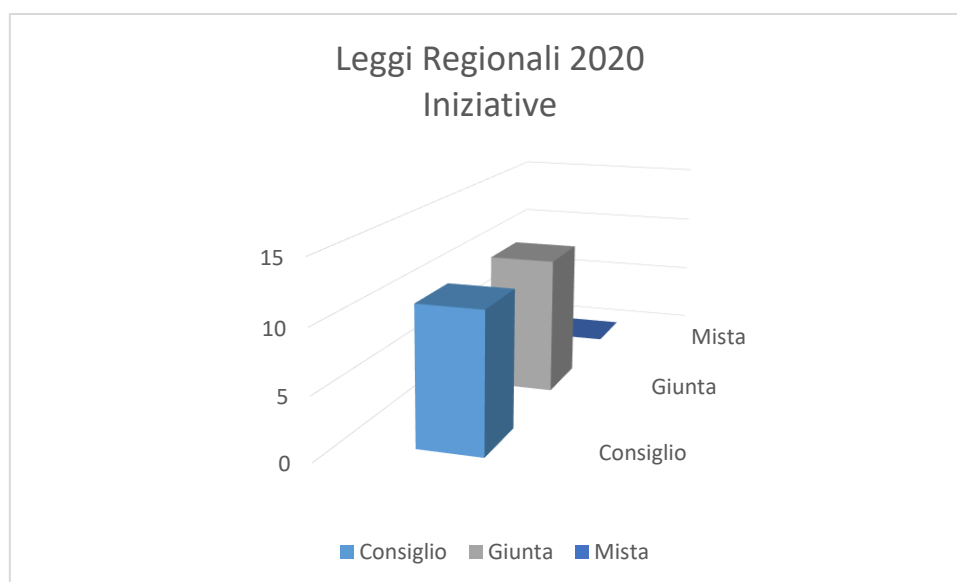
2. Le singole leggi regionali approvate nel 2020

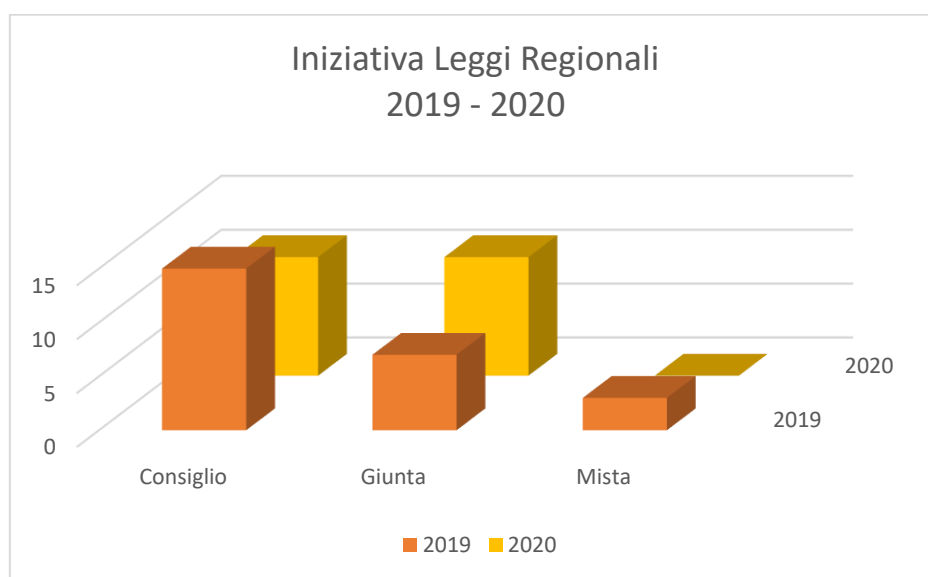
Nel corso del 2020, la Regione Lazio ha approvato n. 26 leggi, di cui n. 15 di iniziativa della Giunta regionale e n. 11 di iniziativa consiliare.

Delle n. 26 leggi regionali approvate, una riguarda il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019 (n. 13), una riguarda l'assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022 (n. 14), una la legge di stabilità 2021 (n. 25) e una il bilancio di previsione 2021-2023 (n. 26), tutte, per loro natura, rientranti nell'ambito dell'iniziativa di Giunta.

Ad esclusione, pertanto, delle suddette 4 leggi, per le restanti 22 si registra un'iniziativa di Giunta per n. 11 leggi e un'iniziativa del Consiglio per n. 11 leggi regionali.

Rispetto all'esercizio finanziario 2019 (in cui le leggi complessivamente approvate sono state n. 29), si osserva come, nel 2020, l'iniziativa legislativa tra Giunta e Consiglio sia paritetica (11-11), mentre per la precedente annualità si registrava un maggior numero di leggi (sempre escludendo le 4 leggi che, per loro natura, rientrano nell'ambito dell'iniziativa giuntale), la cui iniziativa legislativa era imputabile al Consiglio. Peraltro, nella legislazione 2019 erano presenti n. 3 leggi di iniziativa congiunta Consiglio/Giunta, dato assente nel 2020.





Le leggi regionali del 2020 - ad eccezione della legge n. 13/2020 (approvazione del rendiconto 2019), della legge n. 14/2020 (assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022) e della legge n. 26/2020 (bilancio di previsione finanziario 2021-2023) - vengono analiticamente esaminate nell'ambito della presente relazione, con un focus sull'iter seguito e sull'oggetto della legge, sugli oneri finanziari, nonché sulle valutazioni conclusioni da parte della Sezione per ciascun provvedimento normativo (ove si sia ritenuto opportuno formulare rilievi/osservazioni).

Attesa la complessità di alcune delle norme contenenti le disposizioni finanziarie, a commento di ogni singola legge, è stato elaborato un prospetto riassuntivo contenente alcune informazioni di interesse sulla quantificazione degli oneri, secondo la seguente legenda:

SC = Spesa corrente; SK = Spesa in conto capitale; Mine = minore entrata; Nfo = Istituzione nuovo Fondo; Nvs = istituzione nuova voce di spesa; IF = invarianza finanziaria; PQ = Presenza quantificazione; AQ = Assenza quantificazione.

Alla legge di stabilità 2021 (legge n. 25/2020) è dedicato un apposito paragrafo.

In calce alla presente relazione sono, infine, riportati i prospetti sulle nuove voci di spesa e sui nuovi fondi istituiti con la legislazione del 2020, nonché le schede riassuntive dei mezzi di copertura previsti. Specifici prospetti sono stati elaborati per la legge di stabilità 2021.

Elenco leggi regionali 2020

N	Data	Titolo	BURL n.	Data	iniziativa
1	27/02/2020	Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione.	17, SO n. 2	27/02/2020	Giunta
2	27/05/2020	Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del Commercio) e successive modifiche.	68	28/05/2020	Consiglio
3	17/06/2020	Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	78	18/06/2020	Consiglio
4	24/06/2020	Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo	81	25/06/2020	Consiglio
5	02/07/2020	Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo	85	07/07/2020	Giunta
6	02/07/2020	Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disponibilità sul bilancio regionale 2020-2022 delle somme accantonate per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020)	85	07/07/2020	Giunta
7	05/08/2020	Legge regionale 5 Agosto 2020 n. 7 Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia.	98	06/08/2020	Consiglio
8	07/08/2020	Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche	100	11/08/2020	Consiglio
9	07/08/2020	Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni	100	11/08/2020	Consiglio
10	12/08/2020	Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all'articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare e successive modifiche.	101	13/08/2020	Consiglio
11	12/08/2020	Legge di contabilità regionale	101	13/08/2020	Giunta
12	12/08/2020	Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea	101	13/08/2020	Consiglio
13	19/10/2020	Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019	127	20/10/2020	artt.11 e 63 d. lgs. 118/2011
14	19/10/2020	Assestamento delle previsioni di Bilancio 2020-2022	127	20/10/2020	Giunta - art. 25 Reg. cont. 26/2017
15	19/10/2020	Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	127	20/10/2020	Giunta
16	23/11/2020	Disposizioni modificative di leggi regionali	142	24/11/2020	Giunta
17	02/12/2020	Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	147	03/12/2020	Giunta
18	02/12/2020	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche	147	03/12/2020	Giunta
19	02/12/2020	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche	147	03/12/2020	Giunta
20	23/12/2020	Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale	155	29/12/2020	Consiglio
21	23/12/2020	Disciplina del sistema fieristico regionale	155	29/12/2020	Consiglio
22	23/12/2020	Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art	155	29/12/2020	Consiglio
23	28/12/2020	Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	155	29/12/2020	Giunta
24	28/12/2020	Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	155	29/12/2020	Giunta
25	30/12/2020	Legge di Stabilità regionale 2021	156, SO n. 2	31/12/2020	Giunta - art. 9 Reg. cont. 26/2017
26	30/12/2020	Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023	156, SO n. 2	31/12/2020	Giunta - art. 9 Reg. cont. 26/2017

2.1. Gli oneri delle leggi di spesa sulle missioni di bilancio

Si riportano, di seguito, due tabelle che forniscono una visione d'insieme degli oneri della legislazione 2020, l'una riguardante gli oneri complessivi delle leggi e l'altra (unitamente ad un grafico), che meglio pone in evidenza l'impatto della legislazione regionale del 2020 sulle politiche pubbliche (missioni). Tali ultimi importi sono successivamente meglio indicati in ulteriori tabelle.

Da quanto riportato nelle tabelle, emerge come risultino preponderanti le politiche pubbliche di cui alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), per l'intero triennio 2020-2022.

Rispetto alle previsioni dello scorso anno, e riportate più nel dettaglio nella precedente relazione della Sezione (deliberazione n. 51/2020/RQ), risulta confermata la rilevanza della missione 5, mentre si registra un aumento della consistenza delle risorse devolute alla missione 12, probabilmente imputabili alla crisi economico-finanziaria collegata alla pandemia da Covid-19.

ONERI COMPLESSIVI LL RR 2020			
Leggi	2020	2021	2022
1. Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione	14.485.300,00	9.905.000,00	9.200.000,00
3. Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4. Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo	100.000,00	80.000,00	80.000,00
5. Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo	38.772.535,00	11.893.000,00	11.893.000,00
7. Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia.	10.570.000,00	17.050.000,00	21.050.000,00
8. Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche		1.900.000,00	2.450.000,00
9. Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni		2.200.000,00	2.200.000,00
10. Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.	20.000,00	50.000,00	50.000,00
12. Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea.	50.000,00	150.000,00	150.000,00
16. Disposizioni modificative di leggi regionali		250.000,00	250.000,00
18. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	706.216,00		
19. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	2.768.191,00		
20. Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale		400.000,00	400.000,00
21. Disciplina del sistema fieristico regionale		1.000.000,00	1.000.000,00
22. Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art		270.000,00	230.000,00
Totale	67.622.242,00	45.348.000,00	49.153.000,00

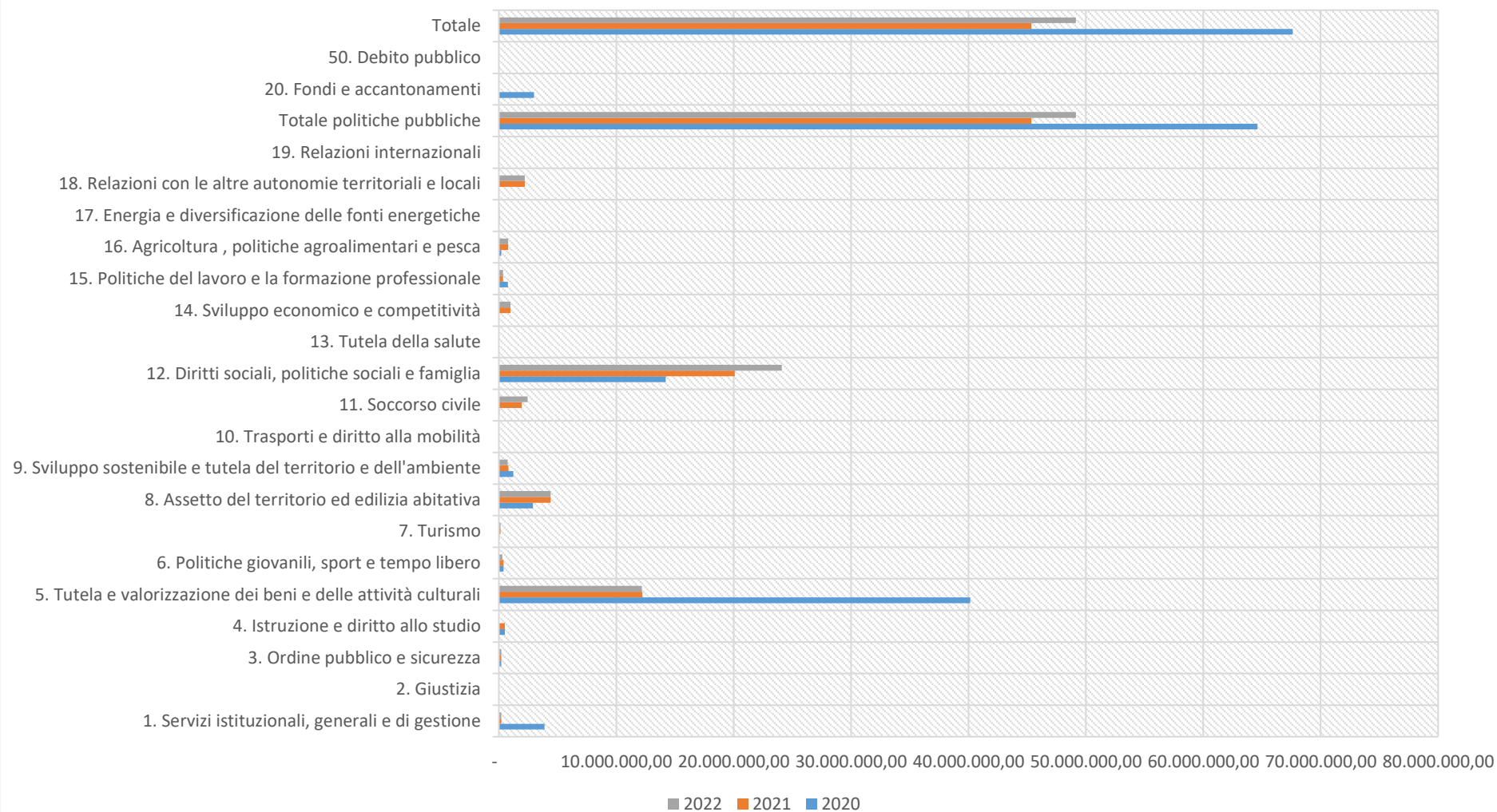
Fonte: Sezione regionale di controllo su dati delle leggi regionali 2020

codice	descrizione	2020	2021	2022
1	servizi istituzionali, generali e di gestione	3.888.997,00	200.000,00	200.000,00
2	giustizia	-	-	-
3	ordine pubblico e sicurezza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	500.000,00	500.000,00	
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	40.142.535,00	12.233.000,00	12.193.000,00
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	400.000,00	400.000,00	300.000,00
7	turismo	50.000,00	150.000,00	150.000,00
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.233.918,00	815.000,00	760.000,00
10	trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-
11	soccorso civile	50.000,00	1.950.000,00	2.450.000,00
12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.220.000,00	20.100.000,00	24.100.000,00
13	tutela della salute	21.492,00	-	-
14	sviluppo economico e competitività	-	1.000.000,00	1.000.000,00
15	politiche del lavoro e la formazione professionale	765.300,00	350.000,00	350.000,00
16	agricoltura , politiche agroalimentari e pesca	200.000,00	800.000,00	800.000,00
17	energia e diversificazione delle fonti energetiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	2.200.000,00	2.200.000,00
19	relazioni internazionali	-	-	-
	totale politiche pubbliche	64.622.242,00	45.348.000,00	49.153.000,00
20	fondi e accantonamenti	3.000.000,00	-	-
50	debito pubblico	-	-	-
	totale	67.622.242,00	45.348.000,00	49.153.000,00

Sezione regionale di controllo su dati delle leggi regionali 2020

LEGGI REGIONALI 2020

Quantificazioni oneri per missione



LLRR 2020 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2020	2021	2022
MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione			
1 (13)	100.000,00		
1 (22, co 9 e 98)	10.000,00		
1 (22, co 83)	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1 (22 co 123)	150.000,00		
1 (22 co 128)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 (31, co 1)	70.000,00	30.000,00	30.000,00
4 (31, co 2)	30.000,00	50.000,00	50.000,00
10 (4)	20.000,00	50.000,00	50.000,00
18 (2)	83.727,00		
18 (2)	558.571,00		
19 (2)	2.746.699,00		
totale	3.888.997,00	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 02 - giustizia			
totale	-	-	-
MISSIONE 03 - ordine pubblico e sicurezza			
1 (co 156)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
1 (22, co 60)	500.000,00	500.000,00	
totale	500.000,00	500.000,00	-
MISSIONE 05 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
1 (22, co 59)	1.100.000,00		
1 (22, co 86)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 (22, co 98)	250.000,00	50.000,00	50.000,00
5 (18, co 1, lett. a)	1.641.000,00		
5 (18, co 1, lett. b)	459.000,00		
5 (18, co 1, lett. c)	793.000,00		
5 (18, co 1, lett. d)	9.000.000,00		
5 (18, co 2, lett. a)		1.300.000,00	1.300.000,00
5 (18, co 2, lett. b)		800.000,00	800.000,00
5 (18, co 2, lett. c)		793.000,00	793.000,00
5 (18, co 2, lett. d)		9.000.000,00	9.000.000,00
5 (18, co 4)	26.879.535,00		
22 (8, co 1)		200.000,00	200.000,00
22 (8, co 2)		70.000,00	30.000,00
totale	40.142.535,00	12.233.000,00	12.193.000,00

LLRR 2020 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2020	2021	2022
MISSIONE 06 - politiche giovanili, sport e tempo libero			
1 (12)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1 (14, co 6)	100.000,00	100.000,00	
	400.000,00	400.000,00	300.000,00
MISSIONE 07 - turismo			
12 (5)	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	50.000,00	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa			
1 (3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1 (4, co 5)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1 (18, co 6)	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
MISSIONE 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
1 (7)	200.000,00		
1 (19, co 12)	350.000,00	150.000,00	200.000,00
1 (20, co 9)	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1 (22 co 116)	420.000,00	315.000,00	210.000,00
16 (9)		250.000,00	250.000,00
18 (2)	63.918,00		
totale	1.233.918,00	815.000,00	760.000,00
MISSIONE 10 - trasporti e diritto alla mobilità			
totale	-	-	-
MISSIONE 11 - soccorso civile			
1 (9, co 10)	50.000,00	50.000,00	
8 (4, co 1)		1.600.000,00	2.150.000,00
8 (4, co 3)		300.000,00	300.000,00
totale	50.000,00	1.950.000,00	2.450.000,00
MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1 (14, co 3)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1 (14, co 10)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1 (19, co 12)	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7 (58, co 1)	10.500.000,00		
7 (58, co 2, lett. a)		15.000.000,00	18.000.000,00
7 (58, co 2, lett. b)		2.000.000,00	3.000.000,00
7 (58, co 3, lett. a)		50.000,00	50.000,00
7 (58, co 3, lett. b)	70.000,00		
totale	14.220.000,00	20.100.000,00	24.100.000,00

LLRR 2020 quantificazione oneri per missioni			
legge (art)	2020	2021	2022
MISSIONE 13 - tutela della salute			
19 (2)	21.492,00		
totale	21.492,00	-	-
MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività			
21 (16)		1.000.000,00	1.000.000,00
totale	-	1.000.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 15 - politiche del lavoro e la formazione professionale			
1 (22, co 49)	465.300,00		
1 (22, co 72)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 (5, co 1)	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	765.300,00	350.000,00	350.000,00
MISSIONE 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
1 (8, co 29)		200.000,00	200.000,00
1 (9, co 15)	50.000,00	50.000,00	
1 (19, co 12)	150.000,00	150.000,00	200.000,00
20 (10, co 1)		150.000,00	150.000,00
20 (10, co 1)		250.000,00	250.000,00
totale	200.000,00	800.000,00	800.000,00
MISSIONE 17 - energia e diversificazione delle fonti energetiche			
1 (10, co 7)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
9 (15, co 1, lett. a)		500.000,00	500.000,00
9 (15, co 1, lett. b)		1.500.000,00	1.500.000,00
9 (15, co 3)		200.000,00	200.000,00
totale	-	2.200.000,00	2.200.000,00
MISSIONE 19 - relazioni internazionali			
totale	-	-	-
MISSIONE 20 - fondi e accantonamenti			
1 (22, co 61)	3.000.000,00		
totale	3.000.000,00		
MISSIONE 50 - debito pubblico			
totale	-		

2.2. Esame delle singole leggi regionali del 2020.

Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 194/2020 di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 789/2019). La legge, recante disposizioni varie sia a carattere ordinamentale ed organizzatorio, sia con effetti sul bilancio regionale, si compone di 23 articoli, con l’articolo 22, relativo alle disposizioni varie, composto di ben 156 commi.

Oneri finanziari e valutazioni conclusive. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 14.485.300,00 nel 2020, 9.505.000,00 nel 2021 e 9.200.000,00 nel 2022, come analiticamente esposto nel seguente prospetto.

QUANTIFICAZIONE ONERI								
Legge n. 1/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 3	SC	Nfo	PQ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8	1
art. 4	SC	Nfo	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	8	1
art. 5			IF					
art. 7	SC	Nvs	PQ	200.000,00			9	6
art. 8, co 29	SC	Nvs	PQ			200.000,00	16	1
art. 8 co 29	SK	Nvs	PQ		200.000,00		16	1
art. 9, co 10	SC		PQ	50.000,00	50.000,00		11	1
art. 9, co 15	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00		16	1
10, co 7	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17	1
art. 12	SC		PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	6	1
art. 13 (art. 7, co 1 LR 20/2007)	SC			100.000,00			1	11
art. 13 (art. 7, co 2 LR 20/2007)	SC	Nfo	AQ		n.q.		1	11
art. 14, co 3	SC	Nvs		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12	2
art. 14, co 4 e 5			IF					
art. 14, co 6	SC		PQ	100.000,00	100.000,00		6	1
art. 14, co 9 e 10	SC	Nvs	PQ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12	2
art. 17			IF					
art. 18, co 6	SC	Nfo		2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8	2
art. 19, co 12 (113 ter)	SK			150.000,00	150.000,00	200.000,00	16	1
art. 19, co 12 (113 quater)	SK			150.000,00	150.000,00	200.000,00	9	6
art. 19, co 12 (113 sexies)	SC			200.000,00			9	6
art. 19, co 12 (113 septies)	SC		PQ	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	12	2
art. 20, co 9	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9	1
art. 20, co 9	SK	Nvs	PQ	100.000,00			9	1
art. 20, co 9	SC		PQ	5.000,00			1	3
art. 22, co 9			IF					
art. 22, co 49	SC		PQ	465.300,00			15	3
art. 22, co 59	SK		PQ	1.100.000,00			5	1
art. 22, co 60	SK		PQ	500.000,00	500.000,00		4	4
art. 22, co 61			PQ	3.000.000,00			20	3
art. 22, co 72	SC	Nvs	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15	1
art. 22, co 83	SC		PQ	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	11
art. 22, co 86	SC	Nvs	PQ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5	2
art. 22, co 89			IF					
art. 22, co 98	SK	Nvs	PQ	200.000,00			5	2
art. 22, co 98	SC	Nvs	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5	2
art. 22, co 98	SC		PQ	5.000,00			1	3
art. 22, co 102			NQ					
art. 22, co 105			IF					
art. 22, co 116	SC	Nvs	PQ	420.000,00	315.000,00	210.000,00	9	3
art. 22, co 120			IF					
art. 22, co 123	SC	Nvs		150.000,00			1	3
art. 22, co 128	SC	Nvs	PQ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	3
art. 22, co 156	SK	Nvs	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3	2
totale				14.485.300,00	9.905.000,00	9.200.000,00		

Data la complessità e la varietà delle disposizioni previste nel testo di legge in esame, di seguito si riportano la descrizione degli interventi, aventi impatti finanziari, unitamente alle valutazioni sugli stessi.

La legge, a seguito di numerosi emendamenti e subemendamenti della Commissione bilancio, nel testo definitivamente approvato si compone di 23 articoli. L'articolo 22, con i suoi 156 commi, reca, a sua volta, numerose disposizioni a carattere eterogeneo.

Di tutte le disposizioni, alcune hanno effetti sul bilancio regionale, altre, aventi carattere ordinamentale ed organizzatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri.

Di seguito la descrizione delle singole disposizioni contenenti oneri finanziari con la stima, ove presente, contenuta nella relazione tecnica, tenuto conto che l'impianto del testo della proposta di legge è diverso da quello definitivamente approvato.

Articolo 1. In tale articolo è previsto che il Consorzio unico per lo sviluppo industriale e per la valorizzazione del territorio la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione (già previsto dall'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7) debba collaborare con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività territoriale degli investimenti all'interno del territorio. Nel modificare l'indicato articolo 40 della legge 7/2018, è espressamente previsto che la partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Nella RT, invero, è stata fatta una stima degli eventuali oneri derivanti dalla stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese (per un valore complessivo di 20.000,00 euro, 6.157.470,00 per l'anno 2019 ed euro 13.842.530,00 per l'anno 2020) da coprire mediante la destinazione delle risorse dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020, ma di tale stima non vi è traccia nel testo definitivo, essendosi la norma limitata alla descrizione delle nuove attività del Consorzio e non alle modalità di attuazione del Programma di attrazione degli investimenti.

Articolo 3. Tale articolo allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, apporta alcune modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio).

Si è ampliata la delega di funzioni amministrative in materia di paesaggio nei confronti dei comuni che presentano determinati requisiti, consentendo la gestione, insieme alla competente Soprintendenza, del procedimento autorizzativo ed il rilascio del provvedimento conclusivo autorizzatorio dell'intervento proposto in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Alla legge è stata aggiunta la disposizione finanziaria (art. 5 *bis*, inserito nella legge n. 8/2012) che ne quantifica gli oneri mediante l'istituzione, nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

Articolo 4. Reca la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica con delega di funzioni e compiti amministrativi.

Al comma 5 dell'articolo è stabilito che ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 a decorrere dall'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Articolo 5. In materia di procedimenti sulle varianti urbanistiche, gli oneri relativi alle attività del Commissario ad acta, intervenuto con poteri sostitutivi nel caso i Comuni risultino inadempienti nel rilascio del permesso di costruire convenzionato o del piano attuativo, sono posti a carico del Comune inadempiente.

Articolo 7. Nell'ambito del riordino dei procedimenti amministrativi concernenti le concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali, è stabilita la delega ai comuni delle

funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo e la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali.

Al comma 12 è stabilito che ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", rispettivamente, della voce di spesa: "Trasferimenti ai comuni per le funzioni delegate in materia di demanio marittimo" e della voce di spesa: "Trasferimenti ai comuni per le funzioni delegate in materia di infrastrutture su aree portuali lacuali", le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 100.000,00 ciascuna a decorrere dall'anno 2020, sono derivanti dalla corrispondente riduzione, per complessivi euro 200.000,00, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. Nella RT viene specificato che gli oneri sono a carattere continuativo. Non risulta specificato, tuttavia, l'iter logico in virtù del quale si è giunti a tale quantificazione.

Articolo 8. Disciplina il coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura. Il comma 29 stabiliva che all'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi si sarebbe dovuto provvedere mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 3, comma 48, L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, che prevede l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa: a) "Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) "Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2."

Articolo 9. Introduce una serie di modifiche volte a semplificare diversi aspetti della legislazione regionale in materia di ambiente. Il comma 9 riorganizza l'assetto delle competenze in materia di foreste, riservando alla Regione la gestione delle foreste del patrimonio regionale, che potrà essere effettuata in via diretta dalla Regione stessa o, tramite convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), da altri enti, sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali.

Tra le varie competenze, ne è prevista una avente riflessi finanziari sul bilancio regionale: La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle foreste, al fine di favorirne la relativa conoscenza nonché per migliorare il contesto ambientale e territoriale circostante. Ai relativi oneri si provvede mediante l'incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 39/2002 di cui al programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 (comma 10).

Il successivo comma 15 dell'articolo in argomento contiene modifiche alla legge per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale (legge regionale n. 75/1988). Agli oneri derivanti dalla promozione delle stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per l'attivazione di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1."

Articolo 10. Reca disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Tra le varie iniziative è prevista quella di istituire comunità energetiche (su iniziativa di comuni o di unioni di comuni o di associazioni di cittadini, mediante l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati).

Al comma 7 è stabilito che al fine di sostenere la costituzione delle comunità energetiche, tramite avviso di interesse pubblico, nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per la costituzione delle comunità energetiche", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Articolo 12. Reca modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport" e successive modifiche.

Tra le varie disposizioni è previsto che la Regione possa concedere alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attività sportiva.

Agli oneri si provvede mediante l'incremento per euro 300.000,00, a valere su ciascuna annualità 2020-2022, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2002 di cui al programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 (comma 2).

Articolo 13. Modifica la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa

locale". Tra le varie modifiche, anche la disposizione finanziaria di cui all'articolo 7: per l'anno 2020, agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), è pari a euro 100.000,00. 2. Per l'anno 2021, agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del "Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale", al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Come si evince dal comma 2, per l'anno 2021, è assente la quantificazione degli stanziamenti.

Nella RT si legge che la modifica della disposizione finanziaria si è resa necessaria oltre che per l'aggiornamento degli stanziamenti, per esigenze di uniformità nelle modalità di rappresentazione del bilancio ai sensi del d.lgs, n. 118/2011. Tuttavia, la RT sugli oneri finanziari e i mezzi di copertura è stata resa sul vecchio testo della norma (articolo 20 anziché articolo 13).

Articolo 14. Reca le disposizioni per la razionalizzazione, l'innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali.

Il comma 3 stabilisce che allo scopo di garantire il diritto allo studio e all'inclusione sociale e scolastica alle persone disabili visive ed al fine di assicurare continuità assistenziale e didattica e di definire modelli di valutazione d'impatto dei percorsi terapeutico riabilitativi, la Regione promuove attività tiflodidattica in favore dei bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché degli alunni e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio. Fermi restando gli ulteriori trasferimenti finanziari previsti ai sensi della normativa vigente, per le finalità di cui al precedente periodo, la Regione si avvale del

Centro regionale Sant' Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi, quale azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva della Regione Lazio, senza scopo di lucro, nel limite dell'autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, da iscriversi nella voce di spesa denominata: "Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio", di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Il comma 6 stabilisce che al fine di favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione sportiva e di competizioni atletiche rivolte a persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, con gli obiettivi di favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l'integrazione sociale, il volontariato transfrontaliero, nonché di combattere gli stereotipi sulla disabilità, attraverso la collaborazione di Special Olympics Italia Onlus, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) di cui al programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Il comma 9 reca modifiche alla legge sulle misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie (LR n. 7/2014). Gli oneri sono quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)", la cui autorizzazione di spesa

è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (comma 10).

Articolo 17. Reca modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale", con l'inserimento, per quanto riguarda l'obbligo di permanenza nella sede di destinazione, della clausola di non onerosità, secondo cui "dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale".

Articolo 18. Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata. Al fine di consentire la conclusione dei programmi pluriennali di realizzazione di alloggi destinati all'edilizia residenziale agevolata finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, è istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato "Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata" per la concessione di anticipazioni, al quale possono accedere le cooperative edilizie e imprese di costruzione, destinatari di contributi regionali per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale che, per cause oggettive e sopravvenute, non dispongono di accesso al credito presso istituti bancari autorizzati per la prosecuzione e la conclusione di lavori già avviati.

Comma 6: il fondo è istituito nel programma 02, "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", della missione 08, "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie". Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, rispettivamente, mediante la corrispondente riduzione per euro 2.500.000,00 per l'anno 2020, euro 3.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.700.000,00 per l'anno 2022, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e per euro 500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, mediante l'istituzione di un'apposita voce di entrata nella tipologia 200 "Riscossione

crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, riferita alle restituzioni delle anticipazioni secondo i piani quinquennali di cui al comma 3.

Si legge nella RT che la copertura finanziaria, nel rispetto delle norme generali in materia di equilibrio del bilancio regionale, è stabilita in considerazione del funzionamento dei fondi rotativi e, conseguentemente, tenuto conto del piano di restituzione quinquennale a carico degli operatori beneficiari dell’anticipazione, ha previsto l’istituzione di un apposito capitolo di entrata.

Articolo 19. Tale articolo è dedicato, genericamente, alle semplificazioni normative contabili.

Il comma 12 inserisce dopo il comma 113 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) i seguenti commi:

“113 bis. Al fine di potenziare gli investimenti nelle aziende zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, migliorando ed incrementando la produzione e la qualità delle carni suine e le condizioni economiche dei predetti territori, la Regione concede contributi agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli e associati, che allevano specie e razze suine di interesse zootecnico. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

113 ter. Per le finalità di cui al comma 113 bis, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

113 quater. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del vigente “Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)”, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l’anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

113 quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di assistere gratuitamente a manifestazioni di carattere artistico, ludico e sportivo, la Regione concede dei contributi in favore dei comuni finalizzati all’organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo.

113 sexies. Per le finalità di cui al comma 113 quinquies, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.

113 septies. All’articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, e successive modifiche le parole: “in età evolutiva prescolare”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”. Per le finalità di cui al presente comma si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della l.r. 7/2018 di cui all’Allegato B alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”. Per tale intervento, gli importi non sono contenuti nella legge, ma viene operato un rinvio alla legge 28/2018 che li quantificano (1.900.000,00 nel 2020 e 1.300.000,00 nel 2021 e 2022).

Articolo 20. Disciplina la Fondazione di partecipazione “Tevere per Tutti”. Agli oneri derivanti dalla Fondazione si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, rispettivamente, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa: a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Tevere per Tutti””, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2; b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione “Tevere per Tutti””, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020- 2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Nella RT gli oneri sono quantificati, ma manca la specifica dell’iter logico per giungere alla quantificazione prevista.

Articolo 22. Dedicato a disposizioni varie, alcune delle quali hanno riflessi sul bilancio regionale e precisamente quelle contenute nei commi 49, 59, 60, 61, 72, 83, 86, 98, 102, 116, 123, 128 e 156:

Comma 49. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 (che modifica il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari) si provvede mediante l’incremento, per un importo pari ad euro 465.300,00 per l’anno 2020,

delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Comma 59. All’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 24/2019 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), di cui al programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 1.100.000,00 per l’anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

Comma 60. All’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6/2018 – Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (interventi in c/capitale), di cui al programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.

Comma 61. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese di parte corrente”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022), è incrementato per euro 3.000.000,00 per l’anno 2020 mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2019, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Comma 72. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 69 a 71 (la Regione Lazio stipula apposita Convenzione con ABI per l'attivazione di finanziamenti a favore dei lavoratori di aziende in crisi, al fine di attenuare il disagio economico dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e senza oneri aggiuntivi a loro carico) si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative all'anticipazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Comma 83. Agli oneri derivanti dalle campagne di informazione e sensibilizzazione di modelli di consumo e acquisto improntati a criteri di solidarietà e per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, si provvede nell'ambito del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al Programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Comma 86. Agli oneri derivanti dall'attività di promozione dell'istituzione dell'Orchestra Europea della Regione Lazio (OERL), si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative all'Orchestra Europea della Regione Lazio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Comma 98. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla Fondazione Vulci (che concorre alla promozione di iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo della cultura, quale contributo alla crescita della collettività) si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", rispettivamente, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vulci", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Vulci", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante l'integrazione del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

Comma 102. All'attuazione del processo di innovazione digitale per la competitività del sistema produttivo, attraverso il programma denominato Digital Impresa Lazio, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nell'ambito del "Fondo speciale per lo sviluppo e le occupazioni (parte corrente)", di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Comma 116. Agli oneri derivanti dal contributo economico di cui al comma 114, lettera c) (ai lavoratori di Lazio Ambiente S.p.A. non ricollocati o riassegnati che, all'entrata in vigore della legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la società riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente) si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio Ambiente Spa", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 315.000,00 per l'anno 2021 ed euro 210.000,00 per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. Per l'anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Per tale previsione, si ribadisce che, anche alla luce delle criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione n. 15/2021/VSG, la Regione, in sede istruttoria, ha reso edotto il Collegio di una proposta, da parte del Direttore regionale del personale, di abrogazione dei commi 114 e 116 dell'art. 22, in sede di proposta di legge collegata alla manovra di bilancio. In tal modo, si sanerebbero le criticità relative all'assegnazione temporanea di personale "privato" presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché quelle relative ad un contributo economico regionale (per la fuoriuscita volontaria del personale che abbia compiuto i 64 anni di età) non in linea con le previsioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016. Con successiva nota prot. Cdc 4791 del 18/06/2021, la Regione, nel dare riscontro allo schema di relazione approvato nella Camera di consiglio dell'8 giugno 2021, ha fatto presente che *"al fine di risolvere la questione Lazio Ambiente S.p.A., la Giunta regionale ha provveduto ad approvare con deliberazione del 14 maggio 2021, n. 254, la proposta di legge regionale concernente "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di*

leggi regionali”, recante all’articolo 41, comma 4, l’abrogazione, tra l’altro, dei commi 114 e 116 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1”.

Ciò posto, in definitiva, tenuto conto delle previsioni di cui alla DGR n. 71/2020 e delle criticità emerse nella deliberazione della Sezione n. 15/2021/VSG sopra menzionata, la Sezione, nel prendere atto dell’aggiornamento fornito e nell’auspicare il superamento delle problematiche in parola, si riserva, in sede di parificazione del rendiconto regionale, ogni verifica sulla spesa di personale per le assegnazioni temporanee effettuate presso le strutture regionali (di cui al comma 114, lett. b).

Comma 123. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Comma 128. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Lazio in qualità di “aderente istituzionale” alla Fondazione istituzionale della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle

medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Comma 156. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di progetti sperimentali per l’installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, finalizzati a contrastare i fenomeni di criminalità ai danni degli operatori dei mezzi medesimi ed a tutelarne la relativa incolumità, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di progetti sperimentali per l’installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

In conclusione, la legge si presenta complessa, confusa e di difficile lettura, non solo per la eterogeneità dei suoi contenuti, ma anche per la sua struttura, che rinvia a precedenti disposizioni normative, a cui vengono apportate modifiche. La RT non conferisce la chiarezza necessaria alle numerose previsioni di carattere finanziario inserite, limitandosi ad una, talvolta incompleta, disamina degli stanziamenti previsti, senza alcun chiarimento o precisazione in merito all’iter logico-giuridico seguito per arrivare alle specifiche quantificazioni adottate. È dirimente, pertanto, che la Regione ponga maggiore attenzione all’accuratezza delle RT, specie nelle ipotesi di leggi “complesse”, come quella in esame (vd. Corte cost. n. 235/2020).

Legge regionale 27 maggio 2020, n. 2 “Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del Commercio) e successive modifiche”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 215/2019, di iniziativa consiliare.

Oneri finanziari. La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, prive di effetti finanziari sul bilancio regionale, modificative dell’articolo 34 della l.r. n. 22/2019, relativo alle vendite di fine stagione e alle vendite promozionali. In particolare, la legge prevede disposizioni in deroga alle procedure per le vendite di fine stagione e per quelle promozionali, al fine di fronteggiare la crisi del sistema economico causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’art. 2 prevede che dalla legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale (clausola di non onerosità inserita con un emendamento).

Legge n. 2/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 2			IF					

Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica al TU del commercio finalizzata a favorire la ripresa delle attività commerciali ogni qualvolta si presentino situazioni di emergenza deliberate a livello statale, come nel caso dell’emergenza Covid-19, la cui gravità determini nel territorio situazioni di crisi economica, sociale o sanitaria.

Legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 131/2019, di iniziativa consiliare.

La legge reca disposizioni finalizzate a promuovere interventi di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione, in riferimento al fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “*revenge porn*”¹), con effetti finanziari sul bilancio regionale.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 150.000,00 nel 2020, 200.000,00 nel 2021, 200.000,00 nel 2022.

Legge n. 3/2020 Articoli	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 5, comma 1	SC	Nfo	PQ	150.000,00	200.000,00	200.000,00	15	2
totale				150.000,00	200.000,00	200.000,00		

La disposizione finanziaria (articolo 5) è stato oggetto di due emendamenti, durante l’iter di approvazione della legge. Il testo approvato prevede che agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la prevenzione ed il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso”, la cui autorizzazione di spesa, complessivamente pari a euro 150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

1. Una quota pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, delle risorse relative al fondo di cui al comma 1, è destinata al sostegno nei confronti dei soggetti del terzo settore di cui all’articolo 3, che svolgono attività di prevenzione, assistenza e tutela legale, nei confronti delle vittime del reato di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.

¹ Si tratta della condivisione di materiale sessualmente esplicito tramite il web, i social network e i mezzi di messaggistica istantanea senza il consenso della vittima.

2. Per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e delle operatrici sanitarie previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Nella RT, in merito al primo emendamento, si legge che le risorse predette sono state stimate "in considerazione degli interventi che si intendono realizzare" previsti, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 2, in particolare per quel che concerne le campagne di sensibilizzazione e di informazione da svolgersi anche presso gli istituti scolastici (nuovi oneri di parte corrente, per complessivi euro 100 mila per il 2020 e 150 mila per il 2021 e 2022) ed all'articolo 3, in relazione ai contributi per il sostegno nei confronti dei soggetti del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, assistenza e tutela legale, nei confronti delle vittime del reato di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (nuovi oneri di parte corrente, per euro 50 mila per ciascuna annualità del triennio 2020-2022).

La legge, all'articolo 2, comma 1, lett. h), istituisce un Osservatorio sul revenge porn che include rappresentanti della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni, e che si riunisce almeno due volte l'anno per fare audizioni coinvolgendo anche le vittime. L'osservatorio è obbligato a pubblicare un report annuale su tutte le azioni svolte e sui numeri raggiunti da far pervenire al dipartimento nazionale per le pari opportunità per poterli confrontare anche con le altre Regioni.

Per quel che concerne le attività di formazione e aggiornamento è stato stabilito nella RT di farvi fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale, provvedendo ad esempio nell'ambito del budget annualmente destinato alla formazione per il tramite dell'istituto "Arturo Carlo Jemolo", o della società Lazio Crea S.p.A, secondo le modalità previste da apposite convenzioni.

Nella RT, in merito al secondo emendamento, si chiarisce che si è ritenuto di modificare il comma 1 della norma finanziaria della PL n. 131/2019, iscrivendo l'istituendo fondo nel

programma 02 (formazione professionale) della missione 15 (politiche del lavoro e la formazione professionale) del bilancio regionale, al fine di privilegiare il carattere formativo degli interventi previsti nell'ambito della medesima proposta di legge.

Valutazioni conclusive. La Sezione osserva che, con riferimento alla determinazione degli oneri previsti, manca una specifica circa le ragioni e il percorso logico-giuridico che hanno condotto alla quantificazione indicata nella disposizione normativa in esame.

Con riferimento, inoltre, all'istituzione dell'Osservatorio sul *revenge porn* (che include rappresentanti della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni), sarebbe stato opportuno specificarne meglio l'impatto finanziario, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), con particolare riguardo ad un eventuale rimborso delle spese. Si parla, in linea generale, di rappresentanti di province e comuni (la norma prevede solo la partecipazione a titolo gratuito, senza nulla prevedere in merito ai rimborsi spese. Ad esempio, nella legge n. 7/2020, all'art. 47, comma 4, questa specifica viene fatta). Viene genericamente stabilito, difatti, che i soggetti dell'Osservatorio (che possono essere rappresentanti istituzionali, forze dell'ordine, giuristi, insegnanti, esponenti delle università, psicologi, aziende sanitarie locali, Istituto nazionale di statistica) partecipano a titolo gratuito e, sul punto, nulla viene specificato nella RT. Si suggerisce, in proposito, di utilizzare formule quanto più chiare e omnicomprensive, del tipo *“la sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, pertanto non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”*.

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 4 “Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 183/2019, di iniziativa consiliare.

La legge reca norme principalmente a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio volte a disciplinare l’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, oltre che i referendum abrogativo, propositivo e consultivo, nel rispetto di quanto stabilito dalla Statuto regionale. Gli articoli 1, comma 2 (istituzione del Portale della partecipazione) e 27 (Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria), producono effetti finanziari sul bilancio regionale.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 100.000,00 nel 2020, 80.000,00 nel 2021, 80.000,00 nel 2022.

Legge n. 4/2020 Articoli	SC/SK/Mine	Nfq/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 31, co 1	SC	Nvs	PQ		30.000,00	30.000,00	1	7
art. 31, co 1	SK	Nvs	PQ	70.000,00			1	7
art. 31, co 2	SC	Nvs	PQ	30.000,00	50.000,00	50.000,00	1	7
totale				100.000,00	80.000,00	80.000,00		

L’articolo 31 reca le disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due apposite voci di spesa:

- “Spese relative al Portale della partecipazione – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2021 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
- “Spese relative al Portale della partecipazione – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 70.000,00, per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

Agli oneri derivanti dall'articolo 27 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 della missione 01, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Spese per la comunicazione istituzionale relativa alle campagne referendarie", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

Valutazioni conclusive. Nella RT gli oneri relativi al Portale della partecipazione sono stimati in base alle risorse normalmente impiegate per la creazione di un portale informatico (per la parte software), unitamente agli importi necessari per la manutenzione (70.000,00 + 30.000,00).

Con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di propaganda, che includono anche la stampa di opuscoli, gli stessi sono stati quantificati in euro 30.000 per il 2020 e in euro 50.000 per il 2021 e il 2022. Non risulta, tuttavia, alcuna specifica circa le ragioni che hanno condotto a tale quantificazione, salvo chiarire che la diversificazione degli oneri, tra il 2020 e il 2021/2022, tiene conto *"dell'anno in corso e delle procedure previste per l'attuazione delle specifiche norme"*. La RT, in definitiva, risulta parzialmente carente in termini di analiticità e ricostruzione logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri.

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 174/2019, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 455/2019).

La legge reca disposizioni finalizzate a disciplinare il sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo, con effetti finanziari sul bilancio regionale, in sostituzione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo), razionalizzando e semplificando l’azione della Regione in materia, tenuto conto della legge n. 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 38.772.532,00 nel 2020, 11.893.000,00 nel 2021, 11.893.000,00 nel 2022.

Legge n. 5/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 4			IF					
art. 5			IF					
art. 6			IF					
art. 18, co 1, lett. a)	SC		PQ	1.641.000,00			5	2
art. 18, co 1, lett. b)	SC		PQ	459.000,00			5	2
art. 18, co 1, lett. c)	SC		PQ	793.000,00			5	2
art. 18, co 1, lett. d)	SK		PQ	9.000.000,00			5	2
art. 18, co 2, lett. a)	SC	Nfo	PQ		1.300.000,00	1.300.000,00	5	2
art. 18, co 2, lett. b)	SC	Nvs	PQ		800.000,00	800.000,00	5	2
art. 18, co 2, lett. c)	SC	Nvs	PQ		793.000,00	793.000,00	5	2
art. 18, co 2, lett. d)	SK	Nfo	PQ		9.000.000,00	9.000.000,00	5	2
art. 18, co 4	SK		PQ	26.879.535,00			5	3
totale				38.772.535,00	11.893.000,00	11.893.000,00		

Gli articoli 4 , 5 e 6 contengono clausole di invarianza finanziaria.

L’articolo 18 contiene disposizioni finanziarie:

Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all’annualità 2020 si provvede:

- a) in riferimento agli interventi di parte corrente in materia di cultura cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 2, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo), iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", pari a complessivi euro 1.641.000,00;
- b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio", mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento dell'articolo 24 bis della l.r. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 459.000,00;
- c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Cinema per Roma", mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Cinema per Roma), iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 793.000,00;
- d) in riferimento agli interventi in conto capitale di cui all'articolo 8, relativi al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 2 "Spese in conto capitale", pari ad euro 9.000.000,00.

Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall'approvazione del documento programmatico triennale 2021-2023 e del piano annuale 2021 di cui agli articoli 10 e 11, si provvede, rispettivamente:

- a) in riferimento agli interventi di parte corrente di cui all'articolo 2, mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, del "Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente, per euro 1.150.000,00 dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012, di cui al programma 02 della missione

05, titolo 1 e per euro 150.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, della voce di spesa denominata "Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 800.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012 di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1 e, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, della voce di spesa denominata "Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Cinema per Roma", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 793.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012 di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1;

d) in riferimento agli interventi in conto capitale di cui all'articolo 8, mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 2, del "Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 2.

Agli oneri relativi all'annualità 2023, derivanti dall'approvazione del documento programmatico triennale 2021-2023 di cui all'articolo 10, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui al comma 2, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

Al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 8, con particolare riguardo a quelli relativi al sostegno alle coproduzioni internazionali, concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all'Asse 3 "Competitività", Azione - POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" della missione 05, titolo 2, pari a complessivi euro 26.879.535,27 per l'anno 2020.

Valutazioni conclusive. Si accoglie con favore l'inserimento, nel testo di legge, di una clausola valutativa (art. 14), volta ad effettuare un monitoraggio sui risultati conseguiti, che tenga conto, *inter alia*, delle risorse stanziata ed erogate in relazione alle varie tipologie di interventi, con indicazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari.

Nella RT si legge che, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale competente, e tenuto conto del Documento Programmatico Triennale 2018-2020 e dei Programmi Operativi Annuali del Cinema e dell'Audiovisivo 2018, 2019 e 2020², gli stanziamenti previsti nella norma finanziaria, che operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017, corrispondono in buona parte alle risorse regionali già impegnate/bollinate sul bilancio regionale in riferimento a leggi di spesa per le quali è prevista l'abrogazione, ovvero derivano dal prelevamento dal fondo speciale di parte corrente.

Per gli interventi in conto capitale (art. 8), con particolare riferimento al sostegno alle coproduzioni internazionali, si prevede il concorso di risorse provenienti dai fondi comunitari, già iscritte in bilancio, per un ammontare complessivo di euro 26.879.535,27. Atteso che il concorso delle risorse europee non è eventuale ("*...concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020..*"), si raccomanda un monitoraggio dell'utilizzo delle stesse, tenuto conto delle specifiche regole che presidiano il loro utilizzo,

² Rispettivamente D.GG.RR. n. 611/2017, n. 440/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 199/2019 ed attuata dalla D.G.R. n. 416/2019, e DEC n. 33/2019.

in termini di ammissibilità della spesa e di controlli e verifiche da parte delle Autorità di Audit e della Commissione europea.

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 6 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disponibilità sul bilancio regionale 2020-2022 delle somme accantonate per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020)”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 220/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 316/2020), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Oneri finanziari. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 3 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Le cinque variazioni di bilancio oggetto di ratifica sono a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, per complessivi euro 21.073.561,13, per l’anno 2020 e per complessivi euro 26.500.000,00, per l’anno 2021.

Gli oneri di seguito previsti sono stati indicati ad invarianza finanziaria.

Legge n. 6/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 3			IF					

Valutazioni conclusive. Per le considerazioni, più generali, del Collegio sull’applicazione dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia a quanto evidenziato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 99/2019, di iniziativa consiliare.

La legge reca disposizioni finalizzate a riordinare gli interventi in favore dell’infanzia, con effetti finanziari sul bilancio regionale, con particolare riferimento al sistema di educazione e di istruzione, in sostituzione della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido).

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 10.570.000,00 nel 2020, 17.050.000,00 nel 2021, 21.950.000,00 nel 2022.

Legge n. 7/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 58, co 1	SC		PQ	10.500.000,00			12	1
art. 58, co 2, lett. a)	SC	Nfo	PQ		15.000.000,00	18.000.000,00	12	1
art. 58, co 2, lett. b)	SK	Nfo	PQ		2.000.000,00	3.000.000,00	12	1
art. 58, co 3, lett. a)	SC	Nvs	PQ		50.000,00	50.000,00	12	1
art. 58, co 3, lett. b)	SK	Nvs	PQ	70.000,00			12	1
totale				10.570.000,00	17.050.000,00	21.050.000,00		

L’articolo 58 reca le disposizioni finanziarie:

Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all’annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a 10.500.000,00 euro.

Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall’approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente di cui all’articolo 12, commi 1, lettere h), n) e o), 3 e 4, e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 47, 50, commi 2 e 3, e 51, mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 1, del “Fondo per gli interventi del sistema

integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 15.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 18.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 13.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 14.000.000,00 euro per l'anno 2022, in riferimento all'autorizzazione di spesa della l.r. 59/1980, di cui al programma 01 della missione 12, titolo 1 e per 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 4.000.000,00 euro per l'anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 12, comma 5, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 3.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettere f) e g), e 48, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titoli 1 e 2, di due apposite voci di spesa:

c) “Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

d) “Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari a 70.000,00 euro, per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

Agli oneri relativi all'annualità 2023, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del

bilancio di regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

Al finanziamento degli interventi derivanti dalla presente legge concorrono le risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 65/2017.

Valutazioni conclusive. La RT, che accompagna l'emendamento alla norma finanziaria, si presenta dettagliata e articolata. Si valuta positivamente l'inserimento della clausola valutativa (art. 53), per il monitoraggio sull'attuazione della legge, avente ad oggetto, *inter alia*, le risorse stanziare e quelle utilizzate per i vari interventi. Sul punto, tenuto anche conto del notevole impatto finanziario delle previsioni normative in esame, si evidenzia l'estrema rilevanza di una clausola di monitoraggio degli effetti finanziari.

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 134/2019, di iniziativa consiliare.

La legge apporta diverse modifiche alla disciplina regionale in materia di protezione civile stabilita dalla l.r. n. 2/2014, alcune esclusivamente a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, altre aventi effetti finanziari sul bilancio regionale.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 1.900.000,00 nel 2021 e 2.450.000,00 nel 2022.

Legge n. 8/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 4, comma 1	SC		PQ		100.000,00	150.000,00	11	1
art. 4, comma 1	SK		PQ		1.500.000,00	2.000.000,00	11	1
art. 4, comma 2			IF					
art. 4, comma 3	SC		PQ		300.000,00	300.000,00	11	1
totale				-	1.900.000,00	2.450.000,00		

Articolo 4 reca le disposizioni finanziarie:

Per gli anni 2021 e 2022, alla realizzazione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), si provvede mediante l’incremento del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, rispettivamente, di 100.000,00 euro per l’anno 2021 e di 150.000,00 euro per l’anno 2022, in riferimento al titolo 1 “Spese correnti” e di 1.500.000,00 euro per l’anno 2021 e 2.000.000,00 di euro per l’anno 2022, in riferimento al titolo 2 “Spese in conto capitale”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. Per l’anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base

alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n).

Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Al fine di garantire la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5 della l.r. 2/2014, finalizzati alla copertura degli oneri di natura fiscale relativi ai mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 2/2014, ivi compreso il rimborso a titolo di acconto da concedersi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), è disposto l'incremento di 300.000,00 euro, per ciascuna annualità 2021 e 2022, del programma 01 della missione 11, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

Il comma 2 dell'articolo in esame contiene una clausola di invarianza finanziaria, le altre disposizioni sono state oggetto di vari emendamenti, sia negli importi che nell'individuazione dei mezzi di copertura, come da relazione tecnica allegata.

Valutazioni conclusive. A seguito degli emendamenti presentati nel corso dell'iter legislativo, nella RT si legge che la stima degli oneri finanziari, per gli interventi concernenti il "nuovo" Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'articolo 13 della l.r. n. 2/2014 (con validità triennale), è stata effettuata in via prudenziale secondo una programmazione di medio periodo, accantonando nel bilancio regionale quelle somme relative alle annualità 2021 e 2022 che, sulla base delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente, sono da destinarsi principalmente all'acquisto di mezzi ed attrezzature ed alla realizzazione di lavori infrastrutturali (spesa in conto capitale), nonché alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato ed all'acquisto di beni e servizi (spesa di parte corrente). Va tenuto in considerazione che nell'ambito della stima degli oneri sono ricomprese anche le spese per l'istituzione di Centri

polifunzionali di prossimità di protezione civile (CPP) che, a seguito dell'emendamento n. P6-243 e della relativa riformulazione, sono parte integrante del Programma triennale.

Ciò posto, vengono quantificati gli oneri in parola, suddividendo gli stessi tra spese in conto capitale e spese in conto corrente e, in proposito, un maggior dettaglio delle ragioni sottese a tale stima e quantificazione avrebbe reso la relazione più chiara, a prescindere dalla distinzione tra spese in conto capitale e in conto corrente.

Con riferimento alla copertura degli oneri di natura fiscale relativi ai mezzi in dotazione o in uso alle Organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, la stima degli oneri è stata effettuata tenuto conto dell'elenco dei mezzi di proprietà delle Organizzazioni di volontariato censite sulla piattaforma dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile (totale di n. 1041 mezzi tra mezzi pesanti e mezzi leggeri), iscritte nell'elenco territoriale regionale.

In tale ultima ipotesi, la RT indica parzialmente l'iter logico seguito per la quantificazione degli oneri, individuando la base di riferimento del calcolo, senza tuttavia chiarire nello specifico come si è giunti alla quantificazione finale.

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 200/2019, di iniziativa consiliare.

La legge dispone interventi finalizzati a promuovere e favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni (con popolazione residente fino a 5.000 abitanti), aventi effetti finanziari sul bilancio regionale, anche attraverso l’adozione di un apposito Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 2.200.000,00 nel 2021 e 2.200.000,00 nel 2022.

Legge n. 9/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 15, co 1, lett. a)	SC	Nfo	PQ		500.000,00	500.000,00	18	1
Art. 15, co 1, lett. b)	SK	Nfo	PQ		1.500.000,00	1.500.000,00	18	1
Art. 15, co 3	SK	Nfo	PQ		200.000,00	200.000,00	18	1
totale					2.200.000,00	2.200.000,00		

L’articolo 15 contiene le seguenti disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente” e del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a complessivi 500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a complessivi 1.500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti:

a) per la parte corrente, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) per la parte in conto capitale, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 350.000,00 euro, per l’anno 2021 e 100.000,00 euro, per l’anno 2022, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7,

commi da 36 a 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) e per 1.150.000,00 euro, per l'anno 2021 e 1.400.000,00 euro, per l'anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla prestazione dei servizi essenziali nonché a valorizzare le istituzioni scolastiche con sede nei medesimi comuni, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 150.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 400.000,00 euro, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale;

b) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla riqualificazione del proprio territorio e alle misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono del medesimo territorio, gli interventi in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e le iniziative a carattere turistico-ricettivo, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale:

c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la sola parte corrente:

d)) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere il processo di ammodernamento informatico dei piccoli comuni, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, concernenti gli incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01

della missione 18, titolo 2, del “Fondo per sostenere il reddito di residenza attiva”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07 della missione 09, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della l.r. 28/2019.

Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 della missione 16, titoli 1 e 2;
- b) legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2;
- c) legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 (Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1;
- d) legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;
- e) legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2;
- f) articolo 1, commi 13 e 13-bis, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a nuove disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, la cui autorizzazione

di spesa è a valere sul programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 e 2 e sul programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2;

g) articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 della missione 18, titolo 2;

h) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli da 59 a 61, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2:

i) legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2:

l) legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, la cui autorizzazione di spesa è a valere sul programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 e 2.

Valutazioni conclusive. La RT evidenzia che la stima degli oneri è effettuata in via prudenziale *“cercando di garantire un primo importante accantonamento di risorse tenuto conto delle disponibilità nel bilancio regionale 2020-2022 e in considerazione delle risorse previste nell’ambito della programmazione 2021-2027, in fase di definizione”*.

Nella RT, inoltre, sono specificate le risorse poste a copertura degli interventi, senza, tuttavia, specificare le ragioni della loro quantificazione, se non mediante un generico riferimento ad un principio di prudenza e alle disponibilità presenti a bilancio. Per quanto riguarda il concorso delle risorse previste nell’ambito della programmazione 2021-2027, il

richiamo alle stesse, oltre a non essere previsto nel testo di legge approvato, risulta, ad oggi, piuttosto aleatorio e indeterminato.

Da ultimo, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 10 della legge, relative alla mancata applicazione della maggiorazione dell'aliquota IRAP per le nuove imprese operanti esclusivamente nei territori dei piccoli comuni, nella RT si legge che tale operazione è qualificabile come una rinuncia al maggior gettito fiscale, per la quale non è necessario provvedere alla specifica copertura finanziaria. Sul punto, pur tenuto conto che trattasi di risorse non scontate a bilancio, si raccomanda alla Regione di verificare gli impatti delle previsioni in parola sui futuri esercizi, soprattutto alla luce di potenziali comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 “Istituzione della Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare e successive modifiche”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 121/2019, di iniziativa consiliare.

La legge (art. 1) prevede l’istituzione della Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, da celebrarsi ogni anno il 29 ottobre, data di istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) che ha rappresentate al suo interno tutte le forze di polizia. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuovono iniziative idonee a riconoscere l’alto valore civile e morale degli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere.

L’articolo 2 prevede modifiche alla legge regionale n. 6/2002, relativamente al sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, per la dirigenza e il personale regionale. Le stesse attengono, essenzialmente, alla modifica organizzativa riguardante il ruolo del Segretariato generale all’interno della Giunta.

L’articolo 3, infine, prevede una modifica all’art. 81 della legge regionale n. 7/2018 relativo all’istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione. La modifica in esame, in particolare, riguarda la durata in carica della commissione, che passa da diciotto a trenta mesi.

Tali disposizioni normative producono effetti finanziari sul bilancio regionale.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 20.000,00 nel 2020, 50.000,00 nel 2021 e 50.000,00 nel 2022.

Legge n. 10/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 4	SC	Nfo	PQ	20.000,00	50.000,00	50.000,00	1	11
totale				20.000,00	50.000,00	50.000,00		

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per le iniziative della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere", alla cui autorizzazione di spesa, pari a 20.000,00 euro per l'anno 2020 e a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Valutazioni conclusive. Nella RT - la cui struttura risulta maggiormente articolata e dettagliata, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 1 - si legge che la stima degli oneri finanziari è stata effettuata in via previsionale in considerazione delle risorse che possono essere messe a disposizione a fronte di interventi di questo tipo (iniziative e manifestazioni a carattere culturale da effettuarsi nell'arco di una giornata, con relativa produzione di materia divulgativo ed attività comunicative; spese per l'acquisto di beni e servizi), tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale al momento dell'esame della PL in oggetto, senza, pertanto, effettuare alcuna valutazione a monte delle risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla legge.

Non risulta, inoltre, riferimento alcuno alle previsioni di cui agli artt. 2 e 3. In linea generale, la legge riguarda argomenti totalmente diversi e scollegati tra di loro. Peraltro, manca, sia nella relazione tecnica sia nel testo di legge, un riferimento all'invarianza finanziaria degli artt. 2 e 3, per i quali, difatti, non risultano presenti né la quantificazione di oneri né la specifica clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo, se tale invarianza finanziaria può anche dedursi per quanto riguarda le modifiche di carattere organizzativo relative alla struttura del segretariato generale, tale ragionamento non vale per le previsioni dell'art. 3, in merito alla durata in carica (da 18 a 30 mesi) della commissione speciale sui piani di zona. Sul punto, difatti, sarebbe stato utile specificare se, dalla proroga della durata in carica della commissione, derivano, o meno, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

In proposito, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha fatto presente che *“Con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 della legge in oggetto si rappresenta che gli stessi sono stati introdotti con emendamenti e subemendamenti nel corso dei lavori consiliari, il che ha reso più difficoltoso, in tale sede, provvedere alla valutazione sulla non onerosità ed al conseguente inserimento di un’apposita clausola. Ciò non di meno, con specifico riferimento all’articolo 3, può essere utile evidenziare come la disposizione in esame si sia limitata a prorogare la durata della commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione, rispetto alla quale il comma 7 dell’articolo 81 della l.r. n. 7/2018 già prevedeva l’insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale”*.

Ciò posto, si ribadisce, in ogni caso, che, per una maggiore trasparenza delle relazioni, nonché dei testi di legge, un chiarimento in proposito sarebbe stato opportuno, attesa la necessità di corredare, con idonea motivazione e valutazione, ogni previsione che comporti, o meno, oneri a carico della finanza regionale.

Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 213/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 92/2020).

Oneri finanziari. Come si legge nella relazione illustrativa e nella RT, dalla legge non derivano oneri a carico della finanza regionale, atteso che la legge contiene norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, costituenti il quadro generale per la gestione del bilancio regionale, nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, dello Statuto regionale, della legge n. 196/2009 e del d.lgs. n. 118/2011 e relativi principi generali e applicativi.

Valutazioni conclusive. Sulla nuova legge di contabilità regionale, per le valutazioni, più generali, del Collegio, si rinvia a quanto indicato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 12 “Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 192/2019, di iniziativa consiliare.

In base all’articolo 2, a decorrere dal 2020, ha luogo annualmente, sull’isola di Ventotene, la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”, nell’ambito della settimana della cultura europea della Regione istituita dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche.

La Giunta regionale, inoltre, sentita la commissione competente in materia di affari europei, stabilisce annualmente il programma degli interventi, promuovendo iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene, concorrendo, mediante concessione di contributi, alla realizzazione di studi, ricerche, filmati ecc..., prevedendo l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa, promuovendo il coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai centri culturali dell’isola.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 50.000,00 nel 2020, 150.000,00 nel 2021 e 150.000,00 nel 2022.

Legge n. 12/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 5	SC	Nfo	PQ	50.000,00	150.000,00	150.000,00	7	1
totale				50.000,00	150.000,00	150.000,00		

L’articolo 5 della legge reca le disposizioni finanziarie della legge.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 50.000,00 euro per l’anno 2020 e a 150.000,00 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022,

a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Dalla lettura della relazione tecnica si evince che la stima degli oneri finanziari è stata effettuata in via previsionale, ovvero in considerazione di quelli che sono gli interventi da attuare, la cui realizzazione è strettamente dipendente dal grado di partecipazione dei possibili beneficiari dei contributi regionali.

Pertanto, stimando in euro 80 mila i costi complessivi afferenti alle iniziative ed alle manifestazioni turistico-culturali finalizzate a mantenere viva la memoria storica di Ventotene, da realizzarsi anche in collaborazione con gli enti locali, gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, gli enti culturali e le associazioni giovanili e culturali aventi sede nella Regione, ed in euro 70 mila i costi derivanti dalla concessione di contributi per la realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, etc., nonché per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del pensiero contemporaneo europeo, è stata quantificata una spesa, a decorrere dall’anno 2021, pari a complessivi euro 150 mila (oneri a carattere continuativo). Per l’anno 2020, tenuto conto che la PL è di luglio, la quantificazione prevista è pari a un terzo dell’ammontare complessivo di cui sopra.

Valutazioni conclusive. La Sezione osserva, quale dato positivo, la struttura dettagliata della relazione tecnica, allegata alla proposta di legge. Si rileva, tuttavia, che la stima prevista dei costi, ivi indicata, non chiarisce il percorso logico-giuridico sotteso a tale stima. Sul punto, pertanto, sarebbe stato necessario un maggior dettaglio in sede di redazione della RT, al fine di rendere maggiormente comprensibile il ragionamento alla base della quantificazione effettuata.

Legge regionale 19 ottobre 2020, n. 15 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 235/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 546/2020), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Oneri finanziari. Dalla l.r. n. 15/2020 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria. Anche la RT specifica l’invarianza finanziaria derivante dalla legge in esame.

Le undici variazioni di bilancio, oggetto di ratifica, sono a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, per complessivi euro 56.300.717,90, per l’anno 2020 e per complessivi euro 3.500.000,00, per l’anno 2021.

Legge n. 15/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 2			IF					

Valutazioni conclusive. Per le considerazioni, più generali, del Collegio sull’applicazione dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia a quanto evidenziato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 “Disposizioni modificative di leggi regionali”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 243/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 616/2020).

La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, modificative di varie leggi regionali. Sono previsti effetti finanziari sul bilancio regionale in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), recanti modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), relativamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di interventi volti alla rimozione di rifiuti, abbandonati in siti dismessi.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari in conto capitale derivanti dalla modifica della legge da ultimo indicata, sono quantificati in complessivi euro 250.000,00 nel 2021 e 250.000,00 nel 2022. La copertura finanziaria è stabilita mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).

La legge prevede, altresì, la possibilità per la Regione di erogare contributi finalizzati alla ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese, nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027 (art. 20).

Legge n. 16/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 9	SK	Nvs	PQ		250.000,00	250.000,00	9	3
totale					250.000,00	250.000,00		

Valutazioni conclusive. La legge contiene previsioni diverse, attinenti ad una pluralità di ambiti, ivi inclusa l’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 19: Istituzione della commissione speciale per l’emergenza Covid-19, composta da dieci consiglieri in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari). Nel testo di legge, la quantificazione degli oneri è riportata nel solo art. 9, relativamente alla realizzazione degli interventi per la rimozione dei rifiuti.

Risulta assente, invece, una disposizione che riporti la clausola di invarianza finanziaria, relativamente alle previsioni che non hanno impatto sul bilancio regionale. Nella RI, invece, si fa riferimento alla presenza di un articolo rubricato “clausola di non onerosità”, che,

tuttavia, non risulta presente nel testo di legge formalmente approvato. La RT, allegata alla proposta, evidenzia solo che le norme riportate hanno carattere organizzatorio o ordinamentale e, conseguentemente, non comportano oneri a carico della finanza regionale.

In realtà, tale dato è parzialmente smentito dalle previsioni dell'art. 9, comma 2, lett. c) della legge approvata e dalla relativa quantificazione, pari ad euro 250.000,00, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Sul punto, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha chiarito che *“In sede di esame da parte della Commissione bilancio non sono state apportate modifiche alla PL aventi effetti finanziari per il bilancio regionale, mentre in sede di esame da parte dell'Aula consiliare, con un emendamento a cura di un Consigliere regionale, è stata disposta l'introduzione dell'articolo modificativo della l.r. n. 27/1998, poi divenuto articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. n. 16/2020, recante nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Nel caso specifico, a causa delle contingenze legate allo svolgimento dei lavori consiliari, non si è dato seguito alla procedura prevista dell'articolo 40, comma 2, della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale “la commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica”.*

Per il futuro, si invita l'Amministrazione a dar sempre seguito alla procedura prevista dall'art. 40, comma 2, della l.r. n. 11/2020, ribadendo come la stessa, costituendo un utile strumento per garantire un miglior raccordo tra Giunta e Consiglio, dovrebbe essere prevista a regime e non solo come possibilità.

Legge regionale 2 dicembre 2020, n. 17 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 246/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 687/2020), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Oneri finanziari. Dalla l.r. n. 17/2020 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Le tre variazioni di bilancio oggetto di ratifica, infatti, sono a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, per complessivi euro 4.001.300,00, per l’anno 2020, euro 886.700,00, per l’anno 2021 ed euro 315.900,00, per l’anno 2022.

Legge n. 17/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 2			IF					

Valutazioni conclusive. Per le considerazioni, più generali, del Collegio sull’applicazione dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia a quanto evidenziato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge regionale 2 dicembre 2020, n. 18 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 249/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 681/2020). I debiti fuori bilancio riconosciuti con il provvedimento in parola riguardano, principalmente, incarichi di domiciliazione e rappresentanza legale (l’assenza di impegno è attribuita ad una frammentazione di competenze nella procedura di conferimento degli incarichi e della gestione del relativo procedimento di spesa), servizi di facchinaggio e vigilanza (trattasi di mancata integrazione dell’impegno di spesa, non opportunamente rimodulato in considerazione di sopravvenute esigenze) e, infine, spese relative alla gestione degli acquedotti ex Cassa del Mezzogiorno. La PL è corredata dal parere positivo dell’Organo di revisione.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 706.216,00 (706.215,74) nel 2020.

Legge n. 18/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 2	SC		PQ	83.727,00			1	3
Art. 2	SC		PQ	558.571,00			1	11
Art. 2	SC		PQ	63.918,00			9	4
totale				706.216,00				

Valutazioni conclusive. La RI ripercorre le ragioni sottese al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la relazione tecnica, sul punto, rinvia alla relazione illustrativa. Si osserva come l’importo più consistente dell’intero debito fuori bilancio riconosciuto sia imputabile all’Avvocatura (euro 558.570,40) e, in particolare, agli incarichi di domiciliazione e rappresentanza legale, rispetto ai quali l’Amministrazione dovrà effettuare un attento monitoraggio, per cercare soluzioni concrete volte a eliminare, o quantomeno a ridurre, il fenomeno in esame, riportando tutte le spese nell’ambito dell’ordinario ciclo contabile.

Legge regionale 2 dicembre 2020, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 250/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 680/2020). A differenza della l.r. n. 18/2020, sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, per cui *“al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”*. Essendo inutilmente decorso il termine previsto dal citato comma 4 dell’articolo 73, il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive” è intervenuto *ope legis* e, pertanto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico della finanza regionale, derivanti dal ritardato adempimento delle sentenze esecutive ricognite nella l.r. n. 19/2020, con la DD n. G13902 del 23 novembre 2020 sono state adottate le necessarie variazioni di bilancio dirette ad assicurare le risorse finanziarie utili all’avvio dei procedimenti di spesa per il pagamento delle posizioni debitorie “fuori bilancio”.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 2.768.191,33 nel 2020. La copertura è prevista mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 2.746.699,42 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 21.491,91 del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Legge n. 19/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 2	SC		PQ	2.746.699,00			1	11
Art. 2	SC		PQ	21.492,00			13	7
totale				2.768.191,00				

Valutazioni conclusive. L'importo riconosciuto è piuttosto cospicuo, pari a complessivi euro 2.768.191,33 per l'anno 2020, suddiviso tra le Direzioni/Agenzie, come riportato nella tabella che segue.

Direzione/Agenzia	Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, risultanti alla data del 18 settembre 2020
Agenzia regionale del turismo	778.496,07
Affari istituzionali, personale e sistemi informativi	452.459,76
Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca	9.510,00
Avvocatura	158.532,71
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro	223.170,45
Salute e integrazione sociosanitaria	1.146.022,34
Totale	2.768.191,33

Nella RI e nella RT (a differenza di quelle predisposte per la legge n. 18) si rinvia alle note prodotte dalle singole strutture, senza, tuttavia, ripercorrere le specifiche ragioni sottese al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Una maggiore accuratezza sarebbe stata utile, specie con riferimento alle situazioni per cui gli importi risultano particolarmente elevati, come nel caso della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, rispetto a cui il debito fuori bilancio riconosciuto è pari a complessivi euro 1.146.022,34 (per n. 2 contenziosi, di cui il primo di importo pari ad euro 1.121.013,34 e il secondo di euro 25.009,00).

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 “Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”

Iter procedurale. È il risultato dell'esame della PL n. 63/2018, di iniziativa consiliare. La legge dispone in favore delle aziende artigianali laziali produttrici di birra, prevedendo anche specifiche misure di sostegno economico nei confronti degli operatori del settore. Sono previste, altresì, misure volte a promuovere la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore, anche mediante l'utilizzo di fondi europei.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in euro 400.000,00 nel 2021 ed euro 400.000,00 nel 2022 (art. 10). In particolare, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte corrente” e del “Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

L'art. 10, comma 3, della legge prevede, altresì, che alla realizzazione degli interventi di cui alla legge in esame, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 4 (formazione, aggiornamento professionale e qualificazione operatori) ed all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), (interventi di ristrutturazione e ammodernamento impianti, acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione che abbiano sistemi di produzione e utilizzino procedimenti volti alla sostenibilità ambientale) possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP 1 – Un'Europa più intelligente, OP 2 – Un'Europa più verde ed il Programma operativo FSE, OP 4 – Un'Europa più sociale.

Legge n. 20/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 10, co 1	SC	Nfo	PQ		150.000,00	150.000,00	16	1
Art. 10, co 1	SK	Nfo	PQ		250.000,00	250.000,00	16	1
totale					400.000,00	400.000,00		

Valutazioni conclusive. Si valuta positivamente l’inserimento, nel testo di legge, della clausola di valutazione degli effetti finanziari (art. 9), in virtù della quale la Giunta presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione contenente le informazioni utili ad una verifica degli effetti finanziari della disciplina in esame. Ciò rileva, nel caso di specie, atteso anche che è previsto, in via eventuale, il concorso di risorse europee.

Si rileva, infine, che nella RT non risulta specificato il percorso logico-giuridico tramite cui si è arrivati alla quantificazione degli oneri, limitandosi la stessa solo ad indicare le quantificazioni previste (nel limite di euro 50.000 di spesa corrente per attività informative e promozionali; nel limite di euro 20.000, spese di parte corrente per formazione, aggiornamento professionale e qualificazione degli operatori, con possibile concorso di fondi europei; nel limite di euro 80.000 per la parte corrente e di euro 250.000 per la parte in conto capitale, spese per progetti di ricerca, interventi per la promozione e la produzione di birra artigianale, ivi compresi interventi di ristrutturazione e ammodernamento, ecc.). Tale quantificazione, secondo quanto si legge nella RT, è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo accantonamento di risorse, in considerazione delle disponibilità nel bilancio regionale 2020-2022 e delle risorse previste nell’ambito della Programmazione delle risorse europee 2021-2027, in fase di definizione.

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 “Disciplina del sistema fieristico regionale”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 203/2019, di iniziativa consiliare. La legge disciplina il sistema fieristico regionale, anche attraverso specifiche norme a carattere organizzatorio ovvero ordinamentale, nonché attraverso la previsione di iniziative promozionali e di sostegno, che comportano oneri a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 11. Per la promozione del sistema fieristico regionale, inoltre, l’art. 10 della legge prevede l’istituzione del “Tavolo per il sistema fieristico regionale”, a cui partecipano, oltre a rappresentanti della Regione, anche rappresentanti delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale e delle associazioni di categoria interessate.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 1.000.000,00 nel 2021 e 1.000.000,00 nel 2022. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge in esame possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale n. 5/2008, nel limite dell’autorizzazione di spesa già previsto, ivi comprese le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi SIE, per gli anni 2021-2027, specificamente il PO FESR, OP 1 - Un’Europa più intelligente.

Legge n. 21/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 16	SC	Nfo	PQ		500.000,00	500.000,00	14	1
Art. 16	SK	Nfo	PQ		500.000,00	500.000,00	14	1
totale					1.000.000,00	1.000.000,00		

Valutazioni conclusive. La RT, pur riportando la quantificazione degli oneri, non chiarisce nel dettaglio la relativa determinazione. Circa il concorso delle risorse previste dalla legge n. 5/2008, viene fatto un generico rinvio agli stanziamenti previsti nel Piano per l’internazionalizzazione 2019-2021 (nell’ambito delle risorse POR FESR). Si legge, sul punto, *“in linea con ciò, quindi, è stato disposto il possibile concorso delle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi SIE per gli anni 2021-2027”*. Agli atti della Sezione risulta allegata una relazione sugli effetti finanziari, redatta dai servizi del Consiglio regionale, che risulta, tuttavia, piuttosto generica nella determinazione degli oneri, quantificando, peraltro, gli stessi per le annualità 2021, 2022 e 2023, dunque in difformità rispetto alle previsioni triennali 2020-2022.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che il riferimento al concorso di risorse europee, seppur eventuale, sia quanto più dettagliato possibile, specie se si fa riferimento a risorse riguardanti la futura programmazione 2021-2027.

Da ultimo, con riferimento al Tavolo per il sistema fieristico regionale, pur prevedendo l'art. 10 che la sua istituzione *“non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito”*, si suggerisce di inserire una formula più chiara e omnicomprensiva, del tipo *“la sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, pertanto non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”*.

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 222/2020, di iniziativa consiliare. La legge dispone misure per valorizzare, promuovere, diffondere e sostenere la Street Art, anche per consentire alle amministrazioni pubbliche di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave artistica luoghi e beni delle città, con particolare riferimento alle aree periferiche e/o da riqualificare. A tale proposito, è prevista la concessione di appositi contributi. È anche istituito il premio regionale “Lazio Street Art” attribuito annualmente alle migliori opere o progetti artistici di Street Art realizzati nel territorio regionale.

Oneri finanziari. Gli oneri finanziari sono quantificati in complessivi euro 270.000,00 nel 2021 e 30.000,00 nel 2022. La copertura finanziaria è avvenuta utilizzando le risorse derivanti dai fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, nonché, per una quota parte degli interventi di parte corrente in riferimento all’annualità 2021, mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa ai commi 66, 67 e 68 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernenti i contributi per la promozione e il sostegno della Street art (abrogati ai sensi dell’articolo 7).

Legge n. 22/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
Art. 8, co 1	SC	Nfo	PQ		200.000,00	200.000,00	5	2
Art. 8, co 2	SC	Nvs	PQ			30.000,00	5	2
Art. 8, co 2	SK	Nvs	PQ		70.000,00		5	2
				-	270.000,00	230.000,00		

Valutazioni conclusive. La RT ricostruisce gli oneri finanziari e la relativa quantificazione, attraverso una stima dei fabbisogni effettuata attraverso indicatori di proxy degli stessi fabbisogni. Nella RT, inoltre, si specifica che la quantificazione “*non ha carattere esaustivo dal momento che i dati attualmente a disposizione potrebbero subire variazioni*”. Nel caso di specie, la quantificazione riportata nella RT è di 750.000,00, dunque superiore rispetto agli importi successivamente previsti e, sul punto, giova evidenziare che la stima e ricostruzione degli oneri finanziari devono sempre attenersi ad un generale principio di prudenza e che il rinvio a generiche “variazioni” può pregiudicare l’accuratezza delle relazioni e, in casi estremi, lo stesso principio di copertura di cui all’art. 81 Cost. L’attendibilità delle stime, suffragata da

dati e da percorsi logico-giuridici chiari e trasparenti, costituisce, difatti, la base per assicurare margini di copertura certi delle spese, scongiurando, in tal modo, effetti finanziari negativi sul bilancio.

In proposito, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha precisato che *“i dati indicati sono riferiti alla relazione sugli effetti finanziari a cura dell’Area “Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari” del “Servizio Amministrativo” del Consiglio regionale, e non alla relazione tecnica a firma del Direttore competente in materia di bilancio che, ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020, ha accompagnato l’emendamento alla norma finanziaria presentato in sede di esame da parte della Commissione bilancio, nella seduta n. 77 del 27 ottobre 2020. La relazione tecnica predetta è coerente con gli stanziamenti riportati nella norma finanziaria introdotta con l’emendamento sopra citato la quale non ha subito alcuna modificazione in sede di esame da parte dell’Aula consiliare nella seduta n. 74 del 9 dicembre 2020. Tuttavia, fatte salve le precisazioni di cui sopra, è impegno della scrivente Amministrazione regionale adoperarsi al fine di garantire un miglior raccordo e collaborazione circa le quantificazioni degli oneri finanziari delle proposte di legge regionale di iniziativa consiliare, tra gli uffici del Consiglio regionale, preposti alla elaborazione della relazione sugli effetti finanziari e la Direzione regionale bilancio, competente nella redazione della relazione tecnica, al fine di garantire la progressiva entrata a regime, anche grazie alle disposizioni regolamentari, della procedura di cui all’articolo 39, commi 5 e 6, della l.r. n. 11/2020”*.

Legge regionale 28 dicembre 2020, n. 23 ““Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 258/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 920/2020), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Oneri finanziari. Dalla l.r. n. 23/2020 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Le sei variazioni di bilancio oggetto di ratifica sono a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, per complessivi euro 5.066.000,00, per l’anno 2020, euro 15.400.000,00, per l’anno 2021 ed euro 10.400.000,00, per l’anno 2022. Negli schemi di seguito riportati, quindi, gli oneri previsti sono stati indicati ad invarianza finanziaria.

Legge n. 23/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 2			IF					

Valutazioni conclusive. Per le considerazioni, più generali, del Collegio sull’applicazione dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia a quanto evidenziato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge regionale 28 dicembre 2020, n. 24 “Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 264/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 993/2020), in attuazione delle previsioni di cui all’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020.

Oneri finanziari. Dalla l.r. n. 24/2020 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, per tale motivo, all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Le tre variazioni di bilancio oggetto di ratifica, infatti, sono a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, per complessivi euro 33.234.500,55, per l’anno 2020. Negli schemi di seguito riportati, quindi, gli oneri previsti sono stati indicati ad invarianza finanziaria.

Legge n. 24/2020	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2020	2021	2022	MISS	PROGR
art. 2			IF					

Valutazioni conclusive. Per le considerazioni, più generali, del Collegio sull’applicazione dell’art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, si rinvia a quanto evidenziato nell’apposito paragrafo della Sezione I della presente relazione.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 262/2020, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 965/2020), avvenuto contestualmente all’esame della PL n. 263/2020, concernente il bilancio di previsione 2021-2023.

La legge di stabilità regionale 2021, nel testo definitivamente approvato, ha modificato numerose disposizioni rispetto alla proposta di legge e, difatti, la stessa RT risulta parzialmente corrispondente rispetto alle norme approvate in via definitiva.

Sono state considerate le disposizioni normative contenute nel testo aventi un impatto sul bilancio regionale, ma non sono ricompresi i rifinanziamenti delle leggi regionali aventi un impatto sul bilancio di previsione 2021-2023, di cui agli allegati A) e B) della legge 25/2020, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge di contabilità n. 11/2020³.

Gli oneri complessivi, descritti nel prospetto sotto riportato, sono quantificati in euro 66.477.464,00 nel 2021, 32.149.556,00 nel 2022 ed euro 29.700.974,00 nel 2023.

Con separata evidenza, sono ricomprese le minori entrate derivanti dalla rimodulazione IRAP, stimate in 1.600.000,00 per l’anno 2021 e in euro 1.700.000,00 per gli anni 2022 e 2023 (art. 2, comma 7 LR 25/2020) e le minori entrate derivanti dall’abolizione dell’imposta regionale dell’imposta sull’autotrazione, stimate in 21.000.000,00 dal 2021 (art. 3, co 7 LR 25/2020).

Articolo 2 (disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria)

Art. 2, co. 1 - 4. Vengono confermate le disposizioni agevolative in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), già previste nella precedente legge di stabilità 2020 (l.r. n. 28/2019) a favore delle imprese operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 pesca e acquacoltura e delle cooperative sociali iscritte nell’albo regionale.

Ai relativi oneri quantificati in euro 25.052.000,00 per l’anno 2021, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel programma 05 “Politica

³ Art. 10, comma 3 LR 11/2020: *il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l’indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa.*

regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale”⁴.

Nella RT si illustrano i criteri che hanno determinato l’aggiornamento della stima degli oneri descritti sulla base dei dati delle dichiarazioni IRAP relative all’anno di imposta 2018 trasmesse da Sogei/Agenzia delle entrate. L’analisi dei dati è stata affiancata da quella relativa ai dati di contabilità nazionale, resi disponibili da ISTAT. In particolare, per ogni settore di attività Ateco 2007, è stata analizzata la quota export sul totale del fatturato riferito al Lazio nel periodo 2011-2017.

Nella RT viene illustrata dettagliatamente la riprogrammazione per complessivi 646,18 mln di euro dei Fondi SIE (355,71 a valere sul FESR e 290,47 a valere sul FSE) con l’implementazione, tra l’altro, delle misure riguardanti le agevolazioni fiscali e la digitalizzazione.

Art. 2, co. 6 e 7. Viene sospesa per il triennio 2021-2023 l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimate in euro 1.600.000,00 per l’anno 2021 e in euro 1.700.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023 si

⁴ Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La delibera n. 38 del 2020, in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Lazio il 2 luglio 2020, ha disposto la nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per un importo di 585,14 milioni di euro alla Regione Lazio. Conseguentemente, la Regione ha ottenuto copertura per l’impegno da essa assunto – ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articoli 241 e 242 – di fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, attraverso la riprogrammazione delle risorse europee (Fondi SIE FESR e FSE) di sua competenza per un importo complessivo di 646,18 mln di euro. La delibera in oggetto ha inoltre previsto, in applicazione dell’articolo 242, commi 2 e 5, che, nel momento in cui le spese a carico dello Stato (anticipate e sostenute dalla Regione per un importo fino a 333,61 milioni di euro) saranno rimborsate dall’Unione europea, le corrispondenti risorse FSC 2014-2020 assegnate tornino nelle disponibilità dello stesso Fondo per lo sviluppo e la coesione.

provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

La RT contiene la puntuale descrizione dei criteri in base ai quali si è arrivati alla stima, sulla base della quota di imposta annualmente introitata sul capitolo di entrata 111505, relativo alle concessioni demaniali marittime all'interno dei porti turistici.

Art. 2, co. 11. Si dispone in merito alla ricapitalizzazione, da parte della Regione Lazio, dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, iscritti al 31/12/2018. La RT evidenzia le coperture a supporto di tale rimodulazione.

Art. 2, co. 14 e 15. Al fine di favorire la riqualificazione degli immobili, appartenenti al patrimonio regionale, da trasferire con vincolo di destinazione ai Comuni che già li utilizzano per finalità scolastiche, la Regione può concedere contributi ai Comuni. Il comma 15 prevede che ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al patrimonio dei comuni”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 e a euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

Nella RT si legge che la stima è stata effettuata prudenzialmente in considerazione di una possibile prima risposta alla misura che si intende avviare. Non viene, tuttavia, specificato il percorso logico-giuridico sotteso a tale quantificazione.

Articolo 3 (disposizioni varie)

Art. 3, co 1. Introduce misure finalizzate alla razionalizzazione del servizio NUE 112 - Numero Unico di Emergenza Europeo, introducendo dopo l'articolo 26-bis della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), l'articolo 26-ter. Il comma 2 dell'art. 26-ter

stabilisce che è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecentosettanta unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale è corrisposto dall'amministrazione di provenienza ed è soggetto a successivo rimborso da parte della Regione. Agli oneri relativi alle spese di personale in comando, pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall'assegnazione dello Stato di cui all'articolo 1, commi da 982 a 984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all'interno del programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti", già destinate alle medesime finalità (comma 6).

Agli ulteriori oneri relativi al "Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta", si provvede, rispettivamente:

in relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 2.175.764,31 per l'anno 2021, euro 2.099.556,19 per l'anno 2022 ed euro 2.000.974,05 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all'interno del programma 01 della missione 11, titolo 1, già destinate alle medesime finalità;

in relazione alle spese in conto capitale, pari a euro 2.160.000,00 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2021-2023, all'interno del programma 01 della missione 11, titolo 2 "Spese in conto capitale", già destinate alle medesime finalità." (comma 7).

La RT specifica che per la stima delle spese del personale e di funzionamento si è tenuto conto del contingente di personale di 270 unità, delle spese di gestione per la continuità operativa del CUR (Centrale Unica di Risposta) Laurentina ed Anagnina e di un CED dedicato alle NUE per i prefissi fuori della Città metropolitana. L'entità degli stanziamenti è stimata sulla base degli impegni di spesa assunti negli anni precedenti e sulla base di uno studio tecnico di fattibilità presentato da LazioCrea S.p.A. Nella stima sono ricomprese le

spese per i servizi aggiuntivi o da rinnovare, quali, ad esempio, il servizio simultaneo di interpretariato telefonico, il servizio di reportistica e statistica e la formazione del personale.

Riguardo alla stima delle spese in conto capitale per l'anno 2021, invece, la stessa è legata alle spese connesse all'apertura della seconda CUR Anagnina Campo Romano, destinate all'implementazione ed installazione della piattaforma informatica, degli apparati di rete e di sicurezza, nonché all'acquisizione delle licenze necessarie al funzionamento della piattaforma. Anche in questo caso, ci si è basati su uno studio tecnico di fattibilità elaborato da Lazio Crea S.p.A., per un totale di 258 comuni ed un bacino di utenza di circa 1,5 mln di persone.

Art. 3, co. 6 e 7. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, che per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 sono stimate in euro 21.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate. Nella RT non risulta presente alcun chiarimento in merito alle ragioni sottese a tale stima.

Art. 3, co. 9. Viene abrogato il comma 26, dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2019, relativo al contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. Né nel testo di legge né nella RT si prevede nulla circa la quantificazione dell'onere derivante da tale disposizione.

Art. 3, co. 13. Al fine di sostenere le imprese agricole ubicate nelle zone montane, sono incrementate per euro 3.700.000,00, per l'anno 2021, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. A tali oneri si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale", in attuazione della sopra indicata deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38.

Art. 3, co. 16, lett. a) e lett. b). Al fine di sostenere le imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, la Regione concede contributi alle medesime imprese, per la realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire la produzione. Agli oneri, quantificati in euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse pari a euro 2.000.000,00, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 (per il 2021) e mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del Kiwi”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle medesima annualità, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 (per il 2022).

Art. 3, co. 19. Al fine di sostenere le imprese vivaistiche colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, la Regione concede contributi alle imprese con sede nella Regione operanti nella riproduzione delle piante. Agli oneri, quantificati in euro 1.000.000,00, per l’anno 2021, si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38.

Art. 3, co. 23. Si dispone che i piani formativi nell’ambito dei percorsi di politica attiva avviati dalla Regione presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale (di cui

all'art. 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7) siano prorogati al 31 dicembre 2021. Agli oneri, quantificati in euro 570.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse iscritte nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", già destinate alle medesime finalità.

Art. 3, co. 26. La Regione promuove e finanzia progetti volti alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici nell'ambito del territorio regionale. Agli oneri, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante l'istituzione nel Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Titolo 1, della voce di spesa denominata: "Fondo per la lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici", alla cui autorizzazione di spesa, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 3, co. 29. Al fine di sostenere l'innovazione industriale nel settore degli ausili protesici e ortesici a tecnologia avanzata, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi". Agli oneri quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2021, in euro 250.000,00 per l'anno 2022 e in euro 100.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 14, titolo 2, della voce di spesa denominata "Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi" alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

Art. 3, co. 33. La Regione, al fine di favorire la valorizzazione delle competenze digitali del personale docente con contratto a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, concede contributi a fondo perduto, sotto forma di bonus, per l'acquisto di dispositivi informatici hardware e software finalizzati all'aggiornamento professionale dei docenti medesimi e all'organizzazione della didattica a distanza. Agli oneri, quantificati euro 200.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante l'istituzione, nel

programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2, della voce di spesa denominata “Contributi per la digitalizzazione di docenti precari”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

Art. 3, co. 36. La Regione promuove accordi tra i comuni e i fornitori di servizi internet relativi a proposte di contratti di fornitura della rete internet, gratuiti o a tariffa ridotta, al fine di agevolare l'utilizzo della didattica a distanza e di incentivare forme di solidarietà nei confronti degli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito residenti nel territorio regionale. Agli oneri, quantificati in euro 100.000,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 “Diritto allo studio”, della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1, della voce di spesa denominata “Sostegno digitale per la didattica a distanza”, alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 3, co. 42. La Regione concede contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, in misura pari all'80 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di euro 35.000,00, per l'acquisto di prestazioni consulenziali, di natura specialistica, in europrogettazione, aventi ad oggetto il supporto alla presentazione di progetti a bandi finanziati da fondi europei, a gestione diretta o indiretta, al fine di favorire la partecipazione e l'accesso ai suddetti fondi da parte degli enti locali e delle micro, piccole e medie imprese del territorio regionale, anche in forma aggregata, quali reti d'impresa, con un numero totale di dipendenti non superiore a cinquecento. Agli oneri quantificati in euro 750.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per sostenere l'europrogettazione”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al Programma 03 “Altri Fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 3, co. 44. La Regione concede un contributo alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 54 della l.r. 6/1999 (Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso"), complessivamente non superiore all'80 per cento delle spese sostenute per lo svolgimento di attività documentate di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. Agli oneri, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede mediante l'incremento della voce di spesa istituita ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 3, co. 46. la Regione promuove iniziative formative volte alla riqualificazione in operatori sociosanitari dei lavoratori impegnati presso strutture operanti nel settore sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale regionale in qualità di ausiliario sanitario. Agli oneri, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante l'istituzione nel Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1, della voce di spesa denominata "Fondo per la riqualificazione ausiliari della sanità" alla cui autorizzazione di spesa, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 3, co. 47. Viene rideterminata la disposizione finanziaria della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). Agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per la rigenerazione urbana", nell'ambito del programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l'esercizio 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 3, co. 48. Vengono rideterminate le disposizioni finanziarie della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativa al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura: agli oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa: a) "Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) "Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

Art. 3, co. 49. Si modifica la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) aggiungendo al comma 7 dell'art. 17, il comma 7-bis nella previsione di contributi che la Regione può concedere ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP. Agli oneri, quantificati in euro 500.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 della missione 12, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP", la cui autorizzazione di spesa è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 2.

Art. 3, co. 51. La Regione, in linea con le indicazioni del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, implementa le procedure per la ricerca di professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie da dedicare all'attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra le aziende sanitarie locali e gli ordini professionali nonché

l'utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali in corso di validità e l'indizione di nuove procedure concorsuali, nel rispetto della normativa vigente in materia. Agli oneri, quantificati pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1, della voce di spesa denominata "Assistenza medica nelle scuole", alla cui autorizzazione di spesa, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 3, co. 57. Regione garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio consistenti nell'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Per tali finalità, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla normativa vigente sull'assistenza domiciliare e nel periodo emergenziale da COVID-19, è istituito un "Buono socio-sanitario", della durata di dodici mesi, per sopperire alla carenza di personale, infermieristico e socioassistenziale, da destinare all'assistenza domiciliare. È espressamente stabilito che si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3, co. 60. Al fine di accrescere la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione e ai relativi processi decisionali, la Regione promuove la realizzazione di progetti di studio e di ricerca concernenti l'utilizzo in tale ambito di strumenti digitali e di nuove tecnologie. A tal fine è istituita nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, la voce di spesa denominata "Spese relative allo sviluppo della democrazia digitale" alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 70.000,00 per l'anno 2021 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1. Non sono chiare le ragioni sottese a tale quantificazione.

Valutazioni conclusive. La RT si presenta, per alcune disposizioni, chiara e dettagliata nel chiarire le ragioni sottese alla quantificazione degli oneri. Per diverse disposizioni, invece,

la stessa risulta talvolta carente per quanto riguarda il percorso logico-giuridico sotteso alle quantificazioni previste e talvolta priva di riferimenti alla copertura e quantificazione degli oneri, anche nelle ipotesi in cui nel testo di legge è prevista l'invarianza finanziaria per il bilancio regionale. In particolare, diverse disposizioni della legge in esame (dall'art. 3, commi 9 e ss). risultano prive di chiarimenti e di quantificazioni nella RT allegata. Si ribadisce, in conclusione, la necessità che la RT sia quanto più dettagliata possibile nella ricostruzione degli oneri e della loro quantificazione, non essendo sufficiente la sola previsione della copertura degli stessi. Ciò vale in particolar modo con riferimento a una legge "complessa", come quella in esame, che dovrebbe *"essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili"* (vd. Corte cost. n. 235/2020).

Di seguito si riportano gli oneri complessivi delle disposizioni finanziarie della legge di stabilità e l'impatto della legge sulle missioni.

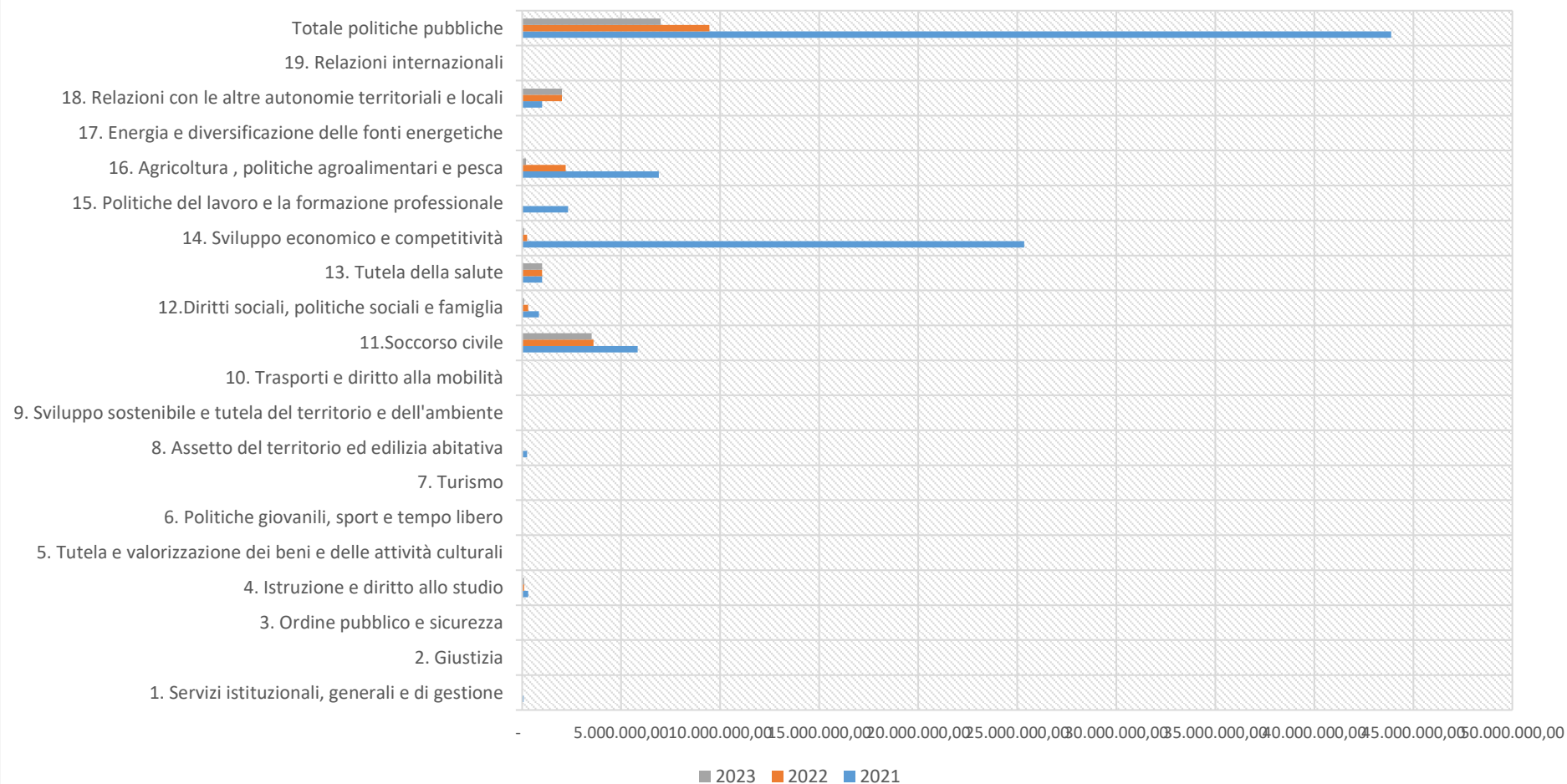
QUANTIFICAZIONE ONERI LR 25/2020 Legge di stabilità regionale 2021

Articoli	SC/SK/Mine	Nfo/Nvs	PQ/AQ/IF	2021	2022	2023	MISS	PROGR
Art. 2, co 4	SC		PQ	25.052.000,00			14	5
Art. 2, co 15	SK	Nvs	PQ	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18	1
Art. 3, co 1	SC		PQ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11	1
Art. 3, co 1	SC		PQ	2.175.764,00	2.099.556,00	2.000.974,00	11	1
Art. 3, co 1	SK		PQ	2.160.000,00			11	1
Art. 3, co 9			AQ					
Art. 3, co 13	SK		PQ	3.700.000,00			16	3
Art. 3, co 16, lett. a)	SK		PQ	2.000.000,00			16	3
Art. 3, co 16, lett. b)	SK	Nvs	PQ		2.000.000,00		16	1
Art. 3, co 19	SK		PQ	1.000.000,00			16	3
Art. 3, co 23	SC		PQ	570.000,00			15	3
Art. 3, co 26	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12	7
Art. 3, co 29	SK	Nvs	PQ	300.000,00	250.000,00	100.000,00	14	1
Art. 3, co 33	SK	Nvs	PQ	200.000,00			4	7
Art. 3, co 36	SC	Nvs	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4	7
Art. 3, co 42	SC	Nfo	PQ	750.000,00			15	1
Art. 3, co 44	SC		PQ	250.000,00			12	2
Art. 3, co 46	SC	Nvs	PQ	1.000.000,00			15	1
Art. 3, co 47	SC	Nfo	PQ	250.000,00			8	1
Art. 3, co 48, lett. a)	SC	Nvs	PQ		200.000,00	200.000,00	16	1
Art. 3, co 48, lett. b)	SK	Nvs	PQ	200.000,00			16	1
Art. 3, co 49	SK	Nfo	PQ	500.000,00	200.000,00		12	7
Art. 3, co 51	SC	Nvs	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13	7
Art. 3, co 57			IF					
Art. 3, co 60	SC	Nvs	PQ	70.000,00			1	11
totale				43.877.764,00	9.449.556,00	7.000.974,00		
Art. 2, co 7	Mine		PQ	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
Art. 3, co 7	Mine		PQ	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		
totale				66.477.764,00	32.149.556,00	29.700.974,00		

codice	descrizione	2021	2022	2023
1	servizi istituzionali, generali e di gestione	70.000,00	-	-
2	giustizia	-	-	-
3	ordine pubblico e sicurezza	-	-	-
4	Istruzione e diritto allo studio	300.000,00	100.000,00	100.000,00
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	-	-	-
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-
7	turismo	-	-	-
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	250.000,00	-	-
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-
10	trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-
11	soccorso civile	5.835.764,00	3.599.556,00	3.500.974,00
12	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	850.000,00	300.000,00	100.000,00
13	tutela della salute	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	sviluppo economico e competitività	25.352.000,00	250.000,00	100.000,00
15	politiche del lavoro e la formazione professionale	2.320.000,00		
16	agricoltura , politiche agroalimentari e pesca	6.900.000,00	2.200.000,00	200.000,00
17	energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
18	relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	relazioni internazionali	-	-	-
	totale politiche pubbliche	43.877.764,00	9.449.556,00	7.000.974,00

Sezione regionale di controllo su dati della legge di stabilità regionale 2021 - LR 25/2020

Legge di stabilità MISSIONI



Legge di stabilità 25/2020 - articolazione per missioni			
art	2021	2022	2023
<i>MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			
3, co 60	70.000,00		
totale	70.000,00	-	-
<i>MISSIONE 04 - istruzione e diritto allo studio</i>			
3, co 33	200.000,00		
3, co 36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
totale	300.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>MISSIONE 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>			
3, co 47	250.000,00		
totale	250.000,00	-	-
<i>MISSIONE 11 - soccorso civile</i>			
art. 3, co 1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	2.175.764,00	2.099.556,00	2.000.974,00
	2.160.000,00		
totale	5.835.764,00	3.599.556,00	3.500.974,00
<i>MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			
3, co 26	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3, co 44	250.000,00		
3, co 49	500.000,00	200.000,00	
totale	850.000,00	300.000,00	100.000,00
<i>MISSIONE 13 - tutela della salute</i>			
3, co 51	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
totale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività</i>			
2, co 4	25.052.000,00		
3, co 29	300.000,00	250.000,00	100.000,00
totale	25.352.000,00	250.000,00	100.000,00
<i>MISSIONE 15- politiche del lavoro e della formazione professionale</i>			
3, co 23	570.000,00		
3, co 42	750.000,00		
3, co 46	1.000.000,00		
totale	2.320.000,00	-	-
<i>MISSIONE 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>			
3, co 13	3.700.000,00		
3, co 16, lett. a)	2.000.000,00		
3, co 16, lett. b)		2.000.000,00	
3, co 19	1.000.000,00		
3, co 48, lett. a)		200.000,00	200.000,00
3, co 48, lett. b)	200.000,00		
totale	6.900.000,00	2.200.000,00	200.000,00
<i>MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>			
2, co 15	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
totale	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Fonte: Sezione regionale di controllo su dati della legge di stabilità regionale 2021 (LR 25/2020).

Sezione III

Considerazioni conclusive

Nel corso del 2020, la Regione Lazio ha approvato n. 26 leggi, di cui n. 15 di iniziativa della Giunta regionale e n. 11 di iniziativa consiliare.

Il Collegio, da un esame complessivo delle leggi approvate dalla Regione Lazio nel 2020, valuta positivamente l'approvazione della legge di contabilità regionale (n. 11/2020) e l'inserimento, in diversi provvedimenti normativi, già approvati nel corso del 2020, della previsione di una clausola di monitoraggio, al fine di rendere maggiormente trasparente, per l'Organo legislativo, il processo di valutazione degli effetti finanziari di una norma, anche prima dell'adozione di eventuali interventi correttivi. Ciò rileva principalmente in presenza di variabili cd. "esogene" rispetto alla norma, come possono essere i comportamenti dei destinatari, l'influsso di variabili legate all'andamento dell'economia, ecc..

A tale proposito, tenuto conto che l'informativa sulla valutazione degli effetti finanziari ha una cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 42 della l.r. n. 11/2020, sarebbe utile prevedere, altresì, nelle singole leggi che verranno approvate, anche la possibilità di una cadenza inferiore (trimestrale o semestrale), laddove emergano dati o fattori tali da richiedere un pronto intervento di monitoraggio della spesa o laddove, per la rilevanza o la tipologia della spesa, sia necessario e/o opportuno un monitoraggio più stringente.

A monte della relazione da trasmettere al Consiglio, inoltre, si ritiene utile un'attività istruttoria delle singole direzioni interessate, da allegare alla relazione finale (di coordinamento) della Direzione competente in materia di bilancio che, successivamente, sarà veicolata al Consiglio regionale.

In merito ai contenuti (minimi), la relazione potrebbe contenere: una breve sintesi dell'oggetto dell'intervento, con riepilogo della relativa spesa (per annualità, se pluriennale; c/corrente o c/capitale) e delle sue fonti di copertura; il livello di realizzazione degli interventi previsti, sia in termini di spesa programmata-spesa realizzata, sia in termini di interventi/target programmati-interventi/target realizzati; evidenza delle risorse

finanziarie disponibili/necessarie, con una valutazione circa la loro coerenza rispetto agli obiettivi/target/interventi ancora da realizzare-raggiungere/realizzati-raggiunti; evidenza delle variabili socio-economiche e/o delle cause/criticità che hanno determinato la necessità di nuove risorse (maggiori spese o minori entrate); nel caso in cui siano necessarie nuove risorse, quantificazione dell'ulteriore spesa prevista, delle fonti di copertura della stessa e delle annualità di bilancio interessate; in tale ultimo caso, prevedere una ipotesi/proposta di rimodulazione sia degli interventi sia della relativa spesa, per singole annualità interessate.

Laddove, inoltre, dalla relazione non dovessero emergere criticità attuali, ma solo potenziali e future, sugli effetti finanziari, sarà utile comunque darne atto nella relazione, magari prevedendo tempi di monitoraggio più brevi, onde scongiurare possibili e futuri impatti negativi sugli equilibri di bilancio.

La relazione, infine, dovrebbe essere caratterizzata da sinteticità e chiarezza espositiva, onde consentire una facile e pronta comprensione, da parte del Consiglio regionale, sugli eventuali interventi da apportare, in termini di possibili modifiche normative e/o di spesa.

Con riferimento alle variazioni di bilancio, adottate ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, la Sezione osserva come, in taluni provvedimenti normativi adottati nel 2020, sia stata riscontrata una carenza di motivazione e di esplicitazione delle ragioni di urgenza, negli atti dell'organo esecutivo e nei testi di legge, a cui la norma espressamente collega la possibilità di derogare alla procedura di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 (*"...le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata..."*). Sul punto, difatti, sono stati necessari chiarimenti ulteriori, debitamente forniti dalla Regione in sede istruttoria.

Con riguardo, inoltre, alla procedura prevista dall'art. 109, comma 2-bis, del d.l. n. 18/2020, accogliendo una interpretazione analogica delle disposizioni previste dal TUEL e nelle more di un auspicabile intervento chiarificatorio del Legislatore, la stessa, ad avviso del Collegio, va interpretata nel senso che il termine perentorio di novanta giorni, per la ratifica da parte del Consiglio, decorre dall'adozione della proposta di legge, adottata dalla Giunta regionale con proprio atto, di ratifica della DGR di variazione di bilancio.

Per il futuro, si raccomanda alla Regione:

- una maggiore chiarezza ed esplicitazione delle ragioni di urgenza opportunamente motivata, sia nel testo della DGR sia in quella della legge di ratifica;
- la previsione del parere del Collegio dei revisori, a monte e a valle dell'intera procedura;
- la verifica del rispetto del termine perentorio di novanta giorni, per la ratifica da parte del Consiglio, delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, secondo quanto sopra riportato, fatto salvo ogni successivo ed eventuale chiarimento legislativo sul punto. Tenuto conto, inoltre, del termine perentorio di novanta giorni previsto dalla norma e dell'eccezionalità della procedura, consentita alle Regioni solo per il 2020 e il 2021, si raccomanda di monitorare attentamente che i termini decorrenti dall'adozione della DGR di variazione di bilancio all'adozione della relativa proposta di legge giuntale siano, in ogni caso, congrui e tempestivi, onde scongiurare il pericolo che, ai novanta giorni, si aggiunga un lasso di tempo eccessivamente lungo, tale da far venire meno, di fatto, il presupposto dell'urgenza della procedura.

In linea generale, inoltre, la Sezione ritiene utile evidenziare che, nell'ambito delle diverse attività di controllo svolte nei confronti della Regione Lazio, è emersa l'esigenza di un ricorso maggiore alla legislazione di primo grado, in luogo di quella di secondo grado, più frequentemente utilizzata.

Da ultimo, a valle dell'esame della legislazione di spesa 2020, la Sezione riporta, di seguito, alcune considerazioni metodologiche conclusive, utili ad un miglioramento della qualità della legislazione regionale e della redazione dei relativi documenti a supporto.

- La clausola di neutralità finanziaria risulta utilizzata talvolta con disinvoltura nelle RT, mentre dovrebbe *"essere indicata l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali del bilancio interessate"* e, in altri casi, assente (a titolo esemplificativo, legge n. 10/2020).
- Diverse RT presentano mancanze in termini di analiticità e di ricostruzione logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri (a titolo esemplificativo, leggi n. 3, 4, 12, 20, 25). Tale criticità, emersa anche nel corso dell'analisi della legislazione regionale dello scorso anno, dovrebbe costituire un punto di attenzione per le strutture

regionali, sia di Giunta sia di Consiglio, al fine di migliorare la qualità degli atti sottesi alla legislazione di spesa, tenuto, peraltro, conto dei miglioramenti, in termini di definizione della struttura e dei contenuti delle relazioni tecniche, comunque registrati dalla Sezione nella presente relazione. Una riflessione di tal fatta consentirebbe valutazioni più approfondite circa l'idoneità delle tecniche utilizzate e la congruità delle relative coperture, onde consentire al Consiglio regionale le proprie consapevoli determinazioni, *“anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di 'autocorrezione' nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative”* (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

Sul punto, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha fatto presente che *“provvederà a definire dettagliatamente gli adempimenti procedurali di competenza di ciascuna struttura relativi alla quantificazione degli oneri finanziari per le proposte di legge. In tale sede, al fine di standardizzare e rendere esaustiva la relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari, si provvederà, in particolare, ad adottare uno schema di relazione contenente l'indicazione puntuale dei dati, dei criteri e degli altri eventuali elementi di valutazione che dovranno essere presi in considerazione al fine di garantire la chiarezza e l'attendibilità della stessa quantificazione...”*.

- La previsione di stime poco dettagliate, nonché la previsione di possibili variazioni dei dati sottesi alle stesse, comunque da limitare il più possibile, devono essere non solo effettuate nel rispetto del principio di prudenza, ma anche attentamente valutate in sede di redazione delle RT, onde scongiurare una possibile violazione del principio di copertura di cui all'art. 81 Cost.
- In merito alle leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si invita ad una maggiore accuratezza delle RI e delle RT, al fine di ripercorrere e mettere in trasparenza le ragioni sottese al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, specie ove gli importi riconosciuti siano di rilevante entità (a titolo esemplificativo, legge n. 19). Sul punto, la Regione, con nota prot. Cdc n. 4791 del 18/06/2021, ha dichiarato che *“al fine di porre rimedio a tale criticità, si provvederà a sollecitare le singole strutture regionali interessate ad esplicitare con maggiore accuratezza le ragioni sottese al riconoscimento del debito fuori bilancio”*.
- Si richiede che la previsione del ricorso a forme di co-finanziamento con risorse di natura europea sia, oltre che ben ponderato, il più dettagliato possibile, onde evitare

di fare affidamento su risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, utilizzabili e/o disponibili.

- Appare presente, anche per alcune delle leggi 2020, il rinvio a coperture su stanziamenti di bilancio, per cui si ritiene utile una maggiore specifica dei motivi della sussistenza di margini disponibili, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri stanziamenti in bilancio (a titolo esemplificativo, legge n. 1/2020). A tale proposito, si rammenta l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, specialmente nelle ipotesi di spesa inderogabile, ricorre l'esigenza di coperture sicure, non irrazionali o arbitrarie. Il rinvio a coperture previste su stanziamenti di bilancio comporta anche un'ulteriore criticità, legata alla carenza di un'adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità. Come, difatti, ricorda la Corte costituzionale (sentenza n. 115/2012) *“ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”*.
- A valle della recente approvazione della nuova legge di contabilità regionale (n. 11/2020), sarà dirimente rafforzare la collaborazione tra gli uffici tecnici della Giunta e del Consiglio, affinché anche le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare siano sempre opportunamente corredati da relazioni tecniche puntuali e dettagliate. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 11/2020, difatti, si prevede che la commissione consiliare competente in materia di bilancio “può” richiedere alla Giunta la relazione tecnica su tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare. È auspicabile, sul punto, che tale possibilità si traduca in un *modus operandi* più strutturato, a favore di una sempre maggiore completezza e trasparenza di tutti gli atti propedeutici all'approvazione di leggi regionali.
- Relativamente alla istituzione di osservatori, tavoli, gruppi di lavoro, comitati o altro, laddove dalla stessa non debbano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale (vd. legge n. 3/2020, n. 21/2020), si suggerisce di utilizzare formule quanto più chiare

e omnicomprensive possibile, del tipo *“la sua istituzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, pertanto non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”*.

- A garanzia di una maggiore chiarezza e trasparenza dei testi di legge, gli stessi dovrebbero sempre contenere una disposizione *ad hoc* che chiarisca gli impatti finanziari della legge, con riguardo agli importi, alle coperture e agli interventi di riferimento, nonché alle ipotesi di invarianza finanziaria (vd. legge n. 16/2020).

Tale criticità mina il principio di trasparenza, in quanto non consente di conoscere, se non in alcuni casi specificati dalla RT, se si sia in presenza di un limite di spesa o di una valutazione degli oneri.

Prospetti, tabelle e schede riepilogative:

Fondi di nuova istituzione					
LR	Art. co.	denominazione Fondo	Progr	Miss	Titolo
1	3, co 1	Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio	1	8	I
1	4, co 5	per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di valutazione ambientale stra	1	8	I
1	13, co 1	lo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa lo	11	1	I
1	18, co 1	Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata	2	8	III
3	5, co 1	Fondo per la prevenzione ed il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso	2	15	I
5	5, co 2, lett. a)	Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente	2	5	I
5	5, co 2, lett. c)	Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte in conto capitale	2	5	II
7	58, co 2, lett. a)	Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia - parte corrente	1	12	I
7	58, co 2, lett. b)	Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia - parte in conto capitale	1	12	II
8	15, co 1	Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente" e del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale	1	18	II
8	15, co 3	Fondo per sostenere il reddito di residenza attiva	1	18	II
10	4, co 1	Fondo per le iniziative della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere	11	1	I
12	5, co 1	Fondo per gli interventi per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d'Europa	1	7	I
21	16, co 1	Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente	1	14	I
21	16, co 1	Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte in conto capitale	1	14	II
22	8, co 1	Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art	2	5	I

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020

Voci di spesa nuova istituzione					
LR	Art. co.	denominazione	Progr	Miss	Titolo
1	7, co 12	Trasferimenti ai comuni per le funzioni delegate in materia di demanio marittimo	6	9	I
1	7, co 12	Trasferimenti ai comuni per le funzioni delegate in materia di infrastrutture su aree portuali lacuali	6	9	I
1	8, co 29	Spese relative al sistema autorizzativo in agricoltura - parte corrente	1	16	I
1	8, co 29	Spese relative al sistema autorizzativo in agricoltura - parte in conto capitale	1	16	II
1	9, co 15	Spese per l'attivazione di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori	1	16	I
1	10, co 7	Spese per la costituzione delle comunità energetiche	1	17	I
1	14, co 3	Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado. Pubblici e privati, ubicati nel territorio	2	12	I
1	14, co 10	Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)	2	12	I
1	20, co 9	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Tevere per Tutti"	1	9	II
1	20, co 9	Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione "Tevere per Tutti"	1	9	I
1	22, co 72	Spese relative all'anticipazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi	1	15	I
1	22, co 86	Spese relative all'Orchestra Europea della Regione Lazio	2	5	I
1	22, co 98	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vulci"	2	5	II
1	22, co 98	Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Vulci	2	5	I
1	22, co 116	Spese relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio Ambiente Spa	3	9	I
1	22, co 128	Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	3	1	I
1	22, co 156	Spese per la realizzazione di progetti sperimentali per l'installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea	3	2	II
4	31, co 1	Spese relative al Portale della partecipazione - parte corrente	7	1	I
4	31, co 1	Spese relative al Portale della partecipazione - parte in conto capitale	7	1	II
4	31, co 2	Spese per la comunicazione istituzionale relativa alle campagne referendarie	7	1	I
5	5, co 2, lett. b)	Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Film <i>Commission</i> di Roma e del Lazio	2	5	I
5	5, co 2, lett. c)	Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Cinema per Roma	2	5	I
7	58, co 3	Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi - parte corrente	1	12	I
7	58, co 3	Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi - parte in conto capitale	1	12	II
16	9, co 1	Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi	3	9	II
22	8, co 2, lett. a)	Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale - parte corrente	2	5	I
22	8, co 2, lett. b)	Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale - parte in conto capitale	2	5	II

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2020

LR 25/2020 - legge di stabilità regionale 2021

Art. co.	Fondo nuova istituzione	Voce di spesa nuova istituzione	Progr	Miss	Titolo
art. 2, co 15		Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al patrimonio dei comuni	1	18	II
art. 3, co 16, lett. b)		Sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del Kiwi	1	16	II
art. 3, co 26		Fondo per la lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici	7	12	I
art. 3, co 29		Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi	1	14	II
art. 3, co 33		Contributi per la digitalizzazione di docenti precari	7	4	II
art. 3, co 36		Sostegno digitale per la didattica a distanza	7	4	I
art. 3, co 42	Fondo per sostenere l'europrogettazione		1	5	I
art. 3, co 46		Fondo per la riqualificazione ausiliari della sanità	1	15	I
art. 3, co 47	Fondo per la rigenerazione urbana		1	8	I
art. 3, co 48, lett. a)		Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura - parte corrente	1	16	I
art. 3, co 48, lett. b)		Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura - parte capitale	1	16	II
art. 3, co 49	Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP		7	12	II
art. 3, co 51		Assistenza medica nelle scuole	7	13	I
art. 3, co 60		spese relative allo sviluppo della democrazia digitale	11	1	I

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati della legge 30 dicembre 2020, n. 25

LR 25/2020 - Copertura con stanziamenti di bilancio			
art.	2021	2022	2023
3, co 1		1.500.000,00	1.500.000,00
3, co 1	2.175.764,31	2.099.556,19	2.000.974,05
3, co 1	2.160.000,00		
	4.335.764,31	3.599.556,19	3.500.974,05
Fonte: Sezione regionale di controllo su dati della LR 25/2020			

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
1	3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
1	4	150.000,00	150.000,00	150.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
1	5	invarianza finanziaria per la Regione, oneri a carico del Comune inadempiente							
1	7	100.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				SI
1	7	100.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				SI
1	8, co 29			200.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	8, co 29		200.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale			SI
1	9, co 10	50.000,00	50.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente			
1	9, co 15	50.000,00	50.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente			SI
1	10, co 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	12	300.000,00	300.000,00	300.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
1	13	100.000,00			stanziamenti di bilancio				
1	13		a.q.					SI	

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
1	14, co 3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	14, co 4 e 5	invarianza finanziaria							
1	14, co 9 e 10	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 7/2014)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 7/2014)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 7/2014)		SI
1	17	invarianza finanziaria							
1	18, co 1 e 6	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	per 3.500.000 riduzione Fondo speciale di parte corrente, per 500.000,00 istituzione apposita voce di entrata	per 2.700.000 riduzione Fondo speciale di parte corrente, per 1.300.000,00 istituzione apposita voce di entrata	SI	
1	19, co 12 aggiunto c 113 ter art. 7 legge stabilità 2020 (LR 28/2019)	150.000,00	150.000,00	200.000,00	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio		
1	19, co 12 aggiunto c 113 quater art. 7 legge stabilità 2020 (LR 28/2019)	150.000,00	150.000,00	200.000,00	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio		
1	19, co 12 aggiunto c 113 sexties art. 7 legge stabilità 2020 (LR 28/2019)	200.000,00			stanziamenti di bilancio				
1	19, co 12 aggiunto c 113 septies art. 7 legge stabilità 2020 (LR 28/2019)	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	riduzione autorizzazione di spesa (LR n. 7/2018)	riduzione autorizzazione di spesa (LR n. 7/2018)	riduzione autorizzazione di spesa (LR n. 7/2018)		
1	20, co 9	100.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
1	20, co 9	105.000,00	100.000,00	100.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
1	22, co 9	invarianza finanziaria							
1	22, co 49	465.300,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				
1	22, co 59	1.100.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				
1	22, co 60	500.000,00	500.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale			
1	22, co 61	3.000.000,00			prelevamento fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie				
1	22, co 72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	22, co 83	100.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
1	22, co 86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	22, co 89	invarianza finanziaria							
1	22, co 98	200.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
1	22, co 98	55.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	22, co 102	nq							
1	22, co 105	invarianza finanziaria							
1	22, co 116	420.000,00	315.000,00	210.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	22, co 120	invarianza finanziaria							
1	22, co 123	150.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				SI
1	22, co 128	20.000,00	20.000,00	20.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
1	22, co 156	200.000,00	200.000,00	200.000,00	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale		SI

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
2	2	invarianza finanziaria							
3	5, co 1	150.000,00	200.000,00	200.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
4	31, co 1		30.000,00	30.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
4	31, co 1	70.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
4	31, co 2	30.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
5	4	invarianza finanziaria							
5	5	invarianza finanziaria							
5	6	invarianza finanziaria							
5	18, co 1, lett. a)	1.641.000,00			riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 8/2008)				
5	18, co 1, lett. b)	459.000,00			riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)				
5	18, co 1, lett. c)	793.000,00			riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 8/2008)				
5	18, co 1, lett. d)	9.000.000,00			riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)				
5	18, co 2, lett. a)		1.300.000,00	1.300.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
5	18, co 2, lett. b)		800.000,00	800.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
5	18, co 2, lett. c)		793.000,00	793.000,00		riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)		SI

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
5	18, co 2, lett. d)		9.000.000,00	9.000.000,00		riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 2/2012)	SI	
5	18, co 4	26.879.535,27			POR FESR 2014-2020				
6	3	invarianza finanziaria							
7	58, co 1	10.500.000,00			riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n.58/1990)				
7	58, co 2, lett. a)		15.000.000,00	18.000.000,00		riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 58/90) (13.000.000) e riduzione del Fondo speciale di parte	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 58/90) (14.000.000) e riduzione del Fondo speciale di parte	SI	
7	58, co 2, lett. b)		2.000.000,00	3.000.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale	SI	
7	58, co 3, lett. a)		50.000,00	50.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
7	58, co 3, lett. b)	70.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
8	4, co 1		100.000,00	150.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
8	4, co 1		1.500.000,00	2.000.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale		
8	4, co 2	invarianza finanziaria							
8	4, co 3		300.000,00	300.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
9	15, co 1, lett. a), co		500.000,00	500.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
9	15, co 1, lett. b), co 4		1.500.000,00	1.500.000,00		riduzione del Fondo speciale di partecapitale (1.150.000) e riduzione precedenti autorizzazioni di spesa (LR n. 28/2019) (350.000)	riduzione del Fondo speciale di parte capitale (1.400.000) e riduzione precedenti autorizzazioni di spesa (LR n. 28/2019) (100.000).	SI	
9	15, co 3 e co 4		200.000,00	200.000,00		riduzione precedenti autorizzazioni di spesa (LR n. 28/2019)	riduzione precedenti autorizzazioni di spesa (LR n. 28/2019)	SI	

COPERTURA LL.RR. 2020									
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
N.	Art.	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
10	4	20.000,00	50.000,00	50.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
12	5	50.000,00	150.000,00	150.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
15	2	invarianza finanziaria							
16	9		250.000,00	250.000,00		riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 13/2018)	riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 13/2018)		SI
17	2	invarianza finanziaria							
18	2	706.216,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				
19	2	2.768.191,00			riduzione Fondo rischi per le spese legate al contenzioso				
20	10		150.000,00	150.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente e risorse fondi SIE 2021-2027	riduzione Fondo speciale di parte corrente e risorse fondi SIE 2021-2027	SI	
20	10		250.000,00	250.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale e risorse SIE 2021-2027	riduzione Fondo speciale di parte capitale e risorse SIE 2021-2027	SI	
21	16		500.000,00	500.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente (300.000) e riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 5/2008) (200.000), possono concorrere risorse SIE 2021-2027	riduzione Fondo speciale di parte corrente (300.000) e riduzione precedente autorizzazione di spesa (LR n. 5/2008) (200.000), possono concorrere risorse SIE 2021-2027	SI	
21	16		500.000,00	500.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale e possono concorrere risorse SIE 2021-2027	riduzione Fondo speciale di parte capitale e possono concorrere risorse SIE 2021-2027	SI	
22	8, co 1		200.000,00	200.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente (100.000) e riduzione precedente autorizzazione di spesa LR 28/2019	riduzione Fondo speciale di parte corrente	SI	
22	8, co 2			30.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
22	8, co 2		70.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale			SI
23	2	invarianza finanziaria							
24	2	invarianza finanziaria							

COPERTURA LR 25/2020- legge di stabilità regionale 2021								
Art.	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
2, co 4	25.052.000,00			Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, rimodulato per emergenza COVID (del CIPE n. 38/2020)				
2, co 6	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		
2, co 15	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale		SI
3, co 1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	assegnazioni statali ex art. 1, co 982-984 L 145/2018	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio		
3, co 1	2.175.764,31	2.099.556,19	2.000.974,05	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio	stanziamenti di bilancio		
3, co 1	2.160.000,00			stanziamenti di bilancio				
3, co 9	AQ							
3, co 7	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	tipologia 101 "imposte, tasse del tit.1 Entrate correnti di natura tributaria (trasferimenti su apposito fondo)	tipologia 101 "imposte, tasse del tit.1 Entrate correnti di natura tributaria (trasferimenti su apposito fondo)	tipologia 101 "imposte, tasse del tit.1 Entrate correnti di natura tributaria (trasferimenti su apposito fondo)		
3, co 13	3.700.000,00			Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, rimodulato per emergenza COVID (del CIPE n. 38/2020)				
3, co 16, lett. a)	2.000.000,00			Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, rimodulato per emergenza COVID (del CIPE n. 38/2020)				
3, co 16, lett. b)		2.000.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale			SI
3, co 19	1.000.000,00			Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, rimodulato per emergenza COVID (del CIPE n. 38/2020)				
3, co 23	570.000,00			stanziamenti di bilancio				
3, co 26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI

COPERTURA LR 25/2020- legge di stabilità regionale 2021								
Art.	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Fondo nuova istituzione	voce di spesa nuova istituzione
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
3, co 29	300.000,00	250.000,00	100.000,00	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale		SI
3, co 33	200.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
3, co 36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
3, co 42	750.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente			SI	
3, co 44	250.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				
3, co 46	1.000.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente				SI
3, co 47	250.000,00			riduzione Fondo speciale di parte corrente			SI	
3, co 48, lett. a)		200.000,00	200.000,00		riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
3, co 48, lett. b)	200.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI
3, co 49	500.000,00	200.000,00		riduzione Fondo speciale di parte capitale	riduzione Fondo speciale di parte capitale		SI	
3, co 51	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente	riduzione Fondo speciale di parte corrente		SI
3, co 57	invarianza finanziaria							
3, co 60	70.000,00			riduzione Fondo speciale di parte capitale				SI

